0753

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000/146/148 L.S.C. /427(c) COLLECTIVE AGREEMENTS - TRIESTE

July 1945 - Jan 1946

T R I E S T E

1 All Industries
2 Barbers & Hair Dresseser
3 Tax Collectors
4 Insurance
5 Restaurants & Canteens
6 Bars & Café (Office Employees)
7 Bars And Café
8 Shipping
9 Shipping
10 Pharmacy
11 Shipping
12 Insurance
13 Shipping
14 Shipping (Christman Bonus)
15 Tax Collectors
16 Agriculture (Liberation Bonus)
17 Tax collectors
18 Industry and commerce
19 Banco di Roma
20 Tax collectors
21 Cinema operators
22 Building
23 Commerce
24 S.A Tax collectors
25 Banca commerciale
26 Banca d'America e d'Italia
27 Seamen
28 Seamen
29 SEAMEN
30 SEAMEN

4668

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

13 Shipping
14 Shipping (Christman Bonus)
15 Tax Collectors
16 Agriculture (Liberation Bonus)
17 Tax collectors
18 Industry and commerce
19 Banco di Roma
20 Tax collectors
21 Cinema operators
22 Building
23 Commerce
24-S.A Tax collectors
25 Banca commerciale
26 Banca d'America e d'Italia
27 Seamen
28 Seamen
29 SEAMEN
30 SEAMEN

4668

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0756

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C O 30 - Seamen

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 Corps
Labor Division

Ref.: 130/AMG/LAB/405/572 Trieste, 6 marzo 1946

Subject: Approvazione accordo salariale.

To: ASSOCIAZIONE ARMATORI LIBERI - Trieste

SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DEL MARE - Trieste

SINDACATO UNICO MARITTIMI E PORTUALI - Trieste

1.- Visto l'accordo stipulato il giorno 12 dicembre 1945 tra l'Associazione Armatori Liberi da una parte e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Mare nonchè il Sindacato Unico Marittimi e Portuali dall'altra, relativo alle nuove retribuzioni salariali per il personale dipendente da aziende armatoriali libere.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N°4,

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione dell'accordo predetto con decorrenza dalle parti convenuta. 1567

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

JAMES J. CANTILLI
Capt. Infantry
Labor Officer

Copia a: Labor Sub-Commission
Labor Division - Trieste
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste
Ufficio del Lavoro - Trieste
Prefettura - Trieste

ASSOCIAZIONE ARMATORI LIBERI
TRIESTE

D 1-3 H6/361

Trieste, li
Via N. Machiavelli 8/III
telefoni: centralino 29052
" DIREZIONE 29063

- VERBALE DI ACCORDO -

L'anno 1945 addi' 12 Dicembre 1945 tra l'Associazione Armatori Liberi con sede in Trieste, in persona del suo Presidente, Cap.Dott.Paolo COSSI, i Sindacati dei Lavoratori del Mare con sede in Trieste, in persona del Dott. Cap. ERALDO GIADROSSI e del Cap. Baccio MATTIONI ed i Sindacati Unici in persona del Cap. Eugenio CARNIEL e del Signor Carlo PECENKO, ciascuno avendo avuto l'opportuno mandato dai propri organi direttivi, hanno convenuto di applicare l'accordo stipulato a Napoli addi' 1.Maggio 1944, per l'aumento delle retribu= zioni al personale dipendente da aziende armatoriali libere, accordo che si allega alla presente .

Detto accordo viene completato :

1. - dall'aggiornamento delle retribuzioni dei capitani al comando dei piroscafi e delle motonavi da carico dell'armamento libero di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, previste dal contratto collettivo 3 Febbraio 1939 e successivi aggiornamenti ;

2. - dall'aggiornamento delle retribuzioni dei capitani al comando delle navi da passeggeri dell'armamento libero di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate previste dal contratto collettivo del 29 Aprile 1939 e successivi aggiornamenti ;

3. - dall'aggiornamento delle retribuzioni degli equipaggi delle navi da carico superiori a 50 tonnellate di stazza lorda previste dal contratto collettivo 31 Marzo 1931 e successive modifiche ;

4. - dall'aggiornamento delle retribuzioni degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori alle 50 tonnellate stazza lorda previste dal contratto collettivo 28 Giugno 1932 e successive modi= fiche ;

5. - dal Decreto del Ministero della Marina in data 20 Ottobre 1944 ;

6. - dall'accordo sull'adeguamento salariale personale navigante aziende armatrici di navi libere da carico, stipulato a Napoli fra l'Unione Lavoratori Italiani e la Federazione Italiana Lavoratori del Mare in data 23 Marzo 1945 ;

4666

7. - dall'accordo stipulato il 23/3/45 fra l'Unione Armatori Italiani e la Federazione Italiana Lavoratori del Mare per l'indennita' rischio di guerra per di [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COSSI, i Sindacati dei Lavoratori del Mare con sede in Trieste, in persona del Dott. Cap. ERALDO GIADROSSI e del Cap. Baccio MATTIONI ed i Sindacati Unici in persona del Cap. Eugenio CARNIEL e del Signor Carlo PECENKO, ciascuno avendo avuto l'opportuno mandato dai propri organi direttivi,hanno convenuto di applicare l'accordo stipulato a Napoli addi' 1.Maggio 1944,per l'aumento delle retribu= zioni al personale dipendente da aziende armatoriali libere,accordo che si allega alla presente .

Detto accordo viene completato :

1. - dall'aggiornamento delle retribuzioni dei capitani al comando dei piroscafi e delle motonavi da carico dell'armamento libero di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate,previste dal contratto collettivo 3 Febbraio 1939 e successivi aggiornamenti ;

2. - dall'aggiornamento delle retribuzioni dei capitani al comando delle navi da passeggeri dell'armamento libero di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate previste dal contratto collettivo del 29 Aprile 1939 e successivi aggiornamenti ;

3. - dall'aggiornamento delle retribuzioni degli equipaggi delle navi da carico superiori a 50 tonnellate di stazza lorda previste dal contratto collettivo 31 Marzo 1931 e successive modifiche ;

4. - dall'aggiornamento delle retribuzioni degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori alle 50 tonnellate stazza lorda previste dal contratto collettivo 28 Giugno 1932 e successive modi= fiche ;

5. - dal Decreto del Ministero della Marina in data 20 Ottobre 1944 ;

6. - dall'accordo sull'adeguamento salariale personale navigante aziende armatrici di navi libere da carico,stipulato a Napoli fra l'Unione Lavoratori Italiani e la Federazione Italiana Lavoratori del Mare in data 23 Marzo 1945 ;

7. - dall'accordo stipulato il 23/3/45 fra l'Unione Armatori Italiani e la Federazione Italiana Lavoratori del Mare per l'indennita' rischio di guerra per gli equipaggi delle navi dell'armamento libero, sia da carico che da passeggeri,inoperosi nei porti nazionali ;

8. - dal bando del Comando Supremo in data 1/11/43 Nr.12,pubbli= cato nella Gazzetta Ufficiale serie speciale del 27/11/43 Nr.3/B, ri= guardante l'indennita' per rischi di guerra nei confronti degli equipag= gi delle navi mercantili nazionali in navigazione ;

9. - dalle istruzioni del Comitato nazionale gestione navi in data 10/4/45 a tutti i piroscafi e motonavi in sua gestione,riguardanti le indennita' di carovita.

./.

4666

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSOCIAZIONE ARMATORI LIBERI
TRIESTE

Trieste, li .....

Via N. Machiavelli 3/III
telefoni: centralino 29052
" DIREZIONE 29053

segue verbale d'accordo 12/12/45

Inoltre fra l'Associazione Armatori Liberi,il Sindacato dei Lavoratori del Mare ed i Sindacati Unici e' stato convenuto quanto segue :

a) l'accordo di Napoli va in vigore per la zona della Venezia Giulia dal 1. Novembre 1945 .

b) ove i contratti in essere fra i datori di lavoro ed i lavora= tori avessero delle entita' superiori ai minimi stabiliti dall'accor= do di Napoli,tali contratti devono rimanere in vigore ;

c) Nel caso di cucina chiusa l'equipaggio avra' diritto di percepire un'indennita' giornaliera di L. 150.=

d) L'indennita' rischio di guerra per le navi inoperose in porto ammonta al 125% sulla paga base .

e) Per quanto riguarda i premi da darsi ad ogni fine di viaggio, secondo l'esito dello stesso, gli armatori si atterranno alle consue= tudini .

f) Il presente accordo sara' valido per la durata di 4 mesi e s'intendera' rinnovato di 4 in 4 mesi, salvo disdetta da darsi da una delle parti un mese prima della scadenza .

p.Associazione Armatori Liberi : Il Presidente(dr.Paolo Cossi) .....

p.Sindacato provinciale Lavoratori del Mare :

.....
(Dott.Eraldo Giadrossi)

.....
(Cap. Baccio Mattioni)

4665

p. Sindacati Unici Marittimi e Portuali :

.....
(Cap.Eugenio Carniel)

.....
(Carlo Pecenko)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0760

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BEST COPY POSSIBLE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4664

0761

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0762

Q 7 6 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4663

AGGIORNAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI CAPITANI AI SENSI DEL DPR C= STANTE L'ENTRATA VIGORE DA CARICO DELL'ARTICOLO PRIMO DI SEGUI= TO DA SUBENTRARE ALLE 50 TOTALITARIE PREVISTE DAL CONTRATTO COLLETTIVO 3 FEBBRAIO 69 E SUCCESSIVI SCADENZIARI .

Art. 13) VITTO E RAZIONI

lett a) 2.comma - Le ultime parole("una indennità' giornaliera di Lire 16.50 per ciascun pasto principale") sono sostituite dalleparole "una indennità' giornaliera di Lit.20.05 per ciascun pasto principale

lett.a) 3.o comma - Le ultime parole("la penalità sarà computata nella misura di L. 12.65 giornaliere") sono sostituite dalle parole("la penalità sarà computata nella misura di L.14.50 giornaliere.")

lett.b) Le ultime parole("il valore convenzionale della panatica spettante al Comandante s'intende stabilito nella misura di L. 12.655 giornaliere.") sono sostituite alle parole."il valore convenzionale della panaticaspettante al comandante s'intende stabilito nella misura di L. 14.50 giornaliere")

Art. 14) CONGEDO ORDINARIO E CAPITANI

La indennità' mensili di L. 75.- prevista dal 2.comma,è sostituita dall'indennità mensile di L. 87,00

Art.17) INDENNITA' DI RAPPRESENTANZA E DIVISA -
L'indennità' speciale di L. 85.= mensili ivi prevista è sostituita dalla indennità di L. 98,00 mensili.

Art.27) VALUTAZIONE DEI TITOLI AGLI EFFETTI DELL'AVANZAMENTO
L'ultimo comma è così' costituito "la speciale indennità di cui all'art.17 viene ridotta a L. 110.=

4662

A T T I

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0765

4662

T a b e l l a N.2 .

Stipendio mensile dei Comandanti di navi da carico adibite ai traffici mediterranei(a sensi dell'art.1 del presente contratto)

- su navi di T.S. fino a 750 . . . . . L. 2.691.-
- su navi di oltre 750 fino a 1.500 T.S.L. . . . . " 3.134.-
- su navi di oltre 1.500 fino a 3.500 T.S. . . . . " 3.332.-
- su navi di oltre 3.500 fino a 6.500 T.S.L. . . . . " 3.539.-
- su navi di oltre 6.500 T.S. . . . . " 3.765.-

T . S . L . - Peso massimo totale in tonnellate di 1.015 kg, che puo' caricare la nave(carico,combustibile,acqua,altre provviste,pesi vari etc.) alla immersione di acqua di mare corrispondente alla marca di bordo libero di estate(centro del disco della marca di bordo libero).

Traffici mediterranei - Traffici che si svolgono dentro il bacino del Mar Mediterraneo,Mar Nero, Mar d'Azoff,~~Costa~~ Danubio e Fiumi del Mediterraneo,non oltre i limiti segnati dai porti di Huelva, Casablanca e Mogador.

N.B. Gli stipendi di cui sopra saranno corrisposti sotto deduzione delle trattenute contrattuali e di legge .

4661

Quota integrazione Vitto .

L'indennita' corrisposta per quota integrazione vitto da lire 5 al giorno viene aumentata a lire 10.= giornaliere.

Cucina chiusa

Viene stabilita un'indennita' giornaliera di lire 100.= Tale indennita' dovra' essere corrisposta quando a bordo la cucina e' chiusa e per diaria di viaggio .

Indennita' giornaliera di presenza

Questa indennita' rimane invariata e viene corrisposta nella misura di lire 15.- al giorno .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- su navi di T.L. . fino a 750 . . . . . " 3.134.-
- su navi di oltre 750 fino a 1.500 T.L. . . . . " 3.332.-
- su navi di oltre 1.500 fino a 3.500 T.L. . . . . " 3.539.-
- su navi di oltre 3.500 fino a 6.500 T.L. . . . . " 3.765.-
- su navi di oltre 6.500 T.L. . . . . " 3.985.-

T . L . = - Peso massimo totale in tonnellate di 1.016 Kg, che puo' caricare la nave(carico,combustibile,acqua,altre provviste,pesi vari etc.) alla immersione di acqua di mare corrispondente alla marca di bordo libero di estate(centro del disco della marca di bordo libero) .

Traffici mediterranei . - - Traffici che si svolgono dentro il bacino del Mar Mediterraneo,Mar Nero, Mar d'Azoff,~~Baltico~~ Danubio e fuori del Mediterraneo,non oltre i limiti segnati dai porti di Huelva, Casablanca e Mogador.

N.B. Gli stipendi di cui sopra saranno corrisposti sotto deduzione delle trattenute contrattuali e di legge .

4661

Quota integrazione Vitto . -

L'indennita' corrisposta per quota integrazione vitto da Lire 5 al giorno viene aumentata a Lire 10.= giornaliere .

Cucina chiusa

Viene stabilita un'indennita' giornaliera di Lire 100.= Tale indennita' dovra' essere corrisposta quando a bordo la cucina e' chiusa e per diaria di viaggio .

Indennita' giornaliera di presenza

Questa indennita' rimane invariata e viene corrisposta nella misura di Lire 15.- al giorno .

ACCORDAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI CAPITANI AL COMANDO DELLE NAVI DA PASSEGGERI DELL'ARMAMENTO LIBERO DI STAZZA LORDA SUPERIORE ALLE 50 TONNELLATE CON LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI CARICO E DI DISTANZA LORDA SUPERIORE ALLE 50 TONNELLATE PREVISTE DAL CONTRATTO COLLETTIVO DEL 29 APRILE 1939 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI .

Gli stipendi dei capitani al comando delle navi da passeggeri dell'Armamento libero di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate ai quali e' applicato il contratto collettivo 29 Aprile 1939 sono quelli indicati dalle tabelle N. 1 e 2 previsti per la marina da carico aumentati del 10% .

L'indennita' di rappresentanza e divisa e' di Lire 215,05 mens.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782021

Il valore convenzionale della pansica e' di L.28,90 giorn.
Gli stipendi sono al lordo delle tratterute contrattuali di legge.

==========

INDENNITA' INTEGRAZIONE VITTO

L'indennita' corrisposta per quota integrazione vitto da L. 8.= al giorno viene aumentata a L.10.= al giorno .

CUCINA CHIUSA

Viene stabilita una indennita' giornaliera di Lire N 100.= Tale indennita' dovra' essere corrisposta quando a bordo la cucina e' chiusa e per diaria di viaggio.

INDENNITA' GIORNALIERA DI RESIDENZA

Questa indennita' rimane invariata e viene corrisposta nella misura di Lire 15.- al giorno .

==========

ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEGLI EQUIPAGGI MISTI A BORDO DI NAVI DA CARICO CON EQUIPAGGI A 50 TONNELLATE DI STAZZA LORDA E VISTI DAI CONTRATTO COLLETTIVO 31 MARZO 1961 E ACCORDO INTEGRATIVO

4659

Art. 10) Il 2. Comma è sostituito dal seguente
"Nei casi previsti nei due precedenti comma,ai diplomati macchinisti sara' corrisposto uno stipendio mensile di L.730.= fermo il trattamento di bordo previsto per gli altri diplomati all'art.13 comma 2."

Art. 11) La tabella che segue il 1.comma è sostituita dalla seguente

Consumo giornaliero di carbone	Numero dei Turni da 3	da 4 a 4,50
Fino a tonn. 3,50	Lit. –	117.-
Oltre a tonn.3,50 e fino a tonn.4	–	166.-
Oltre a tonn.4 e fino a tonn. 4,50	166	266

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDENNITA' INTEGRAZIONE VITTO

L'indennita' corrisposta per quota integrazione vitto da L. 5.= al giorno viene aumentata a L.10.- al giorno .

CUCINA CHIUSA

Viene stabilita una indennita' giornaliera di Lire N 100.= Tale indennita' dovra' essere corrisposta quando a bordo la cucina e' chiusa e per diaria di viaggio.

INDENNITA' CHILOMETRICA DI RISERVA

Questa indennita' rimane invariata e viene corrisposta nella misura di Lire 15.- al giorno .

==========

AUMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEGLI EQUIPAGGI DELLE NAVI DA CARICO SUPERIORI A 50 TONNELLATE DI STAZZA LORDA E VISTE DAL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1931 E SUCCESSIVE MODIFICHE

4659

Art. 10) Il 5. Comma é sostituito dal seguente

"Nei casi previsti nei due precedenti comma,ai diplomati macchinisti sara' corrisposto uno stipendio mensile di L.700.= fermo il trattamento di bordo previsto per gli altri diplomati all'art.13 comma 2."

Art. 11) La tabella che segue il 1.comma é sostituita dalla seguente

Consumo giornaliero di carbone	Numero dei Forni	
	3	da 4 a 4,50
Fino a tonn. 3,50	Lit. –	117.-
Oltre a tonn.3,50 e fino a tonn.4	–	166.-
Oltre a tonn.4 e fino a tonn. 4,50	166	265.-
Oltre a tonn.4,50 e fino a tonn.5.-	215	9[illegible].-

Art. 12) – [illegible] 3. e 4. comma sono sostituiti dai seguenti

"Quando diplomati nautici sono xxxxxxxxx xxx assunti in sostituzione di personale di detta forza avranno diritto alla paga delle persone sostituite e quando siano arruolati in soprannumero del personale previsto dalle tabelle di armamento,avranno diritto ad un compenso mensile di almeno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lit.224.- 2 In ogni caso il trattamento previsto dal Comma 2.- del presente articolo.
I diplomati nautici imbarcati in qualita' di allievi per prescrizio=/ ne di tabella avranno diritto ad un compenso mensile da Lit, 408.- a Lit, 704.-

Art.,24 Il 3.- e l'ultimo comma sono sostituiti dai seguenti :
"Il personale di bassa forza di guardia notturna con veglia nel porto di armamento e capo linea avra' diritto alla indennita' di Lit. 1.- per ogni ora di guardia da fruirsi nel giorno seguente se cio' non e' possibile,le ore di franchigia saranno godute in altro porto, a giudizio del capitano.
Negli altri porti il personale di bassa forza di guardia con veglia sara' compensato con l'indennita' di L. 2.- per ogni ora di guardia senza alcun diritto alla franchigia."

Vincolo di tante ore di franchigia quante ne avrà fatte di guardia

Art. 39 Ultimo comma - Le parole"(L. 3,10 all'ora aumentati di L. 1.65 e cioe' nella misura di L. 4,75 all'ora)" sono sostituite dalle parole.(L. 3,10 all'ora,aumentate di L.4,90 e cioe' nella misura di L.8.= all'ora) " .

Art 39) 2.Comma - I compensi per lavoro straordinario eseguito dai sottoufficiali e dal personale di bassa forza previsti dall'art. 39 sono sostituiti dai seguenti :

Sottoufficiali	L. 4,40
Bassa forza(esclusi i giovanotti,mozzi garzoni e piccoli)	" 3,40
Giovanotti,mozzi,garzoni e piccoli	" 2,30

Art.44) Il secondo ed ultimo comma sono sostituiti dai seguenti :
"Qualora il corredo non fosse dell'armatore fornito,sara' corrisposto all'Ufficiale una indennita' mensile di L. 97.- A tutto il rimanente personale,quando non sia provveduto a cura dell'armatore il corredo cuccetta(materasso,guanciale di crina vegetale e di Zoostera marina,fascia di materasso di cotone e coperta tipo terra classe richiesto dalla stagione) sara' corrisposto un supplemento mensile di L. 31.-

Art.46) Le indennita' giornaliere di cui all'art. 46 sono sostituite dalle seguenti :

Stato Maggiore	L. 20.-
Sottoufficiali	"

4660

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

re di tabella avranno diritto ad un compenso mensile da Lit, a Lit, 704.-

Art., 24 Il 3.- e l'ultimo comma sono sostituiti dai seguenti :
"Il personale di bassa forza di guardia notturna con veglia nel porto di armamento e capo linea avra' diritto alla indennita' di Lit. 1.- per ogni ora di guardia da fruirsi nel giorno seguente se cio' non e' possibile,le ore di franchigia saranno godute in altro porto, a giudizio del capitano.
Negli altri porti il personale di bassa forza di guardia con veglia sara' compensato con l'indennita' di L. 2.- per ogni ora di guardia senza alcun diritto alla franchigia."

Vuoule di fronte ore di franchigia, quante ne avrà fatte di guardia

Art. 39 Ultimo comma - Le parole"(L. 3,10 all'ora aumentati di L. 1,65 e cioe' nella misura di L. 4,75 all'ora)" sono sostituite dalle parole.(L. 3,10 all'ora,aumentate di L.4,90 e cioe' nella misura di L.8.= all'ora) " .

Art 39) 2.Comma : I compensi per lavoro straordinario eseguito dai sottoufficiali e dal personale di bassa forza previsti dall'art. 39 sono sistituiti dai seguenti :

Sottoufficiali . . . . . .L. 4,40
Bassa forza(esclusi i giovanotti,mozzi garzoni e piccoli) . . . . . " 3,40
Giovanotti,mozzi,garzoni e piccoli . . . . " 2,30

Art.44) Il secondo ed ultimo comma sono sostituiti dai seguenti :
"Qualora il corredo non fosse dell'armatore fornito,sara' corrisposto all'Ufficiale una indennita' mensile di L. 97.-
A tutto il rimanente personale,quando non sia provveduto a cura dell'armatore il corredo cuccetta(materasso,guancia= le di crina vegetale o di Zoostera marina,fascia di materasso di cotone e coperta tipo terza classe richiesto dalla stagione) sara' corrisposto un supplemento mensile di L. 31.-

Art.46) Le indennita' giornaliere di cui all'art. 46 sono sostituite dalle seguenti :

Stato Maggiore . . . . . .L. 20.-
Sottoufficiali . . . . . " 14.-
Per il resto della bassa forza" 10.=

Art.48) Penultimo comma : La misura base per il computo della scarsa viene sostituito dalla seguente :

L. 21.- per gli Ufficiali
" 17.- per i sottufficiali
" 12.- per il resto della Bassa Forza .

4660

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 64)Comma 5.o,il 5.o comma dell'art. 64 e' sostituito dal seguente

5) per le navi fino a 1.600 tonn. S.L. escluse le navi cisterna,sono concordate le seguenti paghe mensili :

Nostromo	L.	1.316.=
Meccanico	"	1.051.=
Giovanotto di 1.a	"	694.=
Giovanotto di 2.a	"	607.=
Mozzo	"	316.=
Capo fuochista	"	1.316.=
Fuochista	"	1.127.=
Carbonaio	"	1.025.=
Cuoco	"	1.137.=
Cameriere	"	979.=
Garzone di cucina 3a	"	357.=
a	"	734.=

Regolamento di bordo I. Servizio di macchina :

Il 3.o comma e' sostituito del seguente :

"L'eventuale passaggio di carbone dalle stive che non abbiano diretta comunicazione con il carbonile,o dalla coperta ai carbonili in navigazione,se avra' eseguito dal personale di bordo franco di guardia dara' diritto ad un compenso di L. 4.75 per tonnellata da dividersi secondo il numero delle ore di lavoro da ciascun prestato.

Il compenso per il lavoro di picchettaggio e conseguente raschiatura interna delle caldaie e elevato da L. 84 a L. 143.=

Il compenso per metro quadrato previsto per lo stesso lavoro per i piroscafi fino a 1.600 tonn.di stazza lorda e per caldarine e' elevato da L. 1.10 a L.1.85.=

Il compenso per il solo lavoro di raschiaggio e non di picchettaggio e' elevato da L. 57.e a L. 97.-

Il compenso per il raschiaggio di caldaie di navi fino a 1.600 tonn. e in porto per i lavori di raschiaggiodelle caldarine,e' elevato da L. 36.- a L. 61.-

Tabella

4658

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Marinaio	"	1.051.=
Giovanotto di 1.a	"	694.=
Giovanotto di 2.a	"	607.=
Mozzo	"	516.=
Capo fuochista	"	1.316.=
Fuochista	"	1.127.=
Carbonaio	"	1.029.=
Cuoco	"	1.137.=
Cameriere	"	970.=
Carbone di cucina da	"	357.=
a	"	734.=

Regolamento di bordo : Servizio di macchina :

Il 3.o comma e' sostituito dal seguente :
"L'eventuale passaggio di carbone dalle stive che non abbiano diretta comunicazione con il carbonile,o dalla coperta ai carbonili in navigazione,se sara' eseguito dal personale di bordo franco di guardia dara' diritto ad un compenso di I. 4.75 per tonnellata da dividersi secondo il numero delle ore di lavoro da ciascun prestato.
Il compenso per il lavoro di picchettaggio e conseguente raschi tura interna delle caldaie e elevato da I. 84 e I. 143.=
Il compenso per metro quadrato previsto per lo stesso lavoro per i piroscafi fino a 1.600 tonn.di stazza lorda e per caldarino e' elevato da I. 1.10 a I.1.35.=
Il compenso per il solo lavoro di raschiaggio e non di picchettaggio e' elevato da I. 57.ç e I. 97.-
Il compenso per il raschiaggio di caldaie di navi fino a 1.600 tonn. e in porto per i lavori di raschiaggiodelle caldarino,e' elevato da L. 36.- a L. 61.-

4658

T a b e l l e

La tabella Nr. 1 e' sostituita dalla seguente :
Tabella paghe spettanti al personale di Bassa Forza per i viaggi di lungo corso e gran cabotaggio :

Grado	paga mensile	
Coperta :		
- Nostromo	Lire	1.382.=
- Carpentieri	"	1.346.=
- Marinai	"	1.102.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Giovanotti di 1.a	Lire	729.=
Giovanotti di 2.a	"	617.=
Mozzo fino a 6 mesi di navigazione	"	270.=
Mozzo oltre 6 mesi di navigazione	"	357.=

Macchina :

Capo Fuochista	Lire	1.382.=
Operaio	"	1.346.=
Elettricista	"	1.346.=
Fuochista	"	1.173.=
Carbonai	"	1.071.=

Camera :

Cameriere	Lire	1.025.=
Piccolo	"	444.=
Cambusiere	"	1.137.=
Cuoco	"	1.209.=
Secondo cuoco	"	1.137.=
Mozzo o garzone dicuoina	da "	444.=
	a "	775.=

NB/ La paga sara' corrisposta sotto deduzione delle trattenute contrattuali e di legge .

Spettera' un soprassoldo di L. 36,- mensili al pennese e di L. 56.- al calabrinese.

4657

La T a b e l l a Nr. 2 e' sostituita dalla seguente :

Tabella stipendi mensili spettanti al personale di Stato Maggiore :

Grado	Fino a 4500 T.D.W.	da 4501 a 7500 T.D.W.	Da 7501 ed oltre T.D.W.
Lungo corso e gran cabotaggio			
Capo Macchinista	3.287.-	3.387.-	3.563.-
1.Ufficiale e 1.Macchinista	2.591.-	2.711.-	2.822.-
2.Ufficiale e 2. Macchinista	2.126.-	2.245.-	2.356.-
3.Ufficiale e 3. Macchinista	1.895.-	2.010.-	2.126.-

Grado	fino a 1500	da 1501 a	da 3001 a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capo Fuochista	Lire	1.382.=
Operaio	"	1.346.=
Elettricista	"	1.346.=
Fuochista	"	1.173.=
Carbonai	"	1.071.=

Camere :

Cameriere	Lire	1.025.=
Piccolo	"	444.=
Cambusiere	"	1.137.=
Cuoco	"	1.209.=
Secondo cuoco	"	1.137.=
Mozzo o garzone dicucina . . . . . da	"	444.=
a	"	775.=

NB. La paga sara' corrisposta sotto deduzione delle trattenute contrattuali e di legge .

Spettera' un soprassoldo di L. 36.- mensili al pennese e di L. 56.- al calabrinese.

4637

La T a b e l l a Nr. 2 e' sostituita dalla seguente :

Tabella stipendi mensili spettanti al personale di Stato Maggiore :

Grado	Fino a 4500 T.D.W.	da 4501 a 7500 T.D.W.	Da 7501 ed oltre T.D.W.
lungo corso e gran cabotaggio			
Capo Macchinista	3.287.-	3.387.-	3.563.-
1.Ufficiale e 1.Macchinista	2.591.-	2.711.-	2.822.-
2.Ufficiale e 2. Macchinista	2.126.-	2.246.-	2.356.-
3.Ufficiale e 3. Macchinista	1.895.-	2.010.-	2.126.-

Grado	fino a 1500	da 1501 a 3000 T.D.W.	da 3001 a oltre T.D.W.
Mediterraneo:			
Padrone al comando e Capo Macchinista	2.591.-	2.711.-	2.942.-
1.Ufficiale e 1.Macchinista	2.010.-	2.126.-	2.246.-
2.Ufficiale e 2.Macchinista	1.780.=	1.895.-	2.010.=
3.Ufficiale e 3.Macchinista	-	1.780.-	1.895.-

NB.La paga sara' corrisposta,deducendo le trattenute contrattuali e di legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La T a b e l l a Nr. 3 e' sostituita dalla seguente .

Tabella paghe spettanti al personale di bassa forza dei piro= scafi e delle motonavi da carico (escluse le navi cisterna) di stazza lorda fino a TI 1.600 tonnellate adibite a traffici mediterranei, compresse le navigazioni fino a Huelva, Casablanca, Kossair, Mar Nero, Mar d'Azov e Danubio.

Grado :	Paghe mensili .
Coperta :	
- Nostromo	Lit. 1.316.-
- Marinaio	" 1.051.-
- Giovanotto di 1.a	" 694.-
- Giovanotto di 2.a	" 607.-
- Mozzo	" 316.-
Macchina :	
- Capo Fuochista	" 1.316.-
- Fuochista	" 1.127.-
- Carbonaio	" 1.025.-
Camera :	
- Cuoco	" 1.137.-
- Cameriere	" 979.-
- Mozzo o garzone di cucina . . . . . da	" 357.-
a	" 734.-

Nb. La paga sara' corrisposta sotto deduzione delle trattenute contrattuali di legge .
Spettera' un soprassoldo di L. 36.- mensili al pennese e di L. 36.- al calabrese.

4656

QUOTA INTEGRALE VITTO

L'indennita' corrisposta per quota integrazione vitto da L. 3.- al giorno per i sottufficiali viene aumentata a L. 6.- al giorno, per il restante personale di bassa forza da L. 2.- al giorno a L. 4.- al giorno ; per il personale di Stato Maggiore da L. 5.- al giorno a L. 10.- al giorno .

CUCINA CHIUSA

Viene stabilita una indennita' giornaliera di Lire 100.- al giorno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

compreso le navigazioni fino a Malta, Cagliari, Messina, Mar di Azov e Danubio.

Paghe mensili

Grado :
Coperta :
- Nostromo . . . . . Lit. 1.310.-
- Marinaio . . . . . " 1.051.-
- Giovanotto di 1.a . . . . . " 694.-
- Giovanotto di 2.a . . . . . " 607.-
- Mozzo . . . . . " 316.-

Macchina :
- Capo Fuochista . . . . . " 1.316.-
- Fuochista . . . . . " 1.127.-
- Carbonaio . . . . . " 1.025.-

Camera :
- Cuoco . . . . . " 1.137.-
- Cameriere . . . . . " 979.-
- Mozzo o garzone di cucina . . . . . " 357.-
" 734.-

NB. La paga sarà corrisposta sotto deduzione delle trattenute contrattuali di legge.
Spetterà un soprassoldo di L. 36.- mensili al nocchiere e di L. 56.- al caporale.

4636

QUOTA INTEGRALE VITTO

L'indennità corrisposta per quota integrazione vitto da L. 3.- al giorno per i sottufficiali viene aumentata a L. 6.- al giorno per al restante personale di bassa forza da L. 2.- al giorno a L. 4.- al giorno ; per il personale di Stato Maggiore da L. 5.- al giorno a L. 10.- al giorno .

CUCINA CHIUSA

Viene stabilita una indennità giornaliera di Lire 100.- al giorno per il Padrone al Comando ed il Capo Macchinista ; di L. 90.= al giorno per gli Ufficiali di coperta e macchina , L. 70.= al giorno per i sottufficiali ; di L. 60.= per il restante personale di bassa forza.
Tale indennità dovrà essere corrisposta quando a bordo le cucine sono chiuse e per diaria di viaggio .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDENNITA' GIORNALIERA DI PRESENZA

Questa indennità rimane invariata e viene corrisposta nella misura seguente :

a) uomini sopra i 18 anni :
Stato Maggiore . . . . . L. 15.- al giorno
Sottufficiali e bassa forza . . . " 10.- " "

b) donne e uomini minori di 18 anni :
Stato Maggiore . . . . . L. 8.- " "
Sottufficiali e Bassa Forza . . . " 6.- " "

T A B E L L A "C"

AGGIORNAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEGLI EQUIPAGGI DELLE NAVI DA PASSEGGERI SUPERIORI A LLE 50 TONNELLATE STAZZA LORDA PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI 28 GIUGNO 1932 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 14 - L'ultimo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente :"Il personale di bassa forza e di guardia con veglia avra' inoltre diritto ad una indennita' di L. 1.- per ogni ora di guardia."

Art.18 - Il secondo comma e' sostituito dal seguente :"In mancanza di detti lavoratori oppure quando si tratti di piccoli quantitativi di merce tali lavori dovranno essere eseguiti dal personale di bordo e rimunerati con un supplemento di L. 4,25 a tonnellata o mc. secondo le quotazioni di polizza.

Art. 33 - I compensi per i lavori straordinari previsti in questo art. 10 sono sostituiti dai seguenti :

1. Ufficiale(per navi fino a 10.000 T. .L.	L.	14,70
2. " e marconisti 1.categoria cioe' regolanti la stazione di bordo	"	12,25
3. Ufficiali ed altri marconisti	"	9,75
Allievi ufficiali	"	2,55
Sottoufficiali	"	6,30
Bassa forza, esclusi i giovanotti, garzoni e piccoli	"	5,20

4655

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

misura seguente :

a) uomini sopra i 18 anni
Stato Maggiore . . . . . .I. 15.- al giorno
Sottufficiali e Bassa forza . . . " 10.- " "

b) donne e uomini minori di 18 anni :

Stato Maggiore . . . . . I. 8.- " "
Sottufficiali e Bassa Forza . . . " 6.- " "

T A B E L L A "C"

AGGIORNAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEGLI EQUIPAGGI DELLE NAVI DA PASSEGGERI SUPERIORI A LLE 50 TONNELLATE STAZZA LORDA PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI 28 GIUGNO 1932 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 14 - L'ultimo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente :"Il personale di bassa forza e di guardia con voglia avra' inoltre diritto ad una indennita' di L. 1.- per ogni ora di guardia."

Art.18 - Il secondo comma e' sostituito dal seguente :"In mancanza di detti lavoratori oppure quando si tratti di piccoli quantitativi di merce tali lavori dovranno essere eseguiti dal personale di bordo e rimunerati con un supplemento di L. 4,25 a tonnellata o mc. secondo le quotazioni di polizza.

Art. 33 - I compensi per i lavori straordinari previsti in questo art. 10 sono sostituiti dai seguenti :

1. Ufficiale(per navi fino a 10.000 T. .L.	L.	14,70
2. " e marconisti 1.categoria cioe" rego"		12,25
genti la stazione di bordo		
3. Ufficiali ed altri marconisti	"	9,75
Allievi ufficiali	"	2,55
Sottoufficiali	"	6,30
Bassa forza, esclusi i giovanotti,garzoni e piccoli	"	5,20
Giovanotti,garzoni,mozzi e piccoli	"	2,40

4655

Gli eventuali compensi per lavoro straordinario forfetizzato sono aumentati con effetto dal 1.Novembre 1943 del 70% .

Art. 38 - Ultimo comma : L' indennita'divisa di L. 102 e di L. 66 sono sostituite rispettivamente da L. 173.- e daL. 112

Art. 40 - E' sostituito dal seguente :
In tutti i casi in cui occorre liquidare paghe in con=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

venti,il valore convenzionale di questa e' fissato come segue
Stato Maggiore . . . . . L. 26.-
Sottufficiali . . . . . " 19.-
Per il resto della B.F. . . . . " 12.-

Esclusivamente nel caso di nave armata che non fornisca servizio di mensa,sara' corrisposto in luogo del vitto la seguente indennita' giornaliera

Comandante e Capo Macchinista . . . . . L. 100.-
Ufficiali di Coperta e macchina . . . . ." 90.=
Sottufficiali . . . . . ." 70.=
Per il resto della B.F. . . . . ." 60.=

Art. 41 - Ultimo comma . - Le parole (L. 3,70 all'ora) sono costituite dalle parole (L. 6,30 all'ora)

Art. 61 - Il compenso di cui al paragrafo 2 (Servizio di macchina) comma 6 e' di L.1.- per ora di guardia.

Il compenso di cui al paragrafo b) e' di L. 2,70 per tonnellata di carbone trasportato .
Il compenso di cui al paragrafo c) e' di L. 5,35 per tonnellata
Il compenso di cui al par. 4 (servizio sanitario) e' di L.
per ogni ora di guardia.

Art. 62 - Il compenso di cui al par. 1.o penultimo comma e' di L. 1.- per ogni ora di guardia con voltata .
Il compenso di cui al paragrafo 2) comma 3. e' di L. 4,25 per tonnellata .

Art. 64 - Paragrafo 4) (corredo cuccetta) alle parole "nella misura di L. 53,50 per lo Stato Maggiore e di L. 19,50 per i sottufficiali e comuni sono sostituite le parole "nella misura di L. 99.= per lo Stato Maggiore e di L. 33.- per i sottufficiali e comuni.

Art. 62 - Paragrafo 5) ove e' detto : "Stato Maggiore" L. 18,30 si sostituisce L. 23.-Ove e' detto ; Sottufficiali L. 11,14 si sostituisce L. 13.= Ove e' detto : "Comuni L. 8,35 " si sostituisce L. 14.=

L'Allegato N. 1 e' sostituito dal seguente :

4654

TABELLA PAGHE MENSILI SPETTANTI AL PERSONALE DI BASSA FORZA .

Grado	Aziende libere paghe
Coperta	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ufficiali di Coperta e macchina . . . . " 90.=
Sottufficiali . . . . . " 70.=
Per il resto della B.P. . . . . " 60.=

Art. 41 - Ultimo comma - Le parole (L. 3,70 all'ora) sono sostituite dalle parole (L. 6,30 all'ora)

Art. 61 - Il compenso di cui al paragrafo 2 (Servizio di macchina) comma 6 e' di L.1.- per ora di guardia.

Il compenso di cui al paragrafo h) e' di L. 2,70 per tonnellata di carbone trasportato .
Il compenso di cui al paragrafo c) e' di L. 5,35 per tonnellata
Il compenso di cui al par. 4 (servizio sanitario) e' di L.
per ogni ora di guardia.

Art. 62 - Il compenso di cui al par. 1.o penultimo comma e' di L. 1.- per ogni ora di guardia con voltata .
Il compenso di cui al paragrafo 2) comma 3. e' di L. 4,25 per tonnellata .

Art. 64 - Paragrafo 4) (corredo cuccetta) alle parole "nelle misure di L. 58,50 per lo Stato Maggiore e di L. 19,50 per i sottufficiali e comuni sono sostituite le parole "nelle misure di L. 99.= per lo Stato Maggiore e di L. 33.- per i sottufficiali e comuni.

Art. 62 - Paragrafo 5) ove e' detto : "Stato Maggiore" L. 13,30 si sostituisce L. 23.=Ove e' detto : Sottufficiali L. 11.4 si sostituisce L. 19.= Ove e' detto : "Comuni L. 8,35 " si sostituisce L. 14.=

L'Allegato N. 1 e' sostituito dal seguente : 4654

TABELLA PAGHE MENSILI SPETTANTI AL PERSONALE DI BASSA FORZA . -

Grado	Azienda Libera paghe
Coperta	
1.Nostromo	L. 1.530.=
2. Nostromo	" 1.459.=
1. Carpentiere	" 1.489.=
2. Carpentiere	" 1.418.=
Ottonieri	" 1.489.=
Capitani d'armi	" 1.392.=
Marinai	" 1.173.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- Giovanotti di 1.	L.	704.=
- Giovanotti di 2.	"	648.=
Mozzi	"	377.=
1.Infermiere	"	1. 173.=
1.Infermiera	"	1.137.=
Infermiere	"	1.137.=
Infermiere (f)	"	1.102.=
Dispensiere equipaggio	"	1.209.=
Camera :		
Maestro di casa o Maitre d'Hotel	"	1.540.=
1. Cameriere	"	1.137.=
Cameriere	"	1.091.=
Guardarobiere	"	1.071.-
Garzoni di 1.a (giovanotti)	"	1.137.=
Garzoni di 2.a	"	648.=
Piccoli)mozzi)	"	586.=
1. Combusiere	"	377.=
2. Combusiere	"	1.275.=
Garzoni combusa (giovanotti)	"	1.091.=
Venditori	"	648.=
Chef o primi cuochi	"	1.071.=
Secondi cuochi	a convenirsi	
Terzi cuochi	L.	1.275.=
Dottigliori	"	1.209.=
Garzoni cucina (giovanotti)	L.	1.091.=
Piccoli cucina (mozzi)	"	648.=
Capo pasticciere (.	"	377.=
Pasticciere	a convenirsi	
Capo panettiere	L.	1.137.=
Panettiere	"	1.209.=
Macellai	"	1.173.=
Garzoni macellai (giovanotti)	"	1.173.=
1.Dispensiere	"	648.=
2. Dispensiere	"	1.275.=
3. Dispensiere	"	1.137.=
Macchina :	"	1.091.=
Caporale fuochista		1 4653
2.Caporale fuochista	"	1.530.=
Operai	"	1.459.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1.Infermiere . . . . . " 1.173.=
Infermiere . . . . . " 1.137.=
Infermiere (f) . . . . . " 1.102.=
Dispensiere equipaggio . . . . . " 1.209.=

Camera :
Maestro di casa o Maitre d'Hotel . . . . . " 1.540.=
1. Cameriere . . . . . " 1.137.=Cam
Cameriere . . . . . " 1.091.=
Cameriera . . . . . " 1.071.-
Guardarobiere . . . . . " 1.137.=
Garzoni di 1.a (giovanotti) . . . . . " 648.=
Garzoni di 2.a . . . . . " 586.=
Piccoli)mozzi) . . . . . " 377.=
1. Cambusiere . . . . . " 1.275.=
2. Cambusiere . . . . . " 1.091.=
Garzoni cambusa (giovanotti) . . . . . " 648.=
Vendemtori . . . . . " 1.071.=
Chef e primi cuochi . . . . . a convenirsi
Secondi cuochi . . . . . I.1.275.=
Terzi cuochi . . . . . " 1.209.=
Sottigliori . . . . . I.1.091.=
Garzoni cucina (giovanotti) . . . . . " 648.=
Piccoli cucina (mozzi) . . . . . " 377.=
Capo pasticciere (. . . . . a convenirsi
Pasticciere . . . . . I.1.137.=
Capo panettiere . . . . . " 1.209.=
Panettiere . . . . . " 1.173.=
Macellai . . . . . " 1.173.=
Garzoni macellai (giovanotti) . . . . . " 648.=
1.Dispensiere . . . . . " 1.275.=
2. Dispensiere . . . . . " 1.137.=
3. Dispensiere . . . . . " 1.091.=

Macchina :
Caporale fuochista . . . . . " 1.530.=
2.Caporale fuochista . . . . . " 1.459.=
Operai . . . . . " 1.489.=
1.o Elettricista . . . . . " 1.489.=
2.o Elettricista . . . . . " 1.418.=
Fuochista . . . . . " 1.244.=
Fuochisti calderinai . . . . . " 1.306.=
Carbonai . . . . . " 1.137.=

4033

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La paga sara' corrispcsra sotto deduzione delle trattenute contrattua= li di legge .
Spettera' un soprascldo mensile di L, 28.= ai carpentieri,di L. 41.- agli addetti ai verricelli, ai capi stiva,ai magazzinieri,ai pennesi ai timonieri,ai capi guardia ed agli ingrassatori .
L. 28.= ai maestri di casa Maitre d'Hotel .

L'allegato Nr. 3 b e' sostituito dal seguente :

TABELLA PAGA MENSILE SPETTANTE AL PERSONALE DI STATO MAGGIORE

G r a d o	Fino a 4500 T.D.W.	da 4500 a 7500 T.D.W.	da 7501 ad oltre T.D.W.
Lungo Corso			
Capo Macchinista	3.457.-	3.547.-	3.726.-
1.Ufficiale e 1.Macchinista	2.754.-	2.884.-	3.009.-
2.Ufficiale e 2.Macchinista	2.260.-	2.380.-	2.505.-
3.Ufficiale e 3.Macchinista	2.020.-	2.140.-	2.260.-
Gran Cabotaggio			
Capo Macchinista	3.249.-	3.364.-	3.457.-
1.Ufficiale e 1.Macchinista	2.505.-	2.630.-	2.754.-
2.Ufficiale e 2.Macchinista	~~xxxx~~.-	~~xxxx~~.-	~~xxxx~~.-
	2.140.-	2.260.-	2.380.-
3.Ufficiale e 3.Macchinista	1.895.-	2.020.-	2.140.-
Mediterraneo			
Capo Macchinista	2.754.-	2.884.-	3.129.-
1.Ufficiale e 1.Macchinista	2.140.-	2.260.-	2.380.-
2.Ufficiale e 2.Macchinista	1.895.-	2.020.-	2.140.-
3.Ufficiale e 3.Macchinista	-	1.895.-	2.020.-

La paga sara' corrisposta sotto deduzione delle trattenute contrattua= li di legge .

4652

QUOTA INTEGRAZIONE VITTO

I'indennità' corrisposta per quota integrazione vitto da L. 3.- al giorno per i sottufficiali viene aumentata a L. 6.- al giorno, per il resto del personale di bassa forza da L. 2.- al giorno a L. 4.- al giorno ; per il personale di Stato Maggiore da L. 5.- al giorno a L. 10.- al giorno .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La paga sara' corrisposta sotto deduzione delle trattenute contrattua-
li di legge .
Spettera' un soprasoldo mensile di L, 23.= ai carpentieri,di L. 41.-
agli addetti ai verricelli, ai capi stiva,ai magazzinieri,ai pennesi
ai timonieri,ai capi guardia ed agli ingrassatori .
L. 28.= ai maestri di casa Maitre d'Hotel .

D'allegato Nr. 3 b e' sostituito dal seguente :

TABELLA PAGA MENSILE SPETTANTE AL PERSONALE DI STATO MAGGIORE

Grado	Fino a 4500 T.D.W.	da 4500 a 7500 T.D.W.	da 7501 ad oltre T.D.W.
Lungo Corso			
Capo Macchinista	3.457.-	3.547.-	3.726.-
1.Ufficiale e 1.Macchinista	2.754.-	2.884.-	3.009.-
2.Ufficiale e 2.Macchinista	2.260.-	2.380.-	2.505.-
3.Ufficiale e 3.Macchinista	2.020.-	2.140.-	2.260.-
Gran Cabotaggio			
Capo Macchinista	3.249.-	3.364.-	3.457.-
1.Ufficiale e 1.Macchinista	2.505.-	2.630.-	2.754.-
2.Ufficiale e 2.Macchinista	1x8[illegible].-	XXXXX.-	XXXXX-
	2.140.-	2.260.-	2.380.-
3.Ufficiale e 3.Macchinista	1.895.-	2.020.-	2.140.-
Mediterraneo			
Capo Macchinista	2.754.-	2.884.-	3.129.-
1.Ufficiale e 1.Macchinista	2.140.-	2.260.-	2.389.-
2.Ufficiale e 2.Macchinista	1.895.-	2.020.-	2.140.-
3.Ufficiale e 3.Macchinista	-	1.895.-	2.020.-

La paga sara' corrisposta sotto deduzione delle trattenute contrattua-
li di legge . 4632

QUOTA INTEGRAZIONE VITTO

L'indennità' corrisposta per quota integrazione vitto da L. 3.- al giorno per i sottufficiali viene aumentata a L. 6.- al giorno, per il resto del personale di bassa forza da L. 2.- al giorno a L. 4.- al giorno ; per il personale di Stato Maggiore da L. 5.- al giorno a L. 10.- al giorno .

INDENNITA' GIORNALIERA DI PRESENZA

Questa indennita' rimane invariata e viene corrisposta nella misura seguente :

a) uomini sopra i 18 anni
Stato Maggiore . . . . . L. 15.- al giorno
Sottufficiali e bassa forza . . ." 10.- " "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) donne e uomini minori ai 18 anni .
Stato Maggiore . . . . . .I. 8.- al giorno
Sottufficiali e Basse Forze . . . . ." 6.- al giorno

IL MINISTRO DELLA MARINA

Visto l'art. 7 del R.D.L. 26 Dicembre N. 2164, convertito nella Legge 10 Giugno 1937 N. 1096, recante norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale navigante e degli Uffici Amministrativi delle Societa' esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale ;

Visto il regolamento organico approvato con Decreto del Ministero delle Comunicazioni 30 Giugno 1937 per il personale di Stato Maggiore e navigante delle Societa' Anonime di Navigazione "Italia", Lloyd Triestino", "Tirrenia", "Adriatica" e le norme integrative per i Comandanti delle Societa' stesse .

Visti i vigenti contratti di arruolamento ;

Visti i decreti del Ministro delle Comunicazioni 21 Marzo 1939 e 31 Marzo 1940 relativo agli adeguamenti salariali per il personale navigante delle Societa' ~~esercenti~~ esercenti linee di preminente interesse nazionale ;

Visto il R.D.L. 7 Dicembre 1943 N. 23/B relativo all'aumento delle retribuzioni dei prestatori d'opera ;

Visto il R.D.L. 1 Novembre 1943 N 4/B relativo al passaggio, durante lostato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato del Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina ;

Ritenuto che occorre procedere all'aumento delle retribuzioni al personale navigante dipendente dalle Societa' ~~dis~~ di preminente interesse nazionale

D E C R E T A

4651

Art. 1

Al personale di Stato Maggiore Navigante, compresi i Comandanti, gli Allievi, dipendenti dalle Societa' Anonima di Navigazione "Italia", "Orient" ex"Lloyd Triestino", "Tirrenia", "Adriatica" e' concesso, a decorrere dal 1.Novembre 1943 un aumento salariale secondo i criteri stabiliti negli articoli seguenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IL MINISTRO DELLA MARINA

Visto l'art. 7 del R.D.L. 26 Dicembre N. 2154, convertito nella Legge 10 Giugno 1937 N. 1096, recante norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale navigante e degli Uffici Amministrativi delle Societa' esercenti Linee di navigazione di preminente interesse nazionale ;

Visto il regolamento organico approvato con Decreto del Ministero delle Comunicazioni 30 Giugno 1937 per il personale di Stato Maggiore e navigante delle Societa' Anonime di Navigazione "Italia", Lloyd Triestino", "Tirrenia", "Adriatica" e le norme integrative per i Comandanti delle Societa' stesse ;

Visti i vigenti contratti di arruolamento ;

Visti i decreti del Ministro delle Comunicazioni 21 Marzo 1939 e 31 Marzo 1940 relativo agli adeguamenti salariali per il personale navigante delle Societa' ~~esercenti~~ esercenti Linee di preminente interesse nazionale ;

Visto il R.D.L. 7 Dicembre 1943 N. 23/B relativo all'aumento delle retribuzioni dei prestatori d'opera ;

Visto il R.L.I. 1 Novembre 1943 N 4/B relativo al passaggio, durante lostato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato del Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina ;

Ritenuto che occorre procedere all'aumento delle retribuzioni al personale navigante dipendente dalle Societa' ~~dis~~ di preminente interesse nazionale

D E C R E T A

4651

Art. 1

Al personale di Stato Maggiore Navigante, compresi i Comandanti, gli Allievi, dipendenti dalle Societa' Anonima di Navigazione "Italia", "Orient" ex "Lloyd Triestino", "Tirrenia", "Adriatica" e' concesso, a decorrere dal 1. Novembre 1943 un aumento salariale secondo i criteri stabiliti negli articoli seguenti

Art. 2

Per il personale di Stato Maggiore di ruolo, compresi i Comandanti, l'aumento sara' determinato con l'applicazione dei seguenti coefficienti

Sulle prime Lire 1.000.= mensili e frazione il 70%

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sulle seconde	L.1.000	mensili	e frazioni	il	60%
Sulle terze	L.1.000	"	"	"	50%(30%)
sulle quarte	L.1.000	"	"	"	20%
sulle quinte	L.1.000	"	"	"	10%

sull'ammontare complessivolordo risultante dalla somma dei seguenti elementi maggiorati ai sensi dei Decreti del Ministero delle Comunicazioni 21 Marzo 1939 e 31 Marzo 1940 .

a) paga (art. 19 Reg.Org.tab. N. 1)
b) indennita' di grado,oppure per i terzi ufficiali, aggiunto servizio passeggeri(art. 19 Reg. Org.e tabelle N.i 2.4.6)
c) eventuali assegni ad personam (art. 19 Reg.Org.)
d) indennita' di divisa (art. 20 Reg.Org tab.N.9)
e) indennita' di direzione sanitaria (tab. N.8)
f) soprasoldi mensili di cui alle tabelle N.3 e N.7
g) indennita' di linea di cui alla tabella N.5

Non un aumento deve essere applicato all'ammontare complessivo di detti elementi eccedente le Lit. 5.000 mensili .

Art. 3

Indipendentemente dagli aumenti di cui agli art. 1 e 2 e dai limiti da quest'ultimo fissati e con la stessa decorrenza,sono pure aumentati del 70%

a) ,I compensi per lavoro straordinario, di cui all'art. 23 del Reg. Org. e alla tabella N. 10 .
b) la diaria per le missioni di cui alla lettera d) dell'art.46 Reg.Org. e tabella Nr. 12 ,
c) l'indennita' di cui all'art. 49 del Reg.Org. per il caso di cambiamento di porto capolinea e l'indennita' di trasporto bagaglio di cui all'art.stesso e alla tabella Nr.13 ,
d) la valutazione convenzionale della pensione,di cui alla tabella Nr.11 ;

Art. 4

Al personale di stato Maggiore non di ruolo ed agli 4650
vi e' concesso l'aumento nella misura indicata nell'art.2,con la applicazione dei coefficienti e con le limitazioni in esso stabilite, a decorrere dal 1.Novembre 1943,nulla retribuzione spettante ai termini dei contratti di arruolamento applicati o sulla retribu=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sull'ammontare complessivolordo risultante dalla somma dei seguenti elementi maggiorati ai sensi dei Decreti del Ministero delle Comunicazioni 21 Marzo 1939 e 31 Marzo 1940 .

a) paga (art. 19 Reg.Org.tab. N. 1)
b7 indennita' di grado,opoure per i terzi ufficiali, aggiunto servizio passeggeri(art. 19 Reg.Org.e tabelle N.i 2.4.6)
c) eventuali assegni ad personam (art. 19 Reg.Org.)
d) indennita' di divisa (art. 20 Reg.Org tab.N.9)
e) indennita' di direzione sanitaria (tab. N.8)
f) soprasoldi mensili di cui alle tabelle N.3 e N.7
g) indennita' di linea di cui alla tabella N.5

Nessun aumento deve essere applicato all'ammontare complessivo di detti elementi eccedente le Lit. 5.000 mensili .

Art. 3

Indipendentemente dagli aumenti di cui agli art. 1 e 2 e dai limiti da quest'ultimo fissati e con le stesse decorrenze,sono pure aumentati del 70%

a) I compensi per lavoro straordinario, di cui all'art. 23 del Reg. Org. e alla tabella N. 10 .
b) la diaria per le missioni di cui alla lettera d) dell'art.46 Reg.Org. e tabella Nr. 12 ,
c) l'indennita' di cui all'art. 49 del Reg.Org. per il caso di cambiamento di porto capolinea e l'indennita' di trasporto bagaglio di cui all'art.stesso e alla tabella Nr.13 ,
d) la valutazione convenzionale delle pratiche,di cui alla tabella Nr.14 ;

Art. 4

Al personale di Stato Maggiore non di ruolo ed agli 4650
vi e' concesso l'aumento nella misura indicata nell'art.2,con le applicazione dei coefficienti e con le limitazioni in esso stabilite, a decorrere dal 1.Novembre 1943,sulla retribuzione spettante ai termini dei contratti di arruolamento applicati o sulla retribuzione di fatto percepita.

Art.5 -

Con decorrenza indicata nell'art.1,l'importo delle paghe e dei relativi accessori a carattere continuativo spettanti al personale di bassa forza di qualunque categoria e grado arruolati dalle Società di cui al detto articolo,é aumentato nella misura indicata nell'art.2 con l'applicazione dei coefficienti e con le limitazioni in esso stabilite.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 6

Il Decreto di questo Ministero in data 6/4/44 relativo all'aumento delle retribuzioni al personale navigante dipendente dalle Società di preminente interesse nazionale, è abrogato e sostituito dal presente Decreto.

IL MINISTRO
f.to D. COURTEN

Roma, li 20 Ottobre, 1944

ADEGUAMENTI SALARIALI PERSONALE NAVIGANTE AZIENDE ARMATRICI DI NAVI LIBERE DA CARICO

L'anno 1945, il giorno 23 del mese di marzo, fra l'Unione Armatori italiani, rappresentata dal suo Segretario, Com.te Teodoro Positani, debitamente autorizzato e la Federazione Italiana Lavoratori del Mare, rappresentata dai Sigg/Curato, Capo Giuseppe e Coste cap. Salvatore, è intervenuto il seguente accordo

Art. 1) - In considerazione all'aumento subito dal costo della vita a decorrere dal 1. Febbraio 1945 sarà concesso al personale navigante sia di Stato Maggiore che di Bassa Forza, compresi i Comandanti, imbarcati su navi dell'armamento libero da carico, per il periodo di effettivo imbarco, una indennità temporanea straordinaria mensile comprensiva dello indennità di caro-pane prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 22 Febbraio 1945, N. 38 nella misura seguente :

a) personale di Stato Maggiore compresi i Comandanti e gli allievi . . . . . L. 2.100.=
b) sottufficiali . . . . . " 2,400.=
c) restante personale di Bassa Forza . . . . " 2,700.=

4619

Art. 2) - A partire dal 1. Febbraio 1945 il premio di operosità previsto per il personale di Stato Maggiore dall'art. 39 del contratto nazionale di lavoro 21 marzo 1931 per l'arruolamento degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico superiori a 50 tonnellate di stazza lorda, sarà elevato rispettivamente dal 6 al 12% e dall'8 al 16% delle paghe base in vigore al 31 Gennaio 1945 .

Con la stessa decorrenza il compenso per lavoro straordinario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IL MINISTRO
f.to DE COURTEN

Roma, li 20 Ottobre,1944

ADEGUAMENTI SALARIALI PERSONALE NAVIGANTE AZIENDE ARMATRICI DI NAVI LIBERE DA CARICO

L'anno 1945,il giorno 23 del mese di marzo,fra l'Unione Armatori italiani,rappresentata dal suo Segretario, Com.te Teodoro Rositani,debitamente autorizzato e la Federazione Italiana Lavoratori del Mare,rappresentata dai Sigg/Curato,Cap.Giuseppe e Costa cap.Salvatore,e' intervenuto il seguente accordo

Art. 1) - In considerazione all'aumento subito dal costo della vita a decorrere dal 1.Febbraio 1945 sara' concesso al personale navigante sia di Stato Maggiore che di Bassa Forza,compresi i Comandanti,imbarcati su navi dell'armamento libero da carico ,per il periodo di effettivo imbarco, una indennita' temporanea straordinaria mensile comprensiva dello indennita' di caro-pane prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 22 Febbraio 1945, N. 38 nella misura seguente :

a) personale di Stato Maggiore compresi i Comandanti e gli allievi . . . . . L. 2.100.=
b) sottufficiali . . . . . " 2,400.=
c) restante personale di Bassa Forza . . . . " 2,700.=

4649

Art. 2) - A partire dal 1.Febbraio 1945 il premio di operosita' previsto per il personale di Stato Maggiore dall'art. 39 del contratto nazionale di lavoro 21 marzo 1931 per l'arruolamento degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico superiori a 50 tonnellate di stazza lorda,sara' elevato rispettivamente dal 6 al 12% e dall'8 al 16% delle paga base in vigore al 31 Gennaio 1945 .

Con la stessa decorrenza il compenso per lavoro straordinario previsto dal medesimo articolo del contratto d'arruolamento anzidetto per il personale di bassa forza sara' elevato :

Sottufficiali . . . . . da L. 4,40 a L. 14.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bassa Forza (esclusi i giovinotti,
mozzi,garzoni e piccoli) . . . da L. 3,30 a L. 13.-
Giovinotti,mozzi,garzoni e piccoli" " 2,30 " " 12.-

Art. 3) La misura della pratica convenzionale prevista dall'art. 46 del contratto di arruolamento indicato all'art. 2 e' costituita a partire dal 1.Febbraio 1945 dalla seguente :

Comandante,padrone al comando e capo macchinista L. 50.giorn.
Ufficiali di coperta e di macchina . . . . . " 45.- "
Sottufficiali . . . . . " 35.- "
Restante personale di bassa forza . . . . . " 30.- "

Art. 4) A modifica delle disposizioni vigenti,l indennita' di presenza e carovita saranno considerate come retribuzioni agli effetti delle ferie dei riposi compensativi e del trattamento di quiescenza.

Per quest ultimo con le modalita' ed i limiti di cui all'art. successivo .

L'indennita' prevista dall'art. 1 del presente accordo sara' tenuta distinta dalle retribuzioni e non sara' considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro.Essa non sara' soggetta a ritenute o contributi di carattere sociale od assicurativo.

Art. 5) Per il personale sbarcato successivamente al 16 Febbraio 1945 le indennita' da corrispondersi in caso di risoluzione delle convenzioni di arruolamento sara' commutata come appresso :

1) per l'anzianita' naturale fino al 31/12/43 l'indennita' sara' commisurata alla retribuzione in atto al 31/12/944 e cioe' sulla base delle paga,pratica e indennita' fisse con l'esclusione delle indennita' di presenza e di quella di carovita di cui al decreto 2 Novembre 1944 N. 393 .

2) Per l'anzianita' maturata successivamente al 31/12/43, l'indennita' sara' commisurata considerando la retribuzione comprensiva anche della indennita' di presenza e delle indennita' di carovita,con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31/12/44.

Art 6) Ai fini del computo delle indennita' temporanea spettante in casi di assistenza per infortunio malattia e delle rendite spettanti in caso di invalidita' permanente o morte derivante da infortunio,la retribuzione sara' maggiorata di una somma pari ad 1/5 delle indennita' di rischio di guerra a decorrere dal 1. Febbraio 1945 .

4648

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 3) La misura della pratica convenzionale prevista dall'art. 46 del contratto di arruolamento indicato all'art. 2 è costituita a partire dal 1.Febbraio 1945 dalle seguenti :

Comandante,padrone al comando e capo macchinista	L.	50.-giorn.
Ufficiali di coperta e di macchina	"	45.- "
Sottufficiali	"	35.- "
Restante personale di bassa forza	"	30.- "

Art. 4) A modifica delle disposizioni vigenti,l'indennità di presenza e carovita saranno considerate come retribuzioni agli effetti delle ferie dei riposi compensativi e del trattamento di quiescenza.

Per quest ultimo con le modalità ed i limiti di cui all'art. successivo .

L'indennità' prevista dall'art. 1 del presente accordo sarà tenuta distinta dalle retribuzioni e non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro.Essa non sarà soggetta a ritenute o contributi di carattere sociale ed assicurativo.

Art. 5) Per il personale imbarcato successivamente al 16 Febbraio 1945 le indennità' da corrispondersi in caso di risoluzione delle convenzioni di arruolamento sarà' commutata come appresso :

1) per l'anzianità' naturale fino al 31/12/43 l'indennità' sarà' commisurata alla retribuzione in atto al 31/12/944 e cioè' sulla base delle paga,pratica e indennità' fisse con l'esclusione della indennità' di presenza e di quella di carovita di cui al decreto 2 Novembre 1944 N. 303 .

2) Per l'anzianità' maturata successivamente al 31/12/43, l'indennità' sarà' commisurata considerando la retribuzione comprensiva anche della indennità' di presenza e della indennità' di carovita,con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31/12/44.

4648

Art 6) Ai fini del computo della indennità' temporanea spettante in caso di assistenza per infortunio malattia e della rendita spettante in caso di invalidità' permanente o morte derivante da infortunio,la retribuzione sarà' aggiornata di una somma pari al 1/5 della indennità' di rischio di guerra a decorrere dal 1. Febbraio 1945 .

Art. 7) Il presente accordo avrà' la durata di quattro mesi decorrendo dal 1. Febbraio 1945 e s'intenderà' rinnovato di quattro in quattro mesi, se non verrà' denunciato da una delle parti stipulanti un mese prima della scadenza.

Letto,confermato e sottoscritto come appresso :

p. la Unione fra Armatori Italiani p.la Fed.Ital.Lavoratori d.Mare
il Segretario f.to T.Mositani f.to Curreto, f.to Costa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDENNITA' RISCHIO GUERRA EQUIPAGGI NAVI INOPEROSE

L'anno 1945,il giorno 19 Aprile,in Roma, fra la Unione Armatori Italiani rappresentata dal suo Segretario Com.to Teodoro Rositani , debitamente autorizzato e la FederazioneItaliana Lavoratori del Mare, - rappresentata dai Sigg/ Curato cap.Giuseppe e Costa cap.Salvatore,e' intervenuto il seguente accordo :

Art. 1) - Con decorrenza dal 1. Aprile 1945 a tutti gli equipaggi delle navi dell'armamento libero,sia di carico, sia da passeggeri,inoperose nei porti nazionali,l'indennita'-rischio guerra,stabilita dall'art. 1 del contratto collettivo 22 Luglio 1940 e successivi contratti e provvedimenti aggiuntivi,sara' corrisposto nella misura percentuale del 45%,da computarsi sullo stipendio e paga tabellare,o di fatto percepito,con esclusione della pratica e degli emolumenti di qualsiasi natura anche se fissi e continuativi .

Art. 2) - Ai fini dell'applicazione del presente contratto per navi inoperose s'intendono le navi prive di contratto di noleggio, anche se in armamento completo ,mentre sono da considerarsi come viaggianti le navi noleggiate anche per il periodo di scalo nei porti,e le navi requisite per tutto il periodo della requisizione .

Art. 3) - Nel caso in cui gli equipaggi di navi inoperose in porti nazionali abbiano percepito nel periodo anteriore al 1.Aprile 1945 la indennita' rischio guerra nella misura stabilita per gli equipaggi delle navi viaggianti o in misura comunque superiore al dovuto,non sara' operata alla azienda armatrice rivalsa nei confronti dei marittimi .

Il presente accordo avra' vigore per lo stesso periodo in cui avranno vigore le disposizioni del bando del 1.Novembre 1943,N. 12,riguardante la corresponsione alle navi mercantili,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie speciale - del 27 Novembre 1943 N. 3/1.

Letto,confermato e sottoscritto come appresso .

4617

p.la Unione fra Armatori Italiani
f.tà Teodoro Rositani

p.la Federazione Italiana
Lavoratori del Mare
f.tà Giuseppe Curato
" Salvatore Costa

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785021

L'anno 1945,il giorno 19 Aprile,in Roma, fra la Unione Armatori Italiani rappresentata dal suo Segretario Com.to Teodoro Rositani , debitamente autorizzato e la FederazioneItaliana Lavoratori del Mare, rappresentata dai Sigg/ Curato cap.Giuseppe e Costa cap.Salvatore,e' intervenuto il seguente accordo :

Art. 1) - Con decorrenza dal 1. Aprile 1945 a tutti gli equipaggi delle navi dell'armamento libero,sia da carico, sia da passeggeri,ancorate nei porti nazionali,l'indennita'rischio guerra,stabilita dall'art. 1 del contratto collettivo 22 Luglio 1940 e successivi contratti e provvedimenti nelle ipotesi,sara' corrisposta nella misura percentuale del 45%, da computarsi sullo stipendio o paga tabellare,o di fatto percepita,con esclusione delle paghette e degli assegnamenti di qualsiasi natura anche se fissi e continuativi .

Art, 2) - Ai fini dell'applicazione del presente contratto per navi ancorate s'intendono le navi prive di contratto di noleggio, anche se in armamento completo ,mentre sono da considerarsi come viaggianti le navi noleggiate anche per il periodo di sosta nei porti,e le navi requisite per tutto il periodo della requisizione .

Art. 3) - Nel caso in cui gli equipaggi di navi ancorate in porti nazionali abbiano percepito nel periodo anteriore al 1.Aprile 1945 la indennita' rischio guerra nella misura stabilita per gli equipaggi delle navi viaggianti e in misura comunque superiore al dovuto,non sara' operata dalla azienda armatrice rivalsa nei confronti dei marittimi .

Il presente accordo avra' vigore per lo stesso periodo in cui avranno vigore le disposizioni del bando del 1.Novembre 1943,N. 12,riguardante la corresponsione delle navi mercantili,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie speciale - del 27 Novembre 1943 N. 3/3.

Letto,confermato e sottoscritto come appresso .

4647

p.la Unione fra Armatori Italiani
f.tà Teodoro Rositani

p.la Federazione Italiana
Lavoratori del Mare
f.tà Giuseppe Curato
" Salvatore Costa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0796

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BEST COPY POSSIBLE

Bando del 1. Novembre 1943 N. 12

INDENNITA' PER RISCHI DI GUERRA AGLI EQUIPAGGI DELLE NAVI MERCANTILI (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Ediz. speciale del 27 Novembre 1943 N.3/2)

Noi Cavaliere di Gran Croce
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comando Supremo 30 Settembre 1943, n. 137 A.C. col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi ;

Visti gli artt. 16 e 17 della legge di guerra approvata con R.D. 8 Luglio 1943, col quale la indennità rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi appartenenti alle Società di preminente interesse nazionale ed addette a viaggi in zone del Mare Mediterraneo a ponente del 36.o parallelo e lungo le coste della Grecia al ponente del 40.o parallelo vengono elevate, per alcune categorie di personale, dal 196% al 246% e per le altre categorie dal 200% al 250% ;

ritenuta l'urgente necessità di equiparare il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili ;

ORDINIAMO

Art. 1

L'indennità per rischi di guerra a favore degli equipaggi delle navi mercantili nazionali addette al traffico anche se appartenenti a Società di preminente interesse nazionale, e qualunque sia la zona di mare in cui le navi stesse compiono la navigazione, viene aumentata del 250% sulle retribuzioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro o Regolamenti Organici .

4646

Art.2

Il presente bando ha effetto dal 1.Novembre 1943 e cesserà di aver vigore con la data che sarà stabilita con successivo disposi-vo.

Esso sarà pubblicato mediante affissi no all'albo delle Autorità Marittime di Porto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDENNITA' PER RISCHI DI GUERRA AI COMPONENTI DEGLI EQUIPAGGI DELLE NAVI MERCANTILI (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Numero Speciale del 27 Novembre 1943 N.3/3)

Noi Cavaliere di Gran Croce
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Commissario della Forza Armata 30 Settembre 1943, N. 187 A.C. col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi ;

Visti gli art. 16 e 17 della legge di guerra approvata con R.D. 8 Luglio 1943, sul quale la indennità rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi appartenenti alla Società di preminente interesse nazionale ed addetti a viaggi in zone del Mare Mediterraneo al disotto del 38.o parallelo e lungo le coste della Grecia al disotto del 40.o parallelo vengono elevate, per alcune categorie di personale, dal 100% al 200% e per le altre categorie dal 200% al 250% ;

Ritenuta l'urgente necessità di equiparare il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili ;

O R D I N A

Art. 1

L'indennità per rischi di guerra a favore degli equipaggi delle navi mercantili nazionali addette al traffico anche se non appartenenti a Società di preminente interesse nazionale, e qualunque sia la zona di mare in cui le navi stesse compiono la navigazione, viene aumentata del 250% sulle retribuzioni dai contratti nazionali collettivi di lavoro e Regolamenti Organici.

4615

Art.2

Il presente bando ha effetto dal 1.Novembre 1943 e cesserà di aver vigore con la data che sarà stabilita con successive disposizioni.

Esso sarà pubblicato mediante affissione all'albo delle Capitanerie di Porto.

Dal Comando Supremo 1.Novembre 1944

f.to Ambrosio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DELLE ISTRUZIONI DEL COMANDO ITALIANO GESTIONE NAVI IN BASE ALLE NO. [illegible]
A TUTTI I PIROSCAFI E MOTONAVI IN SUA GESTIONE

=========

C i r c o l a r i s

6) C.1.6 Indennità di carovita

In applicazione del D.L.L. 2/11/44 N. 303, i competenti organi sindacali con accordo del 17/2/45 hanno convenuto di estendere al personale navigante della marina libera - ed a richiesta anche quello addetto a piroscafi a vela, le disposizioni relative all'indennità di carovita, come qui riprodotte :

L'indennità di carovita ha decorrenza dal 16 Agosto 1944 .

Le sue misure giornaliere (quelle mensili si ottengono moltiplicando quelle giornaliere per 30 indipendentemente dal numero dei giorni che compongono il mese) , sono :

L. 30.= fino a L. 3.600 mensili di retribuzione ;
" 20.= da L. 3.602 a L. 5.000 mensili di retribuzione ;
" 10.= da Lire 5.001 ed oltre mensili di retribuzione ;
" 15.= per ragazzi non superiori ai 18 anni di età .

Per retribuzione va intesa, nel nostro settore, il complesso di paga, pensione, e convenzionale, indennità fisse di carattere indennità di presenza .

In base agli importi dei detti elementi, e quindi possibile precisare che l'indennità carovita è dovuta nelle misure mensili qui elencate :

Allievi e personale di B.M. in qualunque caso Lire 900.=
Ragazzi fino a 18 anni . . . . . " 450.=
Personale di B.M. escluso gli allievi . . . . . " 300.=

Dall 1.2.1945 :
Capitano e personale di coperta e Cap.macchinista
Se sulle navi con tabella paghe superiore di lusso
corsa . . . . . Lire 300.=
se su navi con differente tabella paga . . . " 600.=
Secondi . terzi ufficiali, secondi e terzi
macchinisti . . . . . " 900.=

4615

L'indennità carovita non è soggetta a contribu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In applicazione del D.L.L. 2/11/44 N. 303, i competenti organi sindacali con accordo del 17/2/45 hanno convenuto di costituire, a decorrere dalla prima liberazione - di ciascuna provincia, dalla cessazione delle ostilità, le seguenti voci, che propongono anche a valere, le disposizioni del citato D.L. all'indennità di carovita, come qui riprodotte :

D'indennità di carovita da corrispondersi dal 16 agosto 1944 .

La sua misura giornaliera (quella mensile e' pari a 30 volte quella giornaliera), indipendentemente dal numero dei giorni che compongono il mese), e' pari a :

L. 30.= fino a L. 3.600 mensili di retribuzione ;
" 20.= da L. 3.602 a L. 5.000 mensili di retribuzione ;
" 10.= da Lire 5.001 ed oltre mensili di retribuzione ;
" 15.= per ragazzi non superiori ai 18 anni di eta'.

Per retribuzione va intesa, nel suo stretto settore, il complesso di paga, pratica, convenzionale, indennita' fisse di carattere indennita' di presenza.

In base agli importi di detti elementi, e' quindi possibile precisare che l'indennita' carovita e' dovuta nelle misure mensili qui elencate :

Allievi e personale di S.P. in qualunque caso Lire 300.-
Ragazzi fino a 18 anni . . . . . " 450.-
Personale di S.M.esclusi gli allievi . . . . . " 900.-

Dall 1.2.1945 :
Capitani e personale del comando e Direttori macchinisti
Secondi ufficiali su navi con tabella paghe superiore di lungo
corso . . . . . Lire 300.-
se su navi con differente tabella paga . . . " 600.-
Secondi e terzi ufficiali, secondi e terzi
macchinisti . . . . . " 600.-

4615

L'indennita' carovita non e' soggetta a contributi e ritenute di carattere sociale od assicurativo e non e' computabile a alcun effetto come facente parte del salario e delle stipendi - salvo nel caso indennita' sostitutive ferie, ripos compensativi non turnati e non fruiti e nel caso d'indennita' di sovra - provvisti - esclusa la R.M. e contributi straordinari 2% per 1944 e invece assoggettata all'imposta di R.M. cat. c/2 e complementare a decorrere dal 1.Gennaio 1945 .

O m i s s i s

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0801

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 Corps
Labor Division

29 - Lavoro

Ref: 130/AMG/LAB/405/559 Trieste, 26 febbraio 1946

Subject: Accordo per l'erogazione gratifica natalizia

To: ASSOCIAZIONE ARMAMENTO DI LINEA - Trieste

ASSOCIAZIONE ARMATORI GIULIANI NAVI DA CARICO - Trieste

SINDACATO DIRIGENTI AZIENDE MARITTIME - Trieste

1.- Visto l'accordo stipulato il giorno 31 dicembre 1945 in Trieste tra l'Associazione Armamento di Linea e l'Associazione Armatori Giuliani Navi da Carico da una parte e il Sindacato Dirigenti Aziende Marittime dall'altra, relativo all'erogazione della gratifica natalizia ordinaria e straordinaria pro 1945 ai capitani al comando dell'armamento libero.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale Nº 4,

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione dell'accordo predetto.

4614

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

JAMES J. CANTILLI
Capt. Infatry
Labor Officer

Copia a: Labor Sub-Commission
Labor Division - Trieste
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste
Ufficio del Lavoro - Trieste
Prefettura - Trieste

0802

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'anno 1945, addì 31 dicembre, fra l'Associazione dell'Armamento di Linea e l'Associazione Armatori Giuliani Navi da Carico rappresentate dal loro Direttore Dott. Giuseppe BUDINI al presente atto debitamente autorizzato da una parte, e

il Sindacato Dirigenti Aziende Marittime, rappresentato dal suo Presidente Dott. Ing. Arturo BARPI, debitamente autorizzato dall'altra,

esaminate le modalità della corresponsione della gratifica natalizia, ordinaria e di quella straordinaria relativa all'anno 1945 al personale navigante alle dipendenze delle Società armatrici libere,

è stato stabilito quanto segue:

1) Ai capitani al comando arruolati a salario fisso e imbarcati su piroscafi, motonavi, motovelieri e velieri, la gratifica natalizia ordinaria relativa all'anno 1945 sarà corrisposta in ragione di una mensilità di paga, indennità fisse, valore convenzionale della panatica, indennità di carovita e indennità di presenza.

2) Al personale suindicato sarà inoltre concessa una gratifica straordinaria ragguagliata all'importo di una mensilità della indennità temporanea straordinaria mensile ammontante a L. 2.100.-

3) La gratifica ordinaria e quella straordinaria verranno corrisposte ai capitani al comando imbarcati da almeno due settimane alla data del presente accordo, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco, col minimo di quattro dodicesimi.
Le frazioni di mese saranno computate proporzionalmente.

4) I capitani al comando che alla data del presente accordo risultino sbarcati posteriormente al 30 novembre 1945, sempre che abbiano compiuto due settimane di imbarco, avranno diritto ai ratei di gratifica straordinaria per i mesi di servizio prestati nel corso dell'anno 1945, con un minimo di quattro dodicesimi.

5) Per i periodi di imbarco posteriori alla data del presente accordo e per tutto l'anno 1946 sarà corrisposta la gratifica ordinaria e quella straordinaria come sopra indicato.

Il presente accordo non si applica ai capitani al comando cui venga corrisposta l'indennità temporanea di adeguamento salariale.

4643

p. ASSOCIAZIONE DELL'ARMAMENTO DI LINEA
e
p. ASSOCIAZIONE ARMATORI GIULIANI NAVI DA CARICO
(Dott. Giuseppe Budini)

p. SINDACATO DIRIGENTI AZIENDE MARITTIME
(Dott. Ing. Arturo Barpi)

19.2.46/1900

0803

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 Corps
Labor Division

Ref.: 13C/AMG/LAB/405/560 Trieste, 26 febbraio 1946

Subject: Approvazione accordo salariale.

To: SOCIETA' TREZZA AN. - VERONA - Filiale di - Trieste

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO - Trieste

SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI IMPOSTE DI CONSUMO DI - Trieste.

1. Visto l'accordo stipulato il giorno 11 febbraio 1946 in Trieste tra la "Società Trezza An. - Verona" da una parte e la Camera Confederale del Lavoro nonchè il Sindacato Provinciale Lavoratori Imposte di Consumo dall'altra, costituente appendice all'accordo integrativo del 29 dicembre 1945 e relativo agli aumenti biennali di carriera.

2. Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3. Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N°4

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione dell'accordo predetto.

4642

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

JAMES J.CANTILLI
Capt. Infantry
Labor Officer

Copia a: Labor Sub-Commission
Labor Division - Trieste
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste
Ufficio del Lavoro - Trieste
Prefettura - Trieste.

0804

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

APPENDICE all'accordo integrativo del 29 dicembre 1945 per adeguamento di indennità diverse al personale dell'azienda di Trieste della "Società Trezza - Verona"

L'anno 1946, il giorno 11 febbraio 1946 in Trieste, presso la sede delle Camera Confederale del Lavoro di Trieste e Provincia, via Machiavelli n. 1, sono convenuti i signori:

dott. Attilio TOSONI - quale procuratore della "Società Trezza - Verona "

dott. Gino SFERZA - in rappresentanza della Camera Confederale del Lavoro di Trieste e Provincia

Gioacchino GERMELLI - in rappresentanza del "Sindacato Provinciale Lavoratori delle imposte di consumo di Trieste."-

---

A completamento di quanto stabilito dall'accordo integrativo del 29 dicembre 1945 per l'adeguamento di indennità diverse al personale dell'azienda di Trieste della "Società Trezza - Verona" si è convenuto, di comune accordo fra le parti interessate, di estendere, come qui sotto viene precisato, il beneficio degli aumenti biennali di carriera di cui al punto E) del suddetto accordo.-

A tutti gli impiegati cui, per non essere stati assunti con il Contratto aziendale dd. Trieste 23.12.1924, non spettava il diritto ad aumenti biennali di carriera, verrà corrisposto un primo aumento biennale:

a) - con effetto dal 1° luglio 1945, se a tale data risulteranno in servizio presso l'azienda da oltre 4 anni, e

b) - se in servizio da un periodo di tempo inferiore ai 4 anni, al compimento del 4° anno di servizio.-

Il trattamento di cui al punto b) spetterà sia al personale di nuova assunzione che a quello trasferito da altre aziende.-

p.p. SOCIETA' TREZZA
AZIENDA DI TRIESTE

4611

0805

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3946.

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 Corps
Labor Division

Ref.: 13C/AMG/LAB/403/540 Trieste, 16 febbraio 1946

Subject: Approvazione accordo salariale.

To: ASSOCIAZIONE ARMAMENTO DI LINEA - Trieste
ASSOCIAZIONE ARMATORI GIULIANI NAVI DA CARICO - Trieste

SINDACATO PROVINCIALE GIULIANO LAVORATORI DEL MARE - Trieste
SINDACATO UNICO MARITTIMI E PORTUALI - Trieste

1. Visto l'accordo stipulato il giorno 4 gennaio 1946 in Trieste tra l'Associazione Armamento di Linea e l'Associazione Armatori Giuliani Navi da Carico da una parte e il Sindacato Provinciale Giuliano Lavoratori del Mare nonchè il Sindacato Unico Marittimi e Portuali dall'altra, relativo alle modifiche all'accordo stipulato tra le dette Organizzazioni sindacali il 9.10.1945 relativamente al trattamento economico del personale occupato su rimorchiatori e galleggianti delle aziende armatrici con sede a Trieste.

2. Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3. Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N°4

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione dell'accordo predetto, con decorrenza 1 luglio 1945.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

JAMES J. CAPTILLI
Capt. Infantry
Labor Officer

Copia a: Labor Sub-Commission
Labor Division - Trieste.
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste.
Ufficio del Lavoro - Trieste.
Prefettura - Trieste.

4610

0806

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'anno 1946, addì 4 del mese di gennaio, in Trieste, fra le Associazioni dell'Armamento di Linea e l'Associazione Armatori Giuliani Navi da Carico, rappresentate dal loro Direttore Dott. Giuseppe BUDINI, debitamente autorizzato da una parte,

il Sindacato Provinciale Lavoratori del Mare - Sindacati Giuliani - rappresentato dal Cap. Eraldo GIADROSSI, ed il sig. Cap. Baccio MATTIONI, rispettivamente Presidente e Segretario,

ed il Sindacato Unico Marittimo e Portuali - Sindacati Unici - rappresentato dal Cap. Eugenio CARNIEL ed il sig. Carlo PECENCO, debitamente autorizzati, dall'altra,

visto l'accordo per l'aggiornamento del trattamento economico del personale occupato su rimorchiatori e galleggianti appartenenti alle aziende armatrici aventi la loro sede a Trieste, stipulato il giorno 9 ottobre 1945,

si conviene quanto segue:

1) - L'accordo 9 ottobre 1945 per l'aggiornamento del trattamento economico del personale occupato sui rimorchiatori e galleggianti appartenenti alle aziende armatrici aventi la loro sede a Trieste avrà decorrenza dal 1° luglio 1945, salvo conguaglio delle somme eventualmente corrisposte tra la data suddetta ed il 1° ottobre 1945 a titolo di buoni viveri o sotto forma di acconti da regolare.

2) - L'esame della richiesta intesa ad ottenere una revisione delle paghe base fissate nell'accordo 9.10.1945, viene rinviato, in attesa che vengano definite le trattative in corso, per un adeguamento generale dei salari per le categorie dei lavoratori dell'industria locale.

3) - Alla voce "Sottufficiali e comuni" del punto 1) viene aggiunta la seguente "conducente coperta e macchina dei rimorchiatori .. .... L. 1.780.-"

4) - I compensi per il servizio di guardia in porto di cui al punto 5) dell'accordo 9.10.1945, vengono maggiorati come segue: da L. 1.- a L. 4.-da L. 2.- a L. 8.-: da L. 1.50 a L. 5.-

5) - I compensi orari per il servizio di guardia con veglia in porto di armamento, rispettivamente in altri porti o rade, vengono aumentati da L. 3.- a L. 10.- e da L. 0.75 a L. 3.-

6) Il compenso per l'indennità vitto in servizio di porto per i sottufficiali viene elevato da L. 30.- a L. 35.- giornaliere. Si precisa inoltre che ove venga richiesta la presenza a bordo per un periodo ininterrotto di oltre 12 ore, l'indennità vitto sarà corrisposta nella maggior misura indicata nel primo comma del punto 8) dell'accordo 9.10 1945.

./.

4639

0807

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1. luglio 1945 salvo per quanto si riferisce alle maggiorazioni dei compensi per i servizi di guardia indicati ai punti 4) e 5) le quali saranno corrisposte a far tempo dal 1. dicembre 1945.

La durata dal presente accordo é eguale a quella prevista nell'accordo 9.10.1945.

p. ASSOCIAZIONE ARMAMENTO DI LINEA
e
p. ASSOCIAZIONI ARMATORI GIULIANI
NAVI DA CARICO

(Dott. G. Budini)

p. SINDACATO PROV. LAVORATORI
DEL MARE

(Cap. Dott. Eraldo Giadrossa

(Cap. Baccio Battioni)

p. SINDACATO UNICO MARITTIMI E
PORTUALI

(Cap. Eugenio Carniel)

(Carlo Pecenco)

0808

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3945.

O 27 Trieste

Seamen

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 Corps
Labor Division

Ref.: 130/AMG/LAB/405/539 Trieste, 14 febbraio 1946

Subject: Accordo erogazione gratifica natalizia.

To: ASSOCIAZIONE ARMAMENTO DI LINEA - Trieste

ASSOCIAZIONE ARMATORI GIULIANI NAVI DA CARICO - Trieste

SINDACATO PROVINCIALE GIULIANO LAVORATORI DEL MARE - Trieste

SINDACATO UNICO MARITTIMI IMPIEGATI E PORTUALI - Trieste

1. Visto l'accordo stipulato il giorno 31 dicembre 1945 in Trieste tra l'Associazione Armamento di Linea e l'Associazione Armatori Giuliani Navi da Carico da una parte e il Sindacato Provinciale Giuliano Lavoratori del Mare nonchè il Sindacato Unico Marittimi Impiegati e Portuali dall'altra, relativo all'erogazione della gratifica natalizia pro 1945 al personale navigante dipendente dalle aziende armatrici libere.

2. Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3. Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N°4

D E L I B E R O 4637

di autorizzare l'applicazione dell'accordo predetto.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

JAMES J.CANTILLI
Capt. Infantry
Labor Officer

Copia a: Labor Sub-Commission
Labor Division - Trieste.
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste.
Ufficio del Lavoro - Trieste.
Prefettura - Trieste.

0809

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'anno 1945 addì [illegible], fra l'Associazione dell'Armamento di Linea e l'Associazione Armatori Giuliani Navi da Carico rappresentate dal suo Direttore Dott. Giuseppe BUCINI al presente atto debitamente autorizzato, da una parte e

il Sindacato Provinciale Lavoratori del Mare - Sindacati Giuliani - rappresentato dal Presidente Dott. Eraldo GLADROSSI, e dal Segretario Cap. Baccio MATTIONI, debitamente autorizzati

e il Sindacato Marittimi Impiegati e Portuali - Sindacati Unici - rappresentato dal Comm. Eugenio CARNIEL e sig. Carlo TECENCO, debitamente autorizzati, dall'altra,

esaminato le modalità della corresponsione della gratifica natalizia ordinaria e di quella straordinaria relative all'anno 1945 al personale navigante alle dipendenze delle Società armatrici libere,

è stato stabilito quanto segue:

1) - Al personale navigante di Stato Maggiore e Bassa Forza dipendente dalle aziende armatrici libere di navi da carico o da passeggeri, compreso il personale della marina velica e motovelica arruolato a salario fisso, la gratifica natalizia ordinaria relativa all'anno 1945 sarà corrisposta in ragione di una mensilità di paga, indennità fisse, valore convenzionale della panatica, indennità di caro-vita e indennità di presenza.

2) - Al personale suindicato sarà inoltre concessa una gratifica straordinaria ragguagliata all'importo di una mensilità della indennità temporanea straordinaria mensile ammontante a L. 2.100.- per il personale di Stato Maggiore, compresi i comandanti e gli allievi, di L. 2.400.- per i sottufficiali e di L. 2.700 per il restante personale di Bassa Forza.

4636

3) - La gratifica ordinaria e quella straordinaria verranno corrisposte al personale imbarcato da almeno due settimane alla data del presente accordo, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco, col minimo di quattro dodicesimi.
Le frazioni di mese saranno computate proporzionalmente.

4) - I marittimi che alla data del presente accordo risultino sbarcati posteriormente al 30 novembre 1945, sempre che abbiano compiuto due settimane di imbarco, avranno diritto ai ratei di gratifica straordinaria per i mesi di servizio prestati nel corso dell'anno 1945, con un minimo di quattro dodicesimi.

5) - Per i periodi di imbarco posteriori alla data del presente accordo o per tutto l'anno 1946 sarà corrisposta la gratifica ordinaria e quella straordinaria come sopra indicato.

./.

0810

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il presente accordo non si applica al personale marittimo cui viene corrisposta l'indennità temporanea di adeguamento salariale.

p. ASSOCIAZIONE DELL'ARMAMENTO DI LINEA
o
p. ASSOCIAZIONI ARMATORI GIULIANI NAVI DA CARICO

(Dott. Giuseppe Burini)

p. SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DEL MARE - SINDACATI GIULIANI

(Dott. Eraldo Giadrossi)

(Cap. Egidio Mattioni)

p. SINDACATO MARITTIMI IMPIEGATI E PORTUALI - SINDACATI UNITI

(Com.te Eugenio Carnicl)

(Carlo Pocenco)

4635

0811

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3947 Q

200 Banks Trieste
d'America e d'Italia

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 Corps
Labor Division

Ref.: 13C/AMG/LAB/405/541 Trieste, 16 febbraio 1946

Subject: Approvazione accordo salariale.

To: ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
Per la Banca d'America e d'Italia - T r i e s t e

FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE
DI CREDITO - T r i e s t e

1. Visto l'accordo stipulato il giorno 7 dicembre 1945 in Milano tra l'Associazione Bancaria Italiana in rappresentanza della Banca d'America e d'Italia da una parte e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito dall'altra, relativo alla revisione e unificazione del trattamento economico del personale di tutte le Filiali del predetto Istituto.

2. Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3. Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive come disposto dall'Ordine Generale N° 4

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione dell'accordo predetto, con decorrenza 1 ottobre 1945.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

JAMES J.CANTILLI
Capt. Infantry
Labor Officer

Copia a: Labor Sub-Commission.
Labor Division - Trieste.
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste.
Ufficio del Lavoro - Trieste.
Prefettura - Trieste.

4634

0812

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
SEDE DI TORINO

TABELLE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO E I COMMESSI

Anni di età	Classe	Permanenza	IMPIEGATI 1ª Catog. mens.	IMPIEGATI 1ª Catog. per 15 mens.	IMPIEGATI 2ª Catog. mens.	IMPIEGATI 2ª Catog. per 15 mens.	IMPIEGATE 1ª Catog. mens.	IMPIEGATE 1ª Catog. per 15 mens.	IMPIEGATE 2ª Categ. mens.	IMPIEGATE 2ª Categ. per 15 mens.	C 1ª mens.
Da 14° al 15°			==	==	==	==	==	==	==	==	==
" 15° " 17°			==	==	==	==	==	==	==	==	==
" 17° " 19°			1.350	20.250	1.300	19.500	1.300	19.500	1.150	17.250	==
" 19° " 21°			1.550	23.250	1.425	21.375	1.425	21.375	1.300	19.500	==
Dopo il 21° anno di età:	1	2	1.750	26.250	1.550	23.250	1.650	24.750	1.450	21.750	1.450
	2	2	1.925	28.875	1.705	25.575	1.805	27.075	1.595	23.925	1.595
	3	2	2.100	31.500	1.860	27.900	1.960	29.400	1.740	26.100	1.740
	4	2	2.275	34.125	2.015	30.225	2.115	31.725	1.885	28.275	1.885
	5	2	2.450	36.750	2.170	32.550	2.270	34.050	2.030	30.450	2.030
	6	2	2.625	39.375	2.325	34.875	2.425	36.375	2.175	32.625	2.175
	7	2	2.800	42.000	2.480	37.200	2.580	38.700	2.320	34.800	2.320
	8	2	2.975	44.625	2.635	39.525	2.735	41.025	2.465	36.975	2.465
	9	2	3.150	47.250	2.790	41.850	2.890	43.350	2.610	39.150	2.610
	10	2	3.325	49.875	2.945	44.175	3.045	45.675	2.755	41.325	2.755
	11	2	3.500	52.500	3.100	46.500	3.200	48.000	2.900	43.500	2.900
	12	2	3.675	55.125	3.255	48.825	3.355	50.325	3.045	45.675	3.045
	13	=	3.850	57.750	3.410	51.150	3.510	52.650	3.190	47.850	3.190

0813

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO E I COMMESSI — ALLEGATO A 1)

IMPIEGATI				IMPIEGATE				COMMESSI			
1ª Categ.		2ª Categ.		1ª Categ.		2ª Categ.		1ª Categ.		2ª Categ.	
mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	700	10.500
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	850	12.750
1.350	20.250	1.300	19.500	1.300	19.500	1.150	17.250	==	==	1.000	15.000
1.550	23.250	1.425	21.375	1.425	21.375	1.300	19.500	==	==	1.150	17.250
1.750	26.250	1.550	23.250	1.650	24.750	1.450	21.750	1.450	21.750	1.300	19.500
1.925	28.875	1.705	25.575	1.805	27.075	1.595	23.925	1.595	23.925	1.430	21.450
2.100	31.500	1.860	27.900	1.960	29.400	1.740	26.100	1.740	26.100	1.560	23.400
2.275	34.125	2.015	30.225	2.115	31.725	1.885	28.275	1.885	28.275	1.690	25.350
2.450	36.750	2.170	32.550	2.270	34.050	2.030	30.450	2.030	30.450	1.820	27.300
2.625	39.375	2.325	34.875	2.425	36.375	2.175	32.625	2.175	32.625	1.950	29.250
2.800	42.000	2.480	37.200	2.580	38.700	2.320	34.800	2.320	34.800	2.060	31.200
2.975	44.625	2.635	39.525	2.735	41.025	2.465	36.975	2.465	36.975	2.210	33.150
3.150	47.250	2.790	41.850	2.890	43.350	2.610	39.150	2.610	39.150	2.340	35.100
3.325	49.875	2.945	44.175	3.045	45.675	2.755	41.325	2.755	41.325	2.470	37.050
3.500	52.500	3.100	46.500	3.200	48.000	2.900	43.500	2.900	43.500	2.600	39.000
3.675	55.125.	3.255	48.825	3.355	50.325	3.045	45.675	3.045	45.675	2.730	40.950
3.850	57.750	3.410	51.150	3.510	52.650	3.190	47.850	3.190	47.850	2.860	42.900

0814

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DI FATICA

TABELLE DEI SALARI PER IL PERSONALE OPERAIO, DI GUARDIA E DI PULIZIA

	OPERAI QUALIFICATI		GUARDIE NOTTURNE		UOMINI DI FATICA		DONNE
	Mensile	Per 15 mensil.	Mensile	per 15 mensil.	Mensile	Per 15 mensil.	Mensile
Dopo il 21° anno di età:							
Classe / Permanenza anni							
1 / 2	1.400	21.000	1.450	21.750	1.350	20.250	1.250
2 / 2	1.540	23.100	1.595	23.925	1.485	22.275	1.375
3 / 2	1.680	25.200	1.740	26.100	1.620	24.300	1.500
4 / 2	1.820	27.300	1.885	28.275	1.755	26.325	1.625
5 / 2	1.960	29.400	2.030	30.450	1.890	28.350	1.750
6 / 2	2.100	31.500	2.175	32.625	2.025	30.375	1.875
7 / 2	2.240	33.600	2.320	34.800	2.160	32.400	2.000
8 / 2	2.380	35.700	2.465	36.975	2.295	34.425	2.125
9 / 2	2.520	37.800	2.610	39.150	2.430	36.450	2.250
10 / 2	2.660	39.900	2.755	41.325	2.565	38.475	2.375
11 / 2	2.800	42.000	2.900	43.500	2.700	40.500	2.500
12 / 2	2.940	44.100	3.045	45.675	2.835	42.525	2.625
13 / =	3.080	46.200	3.190	47.850	2.970	44.550	2.750

(A.B. 32)

0815

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLE DEI SALARI PER IL PERSONALE OPERAIO, DI GUARDIA E DI PULIZIA DI FATICA

ALLEGATO A 2)

OPERAI QUALIFICATI		GUARDIE NOTTURNE		UOMINI DI FATICA		DONNE DI PULIZIA	
Mensile	Per 15 mensil.	Mensile	per 15 mensil.	Mensile	Per 15 mensil.	Mensile	per 15 mensil.
1.400	21.000	1.450	21.750	1.350	20.250	1.250	18.750
1.540	23.100	1.595	23.925	1.485	22.275	1.375	20.625
1.680	25.200	1.740	26.100	1.620	24.300	1.500	22.500
1.820	27.300	1.885	28.275	1.755	26.325	1.625	24.375
1.960	29.400	2.030	30.450	1.890	28.350	1.750	26.250
2.100	31.500	2.175	32.625	2.025	30.375	1.875	28.125
2.240	33.600	2.320	34.800	2.160	32.400	2.000	30.000
2.380	35.700	2.465	36.975	2.295	34.425	2.125	31.875
2.520	37.800	2.610	39.150	2.430	36.450	2.250	33.750
2.660	39.900	2.755	41.325	2.565	38.475	2.375	35.625
2.800	42.000	2.900	43.500	2.700	40.500	2.500	37.500
2.940	44.100	3.045	45.675	2.835	42.525	2.625	39.375
3.080	46.200	3.190	47.850	2.970	44.550	2.750	41.250

48632

0816

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLE DELLE INTEGRAZIONI DI CONTINGENZA

Anni di età	Classe Permanenza anni	IMPIEGATI 1ª Categ. mens.	IMPIEGATI 1ª Categ. per 15 mens.	IMPIEGATI 2ª Categ. mens.	IMPIEGATI 2ª Categ. per 15 mens.	IMPIEGATE 1ª Categ. mens.	IMPIEGATE 1ª Categ. per 15 mens.	IMPIEGATE 2ª Categ. mens.	IMPIEGATE 2ª Categ. per 15 mens.	COM 1ª Categ. mens.	COM 1ª Categ. per 15 mens.
Dal 14° al 15°		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" 15° " 17°		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" 17° " 19°		1.775	26.625	1.300	19.500	1.500	22.500	1.200	18.000	—	—
" 19° " 21°		2.450	36.750	2.025	30.375	2.125	31.875	1.800	27.000	—	—
Dopo il 21°											
	1	2.750	41.250	2.200	33.000	2.300	34.500	1.950	29.250	1.900	28.500
	2	3.025	45.375	2.420	36.300	2.520	37.800	2.145	32.175	2.090	31.350
	3	3.300	49.500	2.640	39.600	2.740	41.100	2.340	35.100	2.280	34.200
	4	3.575	53.625	2.860	42.900	2.960	44.400	2.535	38.025	2.470	37.050
	5	3.850	57.750	3.080	46.200	3.180	47.700	2.730	40.950	2.660	39.900
	6	4.125	61.875	3.300	49.500	3.400	51.000	2.925	43.875	2.850	42.750
	7	4.400	66.000	3.520	52.800	3.620	54.300	3.120	46.800	3.040	45.600
	8	4.675	70.125	3.740	56.100	3.840	57.600	3.315	49.725	3.230	48.450
	9	4.950	74.250	3.960	59.400	4.060	60.900	3.510	52.650	3.420	51.300
	10	5.225	78.375	4.180	62.700	4.280	64.200	3.705	55.575	3.610	54.150
	11	5.500	82.500	4.400	66.000	4.500	67.500	3.900	58.500	3.800	57.000
	12	5.775	86.625	4.620	69.300	4.720	70.800	4.095	61.425	3.990	59.850
	13	6.050	90.750	4.840	72.600	4.940	74.100	4.290	64.350	4.180	62.700

0817

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLE DELLE INTEGRAZIONI DI CONTINGENZA (ALLEGATO B1)

IMPIEGATI				IMPIEGATE				COMMESSI			
1ª Categ.		2ª Categ.		1ª Categ.		2ª Categ.		1ª Categ.		2ª Categ.	
mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	600	9.000
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	650	9.750
1.775	26.625	1.300	19.500	1.500	22.500	1.200	18.000	==	==	1.000	15.000
2.450	36.750	2.025	30.375	2.125	31.875	1.800	27.000	==	==	1.350	20.250
2.750	41.250	2.200	33.000	2.300	34.500	1.950	29.250	1.900	28.500	1.700	25.500
3.025	45.375	2.420	36.300	2.520	37.800	2.145	32.175	2.090	31.350	1.870	28.050
3.300	49.500	2.640	39.600	2.740	41.100	2.340	35.100	2.280	34.200	2.040	30.600
3.575	53.625	2.860	42.900	2.960	44.400	2.535	38.025	2.470	37.050	2.210	33.150
3.850	57.750	3.080	46.200	3.180	47.700	2.730	40.950	2.660	39.900	2.380	35.700
4.125	61.875	3.300	49.500	3.400	51.000	2.925	43.875	2.850	42.750	2.550	38.250
4.400	66.000	3.520	52.800	3.620	54.300	3.120	46.800	3.040	45.600	2.720	40.800
4.675	70.125	3.740	56.100	3.840	57.600	3.315	49.725	3.230	48.450	2.890	43.350
4.950	74.250	3.960	59.400	4.060	60.900	3.510	52.650	3.420	51.300	3.060	45.900
5.225	78.375	4.180	62.700	4.280	64.200	3.705	55.575	3.610	54.150	3.230	48.450
5.500	82.500	4.400	66.000	4.500	67.500	3.900	58.500	3.800	57.000	3.400	51.000
5.775	86.625	4.620	69.300	4.720	70.800	4.095	61.425	3.990	59.850	3.570	53.550
6.050	90.750	4.840	72.600	4.940	74.100	4.290	64.350	4.180	62.700	3.740	56.100

0818

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLE DELLE INTEGRAZIONI DI CONTINGENZA

Dopo il 21° anno di età: (classe Permanenza anni)	OPERAI QUALIFICATI		GUARDIE NOTTURNE		UOMINI DI FATICA	
	Mensile	Per 15 mens.	Mensile	Per 15 mens.	Mensile	Per 15 mens.
1 2	1.850	27.750	1.350	20.250	1.250	18.750
2 2	2.035	30.525	1.485	22.275	1.375	20.625
3 2	2.220	33.300	1.620	24.300	1.500	22.500
4 2	2.405	36.075	1.755	26.325	1.625	24.375
5 2	2.590	38.850	1.890	28.350	1.750	26.250
6 2	2.775	41.625	2.025	30.375	1.875	28.125
7 2	2.960	44.400	2.160	32.400	2.000	30.000
8 2	3.145	47.175	2.295	34.425	2.125	31.875
9 2	3.330	49.950	2.430	36.450	2.250	33.750
10 2	3.515	52.725	2.565	38.475	2.375	35.625
11 2	3.700	55.500	2.700	40.500	2.500	37.500
12 2	3.885	58.275	2.835	42.525	2.625	39.375
13 =	4.070	61.050	2.970	44.550	2.750	41.250

0819

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLE DELLE INTEGRAZIONI DI CONTINGENZA — ALLEGATO B2)

OPERAI QUALIFICATI		GUARDIE NOTTURNE		UOMINI DI FATICA		DONNE DI PULIZIA	
nsile	Per 15 mens.	Mensile	Per 15 mens.	Mensile	Per 15 mens.	Mensile	Per 15 mens.
.850	27.750	1.350	20.250	1.250	18.750	1.150	17.250
2.035	30.525	1.485	22.275	1.375	20.625	1.265	18.975
2.220	33.300	1.620	24.300	1.500	22.500	1.380	20.700
2.405	36.075	1.755	26.325	1.625	24.375	1.495	22.425
2.590	38.850	1.890	28.350	1.750	26.250	1.610	24.150
2.775	41.625	2.025	30.375	1.875	28.125	1.725	25.875
2.960	44.400	2.160	32.400	2.000	30.000	1.840	27.600
3.145	47.175	2.295	34.425	2.125	31.875	1.955	29.325
3.330	49.950	2.430	36.450	2.250	33.750	2.070	31.050
3.515	52.725	2.565	38.475	2.375	35.625	2.185	32.775
3.700	55.500	2.700	40.500	2.500	37.500	2.300	34.500
3.885	58.275	2.835	42.525	2.625	39.375	2.415	36.225
4.070	61.050	2.970	44.550	2.750	41.250	2.530	37.950

0820

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDENNITA' DI CONTINGENZA

PIAZZE	A tutto il personale che abbia compiuto il 21° anno di età ed a quello di età inferiore che fruisca di assegni familiari		Al personale di età compresa fra il 18° ed il 21° anno		Al personale di età inferiore
	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile
Con oltre 200.000 abitanti	3.000	45.000	2.000	30.000	1.
Con popolazione compresa fra i 200.000 e i 50.000 abitanti	2.700	40.500	1.800	27.000	1.
Con popolazione da oltre 20.000 fino a 50.000 abitanti	2.400	36.000	1.600	24.000	1.
Con popolazione da oltre 10.000 fino a 20.000 abitanti	2.000	30.000	1.300	19.500	
Con popolazione fino a 10.000 abitanti	1.500	22.500	900	13.500	

MAGGIORAZIONI DI CONTINGENZA:

Per OGNI persone a carico, fino a tre:mensili L. 500.= x 12 mensilità = L. 6.000
" " " " in più delle tre:mensili" 250.= x 12 " = " 3.000

0821

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDENNITA' DI CONTINGENZA (ALLEGATO C).

I A Z Z E	A tutto il personale che abbia compiuto il 21° anno di età ed a quello di età inferiore che fruisca di assegni familiari		Al personale di età compresa fra il 17° ed il 21° anno		Al personale di età inferiore al 17° anno	
	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità
.000 abitanti	3.000	45.000	2.000	30.000	1.250	18.750
ne compresa 00 e i 50.000	2.700	40.500	1.800	27.000	1.100	16.500
ne da oltre e i 50.000	2.400	36.000	1.600	24.000	1.000	15.000
ne da oltre o a 20.000	2.000	30.000	1.300	19.500	800	12.000
ne fino a tanti	1.500	22.500	900	13.500	650	9.750

DI CONTINGENZA:

ne a carico, fino a tre mensili L. 500.= x 12 mensilità = L. 6.000 annue
" " in più delle tre mensili" 250.= x 12 " = " 3.000 "

0822

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
SEDE DI TRIESTE

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE DI CREDITO ORDINARIO E DA ISTITUTI FINANZIARI ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

.=.=.=.=.

Il giorno 7 dicembre 1945 in Milano fra l'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA in rappresentanza delle Aziende indicate in calce al presente accordo, rappresentata dal suo Presidente Avv. Stefano SIGLIENTI, assistito dai signori: Arrigo Anesin, Cesare Bianchi, Nicola Carbone, Amedeo Catapano, Ugo Chistoni, Giovanni Guarneri, Carlo Perini e Ottone Rossi,

e la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO (F.I.D.A.C.) debitamente rappresentata dai signori: Pilade SEGHETTO, Cesare FRIGERIO, Giuseppe PRATESI e Giacomo VOI, assistiti dai signori: Carlo Crema, Natale Molina, Ferruccio Olivetti, Ennio Taino e Vittorio Zanchi;

- ravvisata la necessità di adeguare il trattamento economico del personale all'aumentato costo della vita;
- rilevata altresì la opportunità di eliminare, sopratutto per il personale delle Aziende aventi filiali sia nell'Italia settentrionale sia nell'Italia centro-meridionale, le sperequazioni di trattamento che si sono venute determinando a seguito delle particolari circostanze dipendenti dallo stato di guerra, e di conseguire uniformità di trattamento assorbendo tutte le provvidenze in atto in ogni località del territorio nazionale, in modo che il nuovo ed uniforme trattamento sia comprensivo e sostitutivo di tutte le attuali provvidenze, anche se applicate in una sola parte del territorio nazionale ed anche nella ipotesi che queste ultime venissero successivamente, per provvedimento legislativo o comunque di carattere generale, estese anche all'altra parte;
- constatato infine che, allo scopo di raggiungere la necessaria uniformità di trattamento, si impone la eliminazione delle difformità nella durata dell'orario di lavoro attualmente in vigore presso le varie Aziende e filiali delle Aziende suindicate;
- si è stipulato il seguente Accordo collettivo di lavoro:

4628

0823

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 1

Il trattamento economico mensile del personale dipendente dalle Aziende di credito ed Istituti finanziari aderenti alla ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, indicati in calce al presente Accordo, è costituito da:

a) stipendio o salario come da unite tabelle (alleg. A1, A2);
b) indennità di carica;
c) indennità per lavoro svolto in locali sotterranei.

Vengono inoltre corrisposte annualmente le seguenti gratifi cazioni:

d) gratificazione di Natale nella misura di una mensilità per tutto il personale;
e) gratificazione di Bilancio nella misura di:

- 3 mensilità per i funzionari;
- 2 mensilità per gli impiegati, impiegate, commessi, personale operaio, di guardia, di fatica e pulizia.

ART. 2.

In aggiunta al trattamento contrattuale di cui all'art.1 viene corrisposta a tutto il personale l'indennità di contingenza di cui all'accordo stipulato a Milano il 18 giugno 1945, modificato come risulta dalla unita tabella (alleg.C), nonchè una integrazione di contingenza come da unite tabelle (alleg. B1, B2).

Per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione vale esclusivamente l'ultimo censimento generale ufficiale (attualmente quello del 1936).

4627

Qualora, pel constatato maggior costo della vita, risultasse indispensabile l'assegnazione di piazze di categoria inferiore a categoria superiore, ai fini dell'indennità di contingenza e dell'indennità di mensa, le relative decisioni saranno prese fra la Associazione Bancaria Italiana e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Credito (F.I.D.A.C.).

ART. 3

L'indennità mensile di carica è fissata nelle seguenti misure:

- Capi ufficio	L.1.000.=
- Vice Capi ufficio	" 600.=
- Capi reparto e capi sezione	" 300.=
- Capi commessi	" 300.=
- Vice Capi commessi e capi commessi di 2a cat.	" 150.=

e viene corrisposta per 15 mensilità (16 mensilità per i funzionari.

0824

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Presso le Aziende che non hanno in vigore le suddette qualifiche, le suesposte indennità verranno attribuite per i gradi o le qualifiche corrispondenti.

Le suddette misure della indennità di carica sono fissate per le Sedi o Filiali di prima classe o categoria, nei riguardi delle Aziende che contrattualmente abbiano in atto diverse classificazioni delle filiali ai fini della indennità di carica per i Capi e Vice capi ufficio. Per i graduati addetti a filiali minori, le attuali indennità di carica verranno proporzionalmente adeguate.

Presso le Aziende il cui attuale organico preveda diverse categorie di Capi ufficio e Vice capi ufficio, le indennità di carica per le categorie inferiori verranno proporzionalmente adeguate, considerandosi riferita alla categoria più elevata le misure sopra indicate.

ART. 4

Ai lavoratori che in via continuativa e con prevalenza di orario siano adibiti al lavoro in locali sotterranei, viene corrisposta una speciale indennità di L. 350.= mensili, per 15 mensilità (16 mensilità per i funzionari).

4626

ART. 5

La percentuale di maggiorazione prevista dall'art.15 del contratto nazionale di lavoro del 10 agosto 1944 per i funzionari delle Aziende di credito, non potrà essere inferiore:

- al 25% per i funzionari del grado meno elevato ed
- al 40% per i funzionari di più alto grado (funzionari di Direzione di sede)

con opportuna graduazione per i gradi intermedi.

La maggiorazione si applica sullo stipendio (alleg. A1), sul sulla indennità di carica, sulla indennità per lavoro in locali sotterranei (ove competa), nonchè sulla integrazione di contingenza (alleg. B1).

ART. 6

In ogni località sarà fatto il possibile per istituire le mense aziendali o interaziendali, nelle quali verrà somministrato un pasto giornaliero nei soli giorni lavorativi. L'impossibilità di istituire dette mense, dovrà essere comprovata.

A tutto il personale verrà corrisposta, per i periodi in cui spetta l'intera retribuzione, una indennità di

- L. 900.= mensili (per 12 mensilità) per le piazze assegnate alla prima categoria agli effetti dell'indennità di contingenza;

0825

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- Li 750.= mensili (per 12 mensilità) per le piazze assegnate come sopra alla seconda categoria;
- " 600.= mensili (per 12 mensilità) per le piazze assegnate come sopra alla terza categoria;
- " 400.= mensili (per 12 mensilità) per le piazze assegnate come sopra alla quarta categoria;
- " 250.= mensili (per 12 mensilità) per le piazze assegnate come sopra alla quinta categoria.

I partecipanti alla mensa pagheranno una quota per pasto pari ad 1/25 dell'indennità mensile di cui sopra.

ART. 7

In via temporanea e fintantochè rimangono in vigore le indennità di contingenza e l'integrazione di contingenza di cui all'art.2, verrà corrisposto al personale delle filiali su piazze con popolazione superiore ai 200.000 abitanti un concorso spese tramviarie di L. 325.= mensili, per 12 mensilità.

4625

ART. 8

Ai cassieri ed ai commessi di cassa ai quali sia attribuito il rischio inerente alle loro funzioni, è dovuta una indennità di rischio nella misura e con le modalità fissate nell'accordo 24 settembre 1945, che si allega in copia al presente accordo.

Particolari situazioni aziendali ai fini della applicazione dell'accordo suindicato del 24 settembre 1945, formeranno oggetto di intese fra le Aziende e la rappresentanza sindacale dei lavoratori.

L'indennità di rischio cessa col cessare delle funzioni che la giustificano e non è dovuta in caso di assenza dal servizio, per qualsiasi motivo, eccedente il mese.

ART. 9

Le corresponsioni di cui ai precedenti articoli si intendono comprensive e sostitutive di tutti i trattamenti sinora in essere, compresi:

- la quota di reintegro R.M. Cat.C 2 di cui: al R.D.L. 30/1/1933 n. 18, all'accordo sindacale del 16/2/1933, all'art. 63 del contratto collettivo 10/8/1944 per i funzionari delle Aziende di credito, nonchè alle disposizioni in materia eventualmente contenute nei contratti collettivi di lavoro aziendali in vigore;
- l'aumento del 2% per il personale operaio, di guardia, di fatica e di pulizia, previsto dal D.L.L. 19/10/1944 n. 384;

0826

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- tutte le indennità ed assegni considerati in precedenti accordi o stabiliti da disposizioni di legge, ordinanze, contratti collettivi, regolamenti o deliberazioni aziendali ecc.,fatta eccezione degli assegni familiari corrisposti per conto della Cassa unica gestita dall'I.N.P.S., che restano regolati dalle disposizioni in vigore, intendendosi anche comprese e sostituite tutte le provvidenze in atto applicate solo in una parte del territorio nazionale le quali, per provvedimenti legislativi o comunque di carattere generale, venissero estese all'altra parte del territorio nazionale dove attualmente non sono in vigore.

ART. 10

Le misure delle diarie per ogni giorno di trasferta o missione, a modifica di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi aziendali e dal contratto collettivo 10/8/1944 per i funzionari delle Aziende di credito, vengono così stabilite:

- Funzionari	L.360.=
- Impiegati	" 300.=
- Commessi	" 250.=

4624

In via temporanea, e fintantochè rimangono in vigore la indennità di contingenza o l'integrazione di contingenza di cui all'art.2, verrà corrisposto, in aggiunta alla diaria, un concorso spese di contingenza nella misura di L.400.= per ogni giorno di trasferta o missione. In casi particolari potrà essere concesso il rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate.

Tale concorso spese si intende riferito alle trasferte o missioni compiute in località classificate nella prima categoria ai fini dell'indennità di contingenza. Per trasferte o missioni compiute in altre località, la suddetta misura di L.400.= sarà ridotta nella stessa proporzione dell'indennità di contingenza.

Le diarie ed il concorso spese di contingenza sopra indicati saranno corrisposti per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza, in proporzione di 1/3 rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento.

Si applicano, tanto per le diarie quanto per il concorso spese, le riduzioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro per le missioni con durata superiore ai 30 giorni.

ART. 11

In via temporanea, e fintantochè verranno corrisposte la indennità di contingenza e l'integrazione di contingenza di cui all'art.2, le percentuali di maggiorazione della paga oraria, comprensiva degli importi di cui alle tabelle A1,A2,B1,B2,C (escluse le

0827

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

maggiorazione per persone a carico), delle indennità di carica e per lavoro in locali sotterranei, ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario, vengono così fissate:

- per il lavoro straordinario compiuto dagli impiegati, impiegate e commessi:
  - in giorno feriale 10%
  - in giorno festivo 15%
  - durante la notte e cioè dalle ore 22 alle ore 6 30%, ferme restando le dispodizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 maggio 1940, riguardante il servizio di vigilanza notturna e di pernottamento da parte dei commessi;
- per il lavoro straordinario compiuto dal personale operaio, di guardia, di fatica e di pulizia: 10%.

La percentuale del compenso per lavoro compiuto in giorno di domenica o destinato al riposo settimanale viene fissata nel 15%. 1023

La paga oraria si determina dividendo per 12 l'ammontare complessivo annuo degli emolumenti sopra indicati (gratificazioni contrattuali comprese) e dividendo il risultato per:

- 173 per gli impiegati, le impiegate e i commessi di 1a categoria;
- 182 per i commessi di 2a categoria e per gli operai e personale di fatica e pulizia (esclusi i guardiani).

ART. 12.

Ad eccezione delle seguenti voci: indennità di carica di cui all'art.3, indennità per lavoro in locali sotterranei di cui all'art. 4, concorso spese tramviarie di cui all'art. 7, indennità di rischio di cui all'art. 8 e diarie di cui al 1° comma dell'art. 10, il trattamento economico stabilito dal presente accordo è variabile in correlazione al mutamento del costo della vita, secondo le modalità e con le percentuali di variazione che verranno determinate con riferimento a numeri indici ufficiali che diano garanzia di equa rilevazione sia nei prezzi sia nelle voci che la compongono, ed assicurino la possibilità di applicazione nazionale.

In difetto di ciò, dopo il 1° gennaio 1946 si procederà in merito con accordo bilaterale.

L'indennità di contingenza (tabella C), l'integrazione di contingenza (tabelle B1 e B2) e le indennità di cui agli articoli 6,7 e 2° comma dell'art.10, dato il loro carattere di transitorietà, non vengono considerate a nessun effetto come facenti parte della retribuzione.

0828

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 13

L'orario di lavoro, in deroga alle disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro, è stabilito come segue:

- 40 ore settimanali per gli impiegati, le impiegate ed i commessi di prima categoria;
- 42 ore settimanali per i commessi di seconda categoria e per il personale operaio, di guardia, di fatica e di pulizia, fermo quanto disposto dal terz'ultimo comma dell'art.13 del contratto nazionale di lavoro del 10/11/1936, nonchè dal contratto nazionale di lavoro del 1° gennaio 1943.

Per il personale soggetto ad orario di lavoro inferiore a quello sopra indicato il trattamento economico complessivo verrà ridotto in proporzione dell'orario effettivo di lavoro.

ART. 14

4822

Ai fini della applicazione delle tabelle allegate, appartengono alla prima categoria gli impiegati e le impiegate ai quali sia comunque conferito uno dei gradi di cui all'art.3 del presente accordo, nonchè i cassieri e gli altri impiegati e impiegate le cui mansioni non richiedono la sola diligenza di esecuzione.

I laureati e le laureate, e coloro che posseggono diploma di ragioniere oppure titolo equipollente, appartengono di diritto alla prima categoria.

Appartengono alla seconda categoria gli impiegati e le impiegate che svolgono mansioni per le quali è richiesta la sola diligenza di esecuzione (come, ad esempio, la compilazione di distinte, trascrizioni a mano od a macchina, protocollo, spedizione, archivio, casellario, economato ecc.).

ART. 15

Ai fini della applicazione delle tabelle allegate, appartengono alla prima categoria dei commessi i capi e vice capi commessi, i commessi addetti alla cassa e gli altri commessi prevalentemente addetti a mansioni che comportano maneggio e custodia di contanti e valori, oppure al servizio di apertura e chiusura delle casseforti di sicurezza.

Appartengono alla seconda categoria i commessi addetti ai servizi di anticamera, alla sala del pubblico, al servizio dei singoli uffici e, in genere, a mansioni che non comportano maneggio e custodia di valori.

0829

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 16

Per operai qualificati si intendono quelli adibiti in via continuativa a mansioni di autista, elettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, tipografo, legatore, verniciatore, telefonista, lucidatore, macchinista e tappezziere.

ART. 17

A tutto il personale operaio, di guardia, di fatica e di pulizia, utilizzato ad orario pieno, viene applicato il trattamento di ferie, di malattia e per la risoluzione del rapporto di lavoro come previsto dai singoli contratti collettivi aziendali per i commessi.

ART. 18

Per gli impiegati, le impiegate ed i commessi già in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'inquadramento nelle tabelle allegate sarà effettuato assegnando ciascuno, nella rispettiva categoria, alla classe corrispondente alla anzianità di tabella risultante dalla classe di attuale appartenenza.

Il personale operaio, di guardia, di fatica e di pulizia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, sarà assegnato, nella rispettiva categoria, alla classe corrispondente al 30% dell'anzianità di effettivo servizio presso l'Azienda se abbia anzianità fino a 10 anni, al 60% se abbia anzianità da 10 anni compiuti fino a 20 anni, al 75% se abbia anzianità da 20 anni compiuti fino a 30 anni, al 100% se abbia anzianità superiore ai 30 anni.

ART.19 4621

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, la differenza fra il trattamento economico lordo complessivo contrattuale risultante dalla applicazione dell'accordo stesso ed il precedente trattamento economico lordo complessivo contrattuale, non potrà in nessun caso essere inferiore a:

- L.24.000.= annue per il personale che presti servizio in località con oltre 20.000 abitanti;
- L.18.000.= annue per il personale che presti servizio in località fino a 20.000 abitanti.

Alla formazione degli aumenti minimi suindicati concorrono anche i miglioramenti tabellari eventualmente accordati dalle Aziende nel 1945.

0830

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La maggiorazione concessa per conseguire i minimi suindicati, sarà considerata come assegno ad personam assorbibile a seguito di futuri aumenti del trattamento economico.

ART. 20

A modifica ed integrazione dei vigenti contratti collettivi di lavoro si stabilisce che al dimissionario che abbia compiuto 5 anni di effettivo servizio, spetta il 50% della indennità di anzianità; tale indennità spetta per intero al dimissionario che abbia compiuto 10 anni di servizio effettivo oppure 55 anni di età (50 anni di età per i mutilati ed invalidi di guerra), ferme restando le disposizioni in vigore presso le singole Aziende riguardanti la compensazione o meno del trattamento di previdenza o pensione con l'indennità di anzianità dovuta nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 21

I contributi delle Aziende o dei lavoratori alle Casse o Fondi di previdenza o pensione esistenti, saranno computati sugli stipendi spettanti agli inscritti in base alle allegate tabelle A), fermi restando i limiti massimi di contribuzione eventualmente in vigore presso le singole Aziende.

ART. 22

4620

Nel caso di risoluzione del rapporto per la quale sia dovuta al lavoratore l'indennità di anzianità, restano ferme le disposizioni in vigore presso le singole Aziende, riguardanti la compensazione o meno del trattamento di previdenza o pensione con l'indennità di anzianità dovuta.

ART. 23

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente accordo, restano in vigore le preesistenti disposizioni legislative e contrattuali.

ART. 24

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° ottobre 1945, ad eccezione:

a) delle disposizioni di cui all'art. 6 per il personale che usufruisca attualmente di mensa aziendale od interaziendale, nonchè delle disposizioni di cui all'art.13, le quali avranno applicazione dal 1° gennaio 1946;

0831

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) delle disposizioni di cui all'art. 11, che avranno applicazione dalla data di stipulazione del presente accordo.

La sua scadenza è fissata al 31 dicembre 1946, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno ove non venga disdetto da una delle parti almeno due mesi prima di ciascuna scadenza.

.=.=.=.=.=.

Aziende aderenti all'Associazione Bancaria Italiana, alle quali si applica l'accordo collettivo di lavoro suindicato :

Banco Ambrosiano	Milano	Banca Naz. dell'Agricoltura	Roma
Credito Commerciale	"	Banca Agricola Mantovana	Mantova
Banca d'America e d'Italia	"	Banca Popolare di Cremona	Cremona
Banca Popolare di Milano	"	Banca Pop.Coop. Agricola	Crema
Banca Agric.Milanese	"	Banca Mutua Popolare	Bergamo
Banca Lombarda D'.CC.	"	Banca Picc.Cred.Bergamasco	"
Banca Belinzaghi	"	Banca Prov. Lombarda	"
Banca Unione	"	Banco Lariano	Como
Banca Milanese di Credito	"	Banco di Chiavari e della Riviera Ligure	Chiavari
Istituto Comm.Laniero	"	Credito Varesino	Varese
Banco de Italia y Rio de la Plata	"	Banca Industr.Gallaratese	Gallarate
Soc.Italiana di Credito	"	Banca Alto Milanese	Busto A.
Istituto Centrale delle Banche Popolari	"	Banca Popolare di Novara	Novara
Banca Privata Finanziaria	"	Banca Popolare di Luino	Luino
Banca Castellini	"	Banca Mutua Pop. Agricola	Lodi
Banca Galli & Rossi	"	Banca Gaudenzio Sella &.C.	Biella
Banca Manusardi	"		
S.E.T.I.M.E.R	"		
Banca G. Coppola	"		

4619

.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

0832

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
SEDE DI TRIESTE

VERBALE INTEGRATIVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO STIPULATO IL 7 DICEMBRE 1945 FRA L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA E LA FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO (F.I.D.A.C.)

.=.=.=.=.=.

In relazione alle intese intercorse in sede di stipulazione dell'accordo collettivo di lavoro del 7 dicembre 1945 concernente la revisione del trattamento economico del personale dipendente da Aziende aderenti alla Associazione Bancaria Italiana, si è convenuto quanto segue ad integrazione del predetto accordo collettivo:

1°) Qualora disposizioni legislative o norme di carattere generale impegnative per tutti i settori economici della Nazione, dovessero determinare variazioni delle indennità di contingenza, si conviene che per "indennità di contingenza" a tale effetto debba considerarsi quella risultante dalla tabella C allegata all'accordo collettivo di lavoro suindicato del 7 dicembre 1945;

2°) Si conviene che ai fini delle revisioni periodiche del trattamento economico in correlazione al mutamento del costo della vita, il raffronto sarà effettuato prendendo a base il costo della vita al 1° gennaio 1946, fatto pari a 100.

Si conviene altresì sulla opportunità che i criteri di rilevazione del costo della vita e le modalità di applicazione delle variazioni periodiche, siano determinati di comune accordo fra le due Organizzazioni sottoscritte e l'Associazione Sindacale Bancaria.

3°) In relazione alla disposizione contenuta nel 1° comma dell'articolo 1° dell'accordo collettivo di lavoro suindicato (inquadramento degli impiegati, impiegate e commessi nelle nuove tabelle) si stabilisce che in ogni caso l'anzianità di inquadramento nelle nuove tabelle, per il personale che sia sempre stato assegnato alla medesima categoria, non dovrà essere inferiore a quella che deriverebbe dalla anzianità di effettivo servizio presso la medesima Azienda, durante il rapporto di lavoro attualmente in atto. Ciò esclusivamente per quelle Aziende che abbiano in vigore contratti collettivi di lavoro aziendali di prima stipulazione o che non siano ancora regolate da contratto collettivo.

4°) A complemento dell'art. 20 dell'accordo collettivo di lavoro suindicato, si stabilisce che la corresponsione della indennità di anzianità ai dimissionari viene limitata annualmente ad un numero di dimissionari non eccedente il 10 % del numero complessivo dei dipendenti dell'Azienda, con arrotondamento per eccesso nel caso di frazione di unità (esempio: dipendenti dalla

0833

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Azienda n. 104; dimissionari che in un anno possono avere diritto alla indennità di anzianità n. 11).

5°) Nei riguardi del personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto nel periodo corrente dal 18 giugno 1945 alla data di stipulazione dell'accordo collettivo di lavoro del 7 dicembre 1945 si applicano, ai fini della determinazione della indennità di anzianità, le intese - che si confermano - intercorse in occasione della stipula dell'accordo 18 giugno 1945 riguardante l'indennità di contingenza, secondo le quali al personale stesso è dovuta, a richiesta, una speciale elargizione corrispondente alla differenza, al netto, fra quanto percepito al suddetto titolo dagli interessati e quanto sarebbe loro spettato computando anche l'indennità di contingenza (esclusa le maggiorazioni per persone a carico), nonchè l'indennità integrativa di contingenza per le risoluzioni avvenute dopo il 30 settembre 1945.

Tale complemento di liquidazione sarà compensato con quanto l'azienda avesse già corrisposto a titolo di liberalità in sede di liquidazione.

L'impegno di cui sopra vale esclusivamente per il personale cui il predetto accordo 18 giugno 1945 è stato applicato.

Nei riguardi del personale il cui rapporto di lavoro verrà risolto dopo la data di stipulazione dell'accordo collettivo di lavoro del 7 dicembre 1945, e per tutto il periodo in cui verrà corrisposta l'indennità di contingenza e l'integrazione di contingenza di cui alle tabelle C, B1 e B2 allegate all'accordo medesimo, le Aziende si impegnano a corrispondere una speciale elargizione pari all'ulteriore importo netto che spetterebbe qualora ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità si tenesse conto degli importi di cui alle accennate tabelle B1 e B2, nonchè della tabella C escluse le maggiorazioni per persone a carico.

6°) Al personale in servizio alla data di stipulazione dell'accordo collettivo di lavoro del 7 dicembre 1945, che abbia prestato lavoro straordinario nel periodo corrente dal 18 giugno 1945 alla predetta data, le Aziende riconosceranno un importo a titolo di integrazione del compenso spettante in base alle preesistenti disposizioni contrattuali, pari al 100% di detto compenso. L'impegno di cui sopra vale esclusivamente per il personale cui il predetto accordo 18 giugno 1945 è stato applicato.

Il suddetto importo a titolo di integrazione del compenso per lavoro straordinario, sarà conguagliato, fino a concorrenza, con quanto già corrisposto dalle Aziende in più del minimo stabilito in base alle preesistenti disposizioni contrattuali.

0834

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7°) Le somme comunque corrisposte dalle Aziende a far tempo dal 1° ottobre 1945 a titolo di anticipo su future competenze o sui futuri miglioramenti, saranno integralmente rimborsate dal personale. Tale rimborso sarà effettuato come segue:

a) mediante trattenuta, fino a concorrenza, sui miglioramenti maturati a favore degli interessati dal 1° ottobre 1945 alla data di effettiva applicazione del nuovo trattamento economico;

b) con le modalità da stabilirsi d'accordo fra le singole Aziende e le rispettive Commissioni interne centrali, per l'eventuale eccedenza risultante dopo effettuata la trattenuta di cui alla lettera a).

8°) Le Aziende rinunciano, nei riguardi del personale in servizio alla data di stipulazione dell'accordo collettivo di lavoro del 7 dicembre 1945, al ricupero delle tre mensilità di retribuzione corrisposte alla fine del 1944 o all'inizio del 1945 a titolo di prestito o di anticipo di emergenza o su future competenze.

La suddetta rinuncia riguarda esclusivamente il personale che ha ricevuto tale corresponsione.

.=.=.=.=.=.=.

4616

0835

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADSQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 Corps
Labor Division

Ref.: 130/AMG/LAB/405/528

Subject: Approvazione accordo salariale

Trieste, 11 febbraio 1946

To: ASSOCIAZIONE SINDACALE BANCARIA - Trieste
Per la Banca Commerciale Italiana e il Credito Italiano

FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO - Trieste

1. Visto l'accordo stipulato il giorno 10 novembre 1945 tra l'Associazione Sindacale Bancaria in rappresentanza della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano da una parte e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Credito dall'altra, relativo all'unificazione del trattamento economico del personale di tutte le filiali dei predetti Istituti.

2. Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3. Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N°4,

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione dell'accordo predetto, con decorrenza 1° ottobre 1945

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

James J. CANTILLI
1.st.Lt. Infantry
ACT'g Chief Labor Officer

4615

Copia a: Labor Sub-Commission
Labor Division - Trieste
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste
UFFICIO DEL LAVORO - Trieste
PREFETTURA - Trieste

0836

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 Corps
Labor Division

124 Labor Trieste
J. A. Case collectors

Ref: 13 C/AMG/LAB/405/525 Trieste, 11 febbraio 1946

Subject: Approvazione accordo salariale

To: SOCIETA' ANONIMA RISCOSSIONE IMPOSTE - Pola
FILIALE DI POLA

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO - Pola

1. Visto l'accordo stipulato il giorno 24 dicembre 1945 a Pola tra la filiale di Pola della Società AnonimaRiscossione Imposte (S.A.R.I. Daziaria) da una parte e la Camera Confederale del Lavoro per i lavoratori delle Imposte di Consumo dall'altra, relativa all'adeguamento delle retribuzioni.

2. Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3. Visto che l'accordo è stipulato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N°4

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione dell'accordo predetto, con decorrenza 1° luglio 1945.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

James J. Cantilli
JAMES J.CANTILLI
1. st.Lt. Infantry
ACT'g Chief Labor Officer

Copia a: Labor Sub-Commission
Labor Division - Trieste
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste
Ufficio del Lavoro - Pola
Prefettura - Pola

4614

0837

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO PER L'ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO DELLA SOCIETA' ANONIMA RISCOSSIONE IMPOSTE (S.A.R.I. DAZIARIA) FILIALE DI POLA APPALTATRICE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO DEL COMUNE DI POLA

===

L'anno 1945 il giorno 24 dicembre in Pola presso la sede della Camera Confederale del Lavoro via Iacopo da Pola 1, sono convenuti i signori:

Lorenzini Vittorio Direttore della filiale di Pola
Steffè Rino Segretario della Camera Confederale di Pola

===

Esaminate le richieste avanzate nell'interesse dei lavoratori delle imposte di consumo della gestione di Pola, appaltata alla S.A.Riscossione Imposte (SARI Daziaria) con sede in Firenze, per un adeguamento delle retribuzioni richieste dalle attuali contingenze economiche della vita;

premesso un largo ed approfondito esame della situazione della gestione allo scopo di evitare, compatibilmente con le esigenze dei lavoratori nell'interesse stesso delle finanze comunali, una eventuale anti economicità del tributo;

si è addivenuto tra le parti suddette alla stipulazione del presente accordo;

1) I minimi di retribuzione non potranno essere inferiori a quelli come appresso specificati ed assorbono l'indennità di presenze di cui all'accordo del 21aprile 1943:

a) Direttore	mensili lorde L.	7200.=
b) Capi Ufficio Ispettori		6000.=
c) Impiegati di concetto		4500.=
d) Agenti ricevitori		3900.=
e) Impiegati d'ordine		3600.=
f) Agenti con grado (anziani)		3300.=
g) Agenti		3000.=
h) Dattilografi		1950.=
i) Fattorini		1800.=

Oltre ai minimi suddetti sarà corrisposta un'indennità aziendale di L.1500 per ciascun dipendente che presti servizio.

2) Tutte le indennità (direzione, cassa, servizi direzione, vestiario, cicli, ecc.) attualmente in vigore e non assorbite nel presente accordo s'intendono mantenute, per ora, nella misura vigente, con riserva di determinare il nuovo ammontare mediante accordo integrativo che dovrà essere stipulato quanto prima.

3) Le maggiorazioni di retribuzioni corrisposte sotto la data del 31 dicembre 1944 in eccedenza ai minimi tabellari vigenti, inclusovi il 30% di cui al contratto collettivo di lavoro dell'Unione Interprovinciale di Trieste del 13 marzo 1944 e l'indennità di rischiosa residenza, vengo raddoppiate.

4) A tutti i dipendenti verrà corrisposta un'indennità di contingenza della seguente misura:

a) per capi famiglia	mensili	L.3000
b) per non capi famiglia di età superiore ai 20 anni		2500
c) per non capi famiglia di età inferiore ai 20 anni		2000

Atti 3

0838

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S'intende per cap famiglia il lavoratore ch fruisce di assegni familiari.

Tale indennità assorbe, dal giorno della sua entrata in vigore, l'indennità di contingenza concessa dal locale Governo Militare Alleato con foglio Ref.130/A/M/G/Lab.405/99 in data Trieste 18 agosto 1945. .

Esse non costituisce ad alcun effetto parte integrante dello stipendio, pertanto è esente da qualsiasi contributo di carattere previdenziale ed assicurativo.

5) A tutti i lavoratori(uomini e donne) con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare nella misura di L.300 mensili per ogni persona a carico oltre la prima e fino alla quarta e di L.ø 150 mensili per le successive.

Si considerano persone a carico quelle per le quali il lavoratore percepisce gli assegni familiari.

6) Il premio di liberazione concesso dal locale G.M.A. nella misura di cui al problema N.4 viene portato per tutti i lavoratori a:

D. 5000 per capo famiglia
L. 3500 per tutti gli altri lavoratori

7) Tutte le indennità di cui agli articoli 1)2) e 4) del presente accordo dovranno essere corrisposte anche durante i periodi di ferie, malattie, festività infrasettimanali e domenicali, nonchè in occasione della 13.ma mensilità e di gratifiche annuali ove esistano.

8) Il presente accordo, di carattere provvisorio,ha decorrenza dal 1° gennaio 1945 per le retribuzioni di cui agli art.1 e 3 e dal 1° maggio 1945 per quanto previsto dagli articoli 4 e 5.

9) I miglioramenti fissati con la presente convenzione saranno corrisposti non appena l'accordo sarà approvato dal G.M.A. del 13° corpo.

10) Il presente accordo si applica ai lavoratori di cui al precedente art.1

11) E' escluso dal beneficio della corresponsione di tutti i miglioramenti previsti dal presente accordo il personale sospeso per motivi politici o detenuto per detti motivi, ovvero che in prosieguo venga a trovarsi in dette circostanze.

PER LA SOCIETA'ANONIMA
RISCOSSIONE IMPOSTE
FILIALE DI POLA
(Lorenzini Vittorio)

PER LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI POLA
(Steffè Rino)

25-1-46 | 146

POLA 1612

0839

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 Corps
Labor Division

Ref.: 130/AMG/LAB/405/527 Trieste, 11 febbraio 1946

Subject: Approvazione accordo salariale.

To: ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI - Pola
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI - Pola
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI - Pola

SINDACATI UNICI - Pola
CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO - Pola

1. Visto l'accordo stipulato il giorno 30 gennaio 1946 in Pola tra l'Associazione Industriali, l'Associazione Commercianti e l'Associazione Artigiani da una parte e i Sindacati Unici nonchè la Camera Confederale del Lavoro, relativo alla proroga dell'indennità temporanea di adeguamento salariale.

2. Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3. Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N°4

DECRETO

4611

di autorizzare l'applicazione dell'accordo predetto.

For l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

JAMES J. CANTELLI
1st Lt., Infantry
A.M.G. Chief Labor Officer

Copia a: Labor Sub-Commission
Labor Division - Trieste.
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste
Ufficio del Lavoro - Pola
Prefettura - Pola.

PROROGA DELL'INDENNITA' TEMPORANEA DI ADEGUAMENTO SALARIALE

Il giorno 30 gennaio 1946, nella sede dell'Ufficio del Lavoro, fra l'Associazione degli Industriali di Pola rappresentata dal dott. Ferruccio Veronese, l'Associazione dei Commercianti di Pola rappresentata dal dott. Mario Marzari, l'Associazione degli Artigiani di Pola rappresentata dal signor Italico Vaniglio, il Consiglio Sindacale Cittadino dei Sindacati Unici Operai ed Impiegati di Pola rappresentanti dai sigg. Michele Radolovich e Pietro Cergnul, la Camera Confederale del Lavoro di Pola rappresentata dal sig. Quirino Steffè, si è stipulato il seguente accordo da valere per tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende rappresentate dalle predette Associazioni e nel territorio di competenza delle organizzazioni sindacali già citate:

ACCORDO

A tutti i lavoratori di cui sopra continuerà ad essere corrisposta l'indennità temporanea di adeguamento salariale, fino a quando non vernano applicati nella zona di Pola i nuovi contratti salariali attualmente allo studio in Trieste.

Per l'Associazione degli Industriali .....

Per l'Associazione dei Commercianti .....

Per l'Associazione degli Artigiani .....

Per i Sindacati Unici .....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

Lavoro, fra l'Associazione degli Industriali di Pola rappresentata dal dott. Ferruccio Veronese, l'Associazione dei Commercianti di Pola rappresentata dal dott. Mario Marzari, l'Associazione degli Artigiani di Pola rappresentata dal signor Italico Vaniglio, il Consiglio Sindacale Cittadino dei Sindacati Unici Operai ed Impiegati di Pola rappresentanti dai sigg. Michele Radolovich e Pietro Cergnul, la Camera Confederale del Lavoro di Pola rappresentata dal sig. Quirino Steffè, si è stipulato il seguente accordo da valere per tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende rappresentate dalle predette Associazioni e nel territorio di competenza delle organizzazioni sindacali già citate:

ACCORDO

A tutti i lavoratori di cui sopra continuerà ad essere corrisposta l'indennità temporanea di adeguamento salariale, fino a quando non vennono applicati nella zona di Pola i nuovi contratti salariali attualmente allo studio in Trieste.

Per l'Associazione degli Industriali .....

Per l'Associazione dei Commercianti .....

Per l'Associazione degli Artigiani .....

Per i Sindacati Unici .....

Per la Camera Confederale del Lavoro .....

Pola, 31 gennaio 1946

7-2-46 243

4610

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0842

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 Corps
Labor Division

Ref.: 130/AMG/LAB/405/526 Trieste, 11 febbraio 1946

Subject: Approvazione accordo salariale.

To: ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI - Sezione Edile - Gorizia

SINDACATI UNICI - Gorizia

CAMERA DEL LAVORO DEI SINDACATI GIULIANI - Gorizia

1. Visto l'accordo stipulato il giorno 28 gennaio 1946 a Gorizia tra l'Associazione Industriali - Sezione edile da una parte e i Sindacati Unici nonchè la Camera del Lavoro dei Sindacati Giuliani dall'altra, relativo alla corresponsione della gratifica natalizia, ferie e 4 festività ai lavoratori dell'edilizia.

2. Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui tratta si.

3. Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N°4

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione dell'accordo predetto.

4609

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

JAMES J. CANTILLI
1st Lt., Infantry
Act'g Chief Labor Officer

Copia a: Labor Sub-Commission.
Labor Division - Trieste.
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste.
Ufficio del Lavoro - Gorizia.
Prefettura - Gorizia.

UFFICIO DEL LAVORO
GORIZIA — GORICA
URAD ZA DELO

ACCORDO SPECIALE PER LA CORRESPONSIONE DELLA GRATIFICA NATALIZIA, FERIE E 4 FESTIVITA' AI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA EDILIZIA.

L'anno 1946 il giorno 28 gennaio nella sede dell'Ufficio del Lavoro di Gorizia

t r a

l'Associazione degli Industriali - sezione edile - rappresentata da Zaccaria Lupieri assistito dall'Ing. G. Farfoglia

e

I Sindacati Unici rappresentati da Batti Rodolfo

La Camera del Lavoro dei Sindacati Giuliani rappresentata da dott. Cian Rolando

si è stipulato il seguente accordo da valere per tutte le aziende edili rappresentate dalla predetta associazione industriali:

1608

Considerata la particolare situazione delle aziende edili per cui già da tempo la Gratifica Natalizia, Ferie e 4 festività nazionali vengono corrisposte in base a una percentuale sul complesso delle retribuzioni percepite dai lavoratori nel corso dell'anno;

tenuto presente che la percentuale per le 4 festività era fissata nella misura del 2% del salario, che quella per le ferie era fissata nella misura del 2% e che per una gratifica di 48 ore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

STRIA EDILIZIA.

L'anno 1946 il giorno 28 gennaio nella sede dell'Ufficio del Lavoro di Gorizia

t r a

l'Associazione degli Industriali - sezione edile - rappresentata da Zaccaria Lupieri assistito dall'Ing. G. Farfoglia

e

I Sindacati Unici rappresentati da Batti Rodolfo

La Camera del Lavoro dei Sindacati Giuliani rappresentata da dott. Cian Rolando

si è stipulato il seguente accordo da valere per tutte le aziende edili rappresentate dalla predetta associazione industriali:

4608

Considerata la particolare situazione delle aziende edili per cui già da tempo la Gratifica Natalizia, Ferie e 4 festività nazionali vengono corrisposte in base a una percentuale sul complesso delle retribuzioni percepite dai lavoratori nel corso dell'anno;

tenuto presente che la percentuale per le 4 festività era fissata nella misura del 2% del salario, che quella per le ferie era fissata nella misura del 2% e che ppr una gratifica di 48 ore veniva pure corrisposto il 2% del salario, si è convenuto quanto segue:

Quattro festività

In luogo del pagamento delle 4 festività nazionali ai lavoratori dell'edilizia verrà corrisposta a Natale con la normale procedura in uso il 2% del salario percepito durante l'anno maggiorato del 2% dell'indennità di conting. e del 2% dell'indenn. di adeg.salari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0845

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

F e r i e

Verrà del pari corrisposta alla stessa data a titolo di ferie un ulteriore 2% del salario maggiorato del 2% di indennità di contingenza del 2% di indennità di adeguamento salariale.

Gratifica Natalizia

La Gratifica Natalizia ai lavoratori dell'edilizia, in considerazione a quanto esposto più sopra, verrà corrisposta nella misura dell'8% del salario percepito dal lavoratore nel corso dell'anno maggiorato dell'8% delle somme erogate a titolo di indennità di adeguamento salariale.

Complessivamente pertanto ai lavoratori dell'edilizia verrà corrisposto subito da parte delle rispettive aziende a titolo di quattro festività, ferie e gratifica natalizia per il 1945 un importo corrispondente a 12% del titolo dei salari percepiti fino al 31/12/1945 con esclusione dell'indennità di contingenza e dell'indennità di adeguamento salariale;

12% del totale dei salari percepiti dal 1/11/1945 con inclusione della indennità temporanea di adeguamento salariale;

4% sulla indennità di contingenza a partire dall'1.7.1945.

Per l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE:

4607

Per i SINDACATI UNICI:

Per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO:

6-2-46 237

0846

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13° Corps
Labor Division

21 Trieste
Comune
Operatori

Trieste, 7 gennaio 1946

Ref: 130/AMG/LAB/401/318

Subject: Approvazione accordo salariale

To: ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI - GRUPPO DELLO SPETTACOLO - P O L A

SINDACATI GIULIANI - P O L A

1.- Visto l'accordo stipulato il giorno 4 gennaio 1946 in Pola tra il Gruppo dello Spettacolo dell'Associazione Industriali di Pola da una parte e i Sindacati Giuliani dall'altra, relativo ad un aumento della paga base di Lire 100,- giornaliere per gli operatori dei cinematografi di III categoria.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N°4

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione dell'accordo predetto, con decorrenza 1. gennaio 1946.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili 1696

JAMES J.CANTILLI
1 st Lt. Infantry
ACT'g Chief. Labor Officer

Copie a: Labor Sub-Commission
Labor Division - Trieste
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste
Ufficio del Lavoro - Pola
Prefettura - Pola

0847

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI CONTRATTO

Il giorno 4 gennaio 1946 nella sede dell'Associazione Industriali si è addivenuti al seguente accordo tra l'Associazione degli Industriali rappresentata nelle persone delsuo segretario dott.Veronese Forruccio ed il capo gruppo dello spettäcolo sig. Apollonio Francesco ed i Sindacati Giuliani nella persona del sig. Steffè Quirino.

Si è stabilito quanto segue:

Di corrispondere agli operatori di tutti i cinematografi di terza categoria della città di Pola un aumento della paga base a L.100 giornaliere a datare dal 1° gennaio 1946.

Tale accordo entra immediatamente in vigore ed avrà effetto fino all'introduzione del nuovo contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dall'industria dello spettacolo attualmente in via di studio.

Letto, firmato e sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

p.IL SINDACATI GIULIANI

Sindacati Giuliani aderenti alla POLA

21-1-46/137

4605

0848

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Q 20 Fas Dolleding Trieste

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 Corps
Labor Division

Ref.: 13C/AMG/LAB/405/515 Trieste, 7 gennaio 1946

Subject: Approvazione accordo salariale.

To: DITTA BOZZINI E GIONCHETTI - G o r i z i a

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO - G o r i z i a

SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI IMPOSTE CONSUMO - G o r i z i a

1.- Visto l'accordo stipulato il giorno 27 dicembre 1945 a Gorizia tra la ditta Bozzini e Gionchetti appaltatrice delle imposte di consumo di Gorizia da una parte e la Camera Confederale del Lavoro e il Sindacato Provinciale Lavoratori imposte di consumo dall'altra, relativo all'adeguamento delle retribuzioni.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N°4

4604

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione dell'accordo predetto, con decorrenza dall'1 luglio 1945.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

JAMES J. CASTILLI
1st. Lt., Infantry
AFT'g Chief Labor Officer

Copia a: Labor Sub-Commission
Labor Division - Trieste
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste
Ufficio del Lavoro - Gorizia
Prefettura - Gorizia

F-1-46/115

ACCORDO PER L'ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA DITTA BOZZINI & GIONCHETTI APPALTATRICE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO DI GORIZIA

L'anno 1945, il giorno 27 dicembre in Gorizia presso la sede della Camera Confederale del Lavoro sono convenuti i signori

1) Bozzini Piero
2) Gionchetti Gino
   nella loro qualità di titolari della Ditta Bozzini & Gionchetti di Gorizia
3) dott. Rolando Cian segretario dei Sindacati Giuliani
4) Savorgnani Renato in rappresentanza del Sindacato provinciale Lavoratori delle imposte di consumo di Gorizia.

Esaminate le richieste avanzate nell'interesse dei lavoratori delle imposte di consumo delle gestioni della provincia di Gorizia, appaltate alla Ditta Bozzini & Gionchetti, per un adeguamento delle retribuzioni richiesto dalle attuali contingenze economiche;

Premesso un largo e approfondito esame della situazione delle gestioné si è addivenuto fra le parti suddette alla stipulazione del presente ~~xxxx~~ accordo:

1) i minimi di retribuzione non potranno essere inferiori a quelli come appresso specificati ed assorbono l'indennità di presenza di cui all'accordo del 21 aprile 1943.

		Qualifica dei Comuni		4603
Personale delle Aziende locali:		D - E	F	GHI
a) Direttore	mensili lorde L.	7200	6900	--
b) Capo Ufficio - Ispettori	" " "	6000	5700	--
c) Impiegati di concetto .	" " "	4500	4200	3900
d) Agenti ricevitori	" " "	3900	3600	3300
e) Impiegati d'ordine	" " "	3600	3300	3000
f) Agenti con grado	" " "	3300	3000	2700

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'anno 1945, il giorno 27 dicembre in Gorizia presso la sede della Camera Confederale del Lavoro sono convenuti i signori

1) Bozzini Piero
2) Gionchetti Gino
   nella loro qualità di titolari della Ditta Bozzini & Gionchetti di Gorizia
3) dott. Rolando Cian segretario dei Sindacati Giuliani
4) Savorgnani Renato in rappresentanza del Sindacato provinciale Lavoratori delle imposte di consumo di Gorizia.

Esaminate le richieste avanzate nell'interesse dei lavoratori delle imposte di consumo delle gestioni della provincia di Gorizia, appaltate alla Ditta Bozzini & Gionchetti, per un adeguamento delle retribuzioni richiesto dalle attuali contingenze economiche;

Premesso un largo e approfondito esame della situazione delle gestioni si è addivenuto fra le parti suddette alla stipulazione del presente ~~xxxx~~ accordo:

1) i minimi di retribuzione non potranno essere inferiori a quelli come appresso specificati ed assorbono l'indennità di presenza di cui all'accordo del 21 aprile 1943.

Personale delle Aziende locali:	Qualifica dei Comuni	D - E	F	GHI
a) Direttore	mensili lorde L.	7200	6900	--
b) Capo Ufficio - Ispettori	" " "	6000	5700	--
c) Impiegati di concetto .	" " "	4500	4200	3900
d) Agenti ricevitori	" " "	3900	3600	3300
e) Impiegati d'ordine	" " "	3600	3300	3000
f) Agenti con grado	" " "	3300	3000	2700
g) Agenti	" " "	3000	2700	2400
h) Dattilografi	" " "	1950	1650	1350
i) Fattorini	" " "	1800	1500	1200

4603

Renato Savorgnani

ASSOCIAZIONE APPALTATRICE GESTIONI IMPOSTE CONSUMO
DITTA
Bozzini & Gionchetti
CORIZIA

Ditta Bozzini & Gionchetti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale delle Amministrazioni Centrali

		D - E
a) Capi Ufficio - Ispettori - mensili lorde		L. 7800
b) Capi Ufficio	" "	" 7200
c) Impiegati di concetto ..	" "	" 5400
d) Impiegati d'ordine	" "	" 3900
e) Dattilografi	" "	" 1950
f) Fattorini	" "	" 1800

Oltre ai minimi suddetti sarà corrisposta una indennità aziendale di L. 1500 per ciascun dipendente che presti servizio.

2) Tutte le indennità (dirigenza, cassa, cicli, mensa) attualmente in vigore e non assorbite nel presente accordo, s'intendono mantenute nella misura vigente.

3) Le maggiorazioni di retribuzione corrisposte sotto la data del 31 dicembre 1944 in eccedenza ai minimi tabellari stabiliti con contratto del 23-3 1943 integrativo del contratto collettivo di lavoro del 21-4-1940, inclusovi il 30 per cento di cui al Contratto Collettivo di Lavoro dell'Unione Interprovinciale di Trieste del 13 marzo 1944, vanno raddoppiate.

4) A tutti i dipendenti verrà corrisposta un'indennità di contingenza nella seguente misura:

a) per capi famiglia ..... L. 3000 mensili
b) per non capi di famiglia di età superiore ai 20 anni " 2500 "
c) per non capi di famiglia di età inferiore ai 20 anni " 2000 "

S'intendono per capo di famiglia il lavoratore che fruisce di assegni familiari.

Tale indennità assorbe, dal giorno della sua entrata in vigore, l'indennità di contingenza del locale G.M.A.

4602

Essa non costituisce ad alcun effetto parte integrante dello stipendio pertanto è esente da qualsiasi contributo di carattere previdenziale e assicurativo.

5) A tutti i lavoratori (uomini e donne) con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare nella misura di L. 300 mensili per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e) Dattilografi ..... " " " 1800
f) Fattorini ..... " " " 1800

Oltre ai minimi suddetti sarà corrisposta una indennità aziendale di L. 1500 per ciascun dipendente che presti servizio.

2) Tutte le indennità (dirigenza, cassa, cicli, mensa) attualmente in vigore e non assorbite nel presente accordo, s'intendono mantenute nella misura vigente.

3) Le maggiorazioni di retribuzione corrisposte sotto la data del 31 dicembre 1944 in eccedenza ai minimi tabellari stabiliti con contratto del 23-3 1943 integrative del contratto collettivo di lavoro del 21-4-1940, inclusovi il 30 per cento di cui al Contratto Collettivo di Lavoro dell'Unione Interprovinciale di Trieste del 13 marzo 1944, vanno raddoppiate.

4) A tutti i dipendenti verrà corrisposta un'indennità di contingenza nella seguente misura:

a) per capi famiglia ..... L. 3000 mensili
b) per non capi di famiglia di età superiore ai 20 anni " 2500 "
c) per non capi di famiglia di età inferiore ai 20 anni " 2000 "

S'intendono per capo di famiglia il lavoratore che fruisce di assegni familiari.

Tale indennità assorbe, dal giorno della sua entrata in vigore, l'indennità di contingenza del locale G.M.A.

4602

Essa non costituisce ad alcun effetto parte integrante dello stipendio pertanto è esente da qualsiasi contributo di carattere previdenziale e assicurativo.

5) A tutti i lavoratori (uomini e donne) con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare nella misura di L. 300 mensili per ogni persona a carico oltre la prima e fino alla quarta, e di L. 150 mensili per le successive.
Si considerano persone a carico quelle per le quali il lavoratore percepisce gli assegni familiari.

6) Il premio di liberazione concesso dal locale G.M.A. nella misura di cui all'avviso n.4 viene portato, per tutti i lavoratori a L. 5000 per i capi famiglia e L. 3500 per tutti gli altri lavoratori.

Renato Savoyamara

Ditta Bozzini e Gionchetti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

7) Tutte le indennità di cui all'articolo 1, 2 e 4 del presente accordo dovranno essere corrisposte anche durante i periodi di ferie, malattie, festività intrasettimanali e domenicali, nonchè in occasione della corresponsione della 13ª mensilità e di gratifiche annuali ove esistono.

8) L'aggio corrisposto sulla riscossione dell'imposta generale sull'entrata sarà ripartito nel modo seguente:
   a) 40 % agli Appaltatori;
   b) 1 % al personale dell'Amministrazione Centrale;
   c) 50 % al personale della gestione.
   Tale ripartizione avrà effetto dal 1° novembre 1945. La cessazione di cui sopra non crea diritto di alcun genere nel personale in caso di soppressione, modifica od altro dell'attuale regolamento dell'I.G.E. ne da luogo ad alcun speciale diritto nella corresponsione della 13ª mensilità, ferie, festività, preavviso, licenziamento. Essa pertanto non ha ad alcun effetto parte dello stipendio. La ripartizione della quota concessa ai lavoratori sarà da essi fatta in parti uguali, salvo particolari accordi a carattere mutualistico e senza alcuna responsabilità in merito per gli Appaltatori.

9) Il presente contratto di carattere provvisorio ha decorrenza dal 1° gennaio 1945 per le retribuzioni di cui agli art.1 e 3 e dal 1° maggio 1945 per quanto previsto dagli art.4 e 5.

10) I miglioramenti fissati con la presente conversione saranno corrisposti non appena l'accordo sarà approvato dal G.M.A.

11) Il presente contratto si applica ai lavoratori di cui al predecente articolo 1).

12) E' escluso dal beneficio della corresponsione di tutti i miglioramenti previsti dal presente contratto il personale sospeso per motivi politici o detenuto per detti motivi, ovvero che in prosieguo venga a trovarsi in dette circostanze.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8) L'aggio corrisposto sulla riscossione dell'imposta generale sull'entrata sarà ripartito nel modo seguente:

a) 49 % agli Appaltatori;

b) 1 % al personale dell'Amministrazione Centrale;

c) 50 % al personale della gestione.

Tale ripartizione avrà effetto dal 1° novembre 1945. La cessazione di cui sopra non crea diritto di alcun genere nel personale in caso di soppressione, modifica od altro dell'attuale regolamento dell'I.G.E. ne da luogo ad alcun speciale diritto nella corresponsione della 13ª mensilità, ferie, festività, preavviso, licenziamento. Essa pertanto non fa ad alcun effetto parte dello stipendio. La ripartizione della quota concessa ai lavoratori sarà da essi fatta in parti uguali, salvo particolari accordi a carattere mutualistico e senza alcuna responsabilità in merito per gli Appaltatori.

9) Il presente contratto di carattere provvisorio ha decorrenza dal 1° gennaio 1945 per le retribuzioni di cui agli art.1 e 3 e dal 1° maggio 1945 per quanto previsto dagli art.4 e 5.

10) I miglioramenti fissati con la presente conversione saranno corrisposti non appena l'accordo sarà approvato dal G.M.A.

11) Il presente contratto si applica ai lavoratori di cui al precedente articolo 1).

12) E' escluso dal beneficio della corresponsione di tutti i miglioramenti previsti dal presente contratto il personale sospeso per motivi politici o detenuto per detti motivi, ovvero che in prosieguo venga a trovarsi in dette circostanze.

4601

Per la Ditta Bozzini & Gionchetti

Per il Sindacato Provinciale Lavoratori Imposte di Consumo

Per la Camera Confederale del Lavoro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0854

0855

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 Corps
Labor Division

19 Banco di Roma Trieste

Ref.: 130/AMG/LAB/405/517 Trieste 7 gennaio 1946

Subject: Approvazione accordo salariale

To: BANCO DI ROMA - Trieste

FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI
AZIENDE DI CREDITO - Trieste

1.- Visto l'accordo stipulato il giorno 14 novembre 1945 tra l'Associazione Bancaria Italiana in rappresentanza del Banco di Roma e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito, relativo all'unificazione del trattamento economico del personale di tutte le Filiali del predetto Istituto.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N°4

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione dell'accordo predetto, con decorrenza 1 ottobre 1945.

1600

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

James J. Cantilli
JAMES J. CANTILLI
1. st. Lt., Infantry
ACT'g Chief Labor Officer

Copie a: Labor Sub-Commission
Labor Division - Trieste
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste
Ufficio del Lavoro - Trieste
Prefettura - Trieste

0856

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 novembre 1945 fra l'Associazione Bancaria Italiana, in rappresentanza del Banco di Roma, e la Federazione Italiana Dipendenti di Aziende di Credito, debitamente rappresentata

Premesso

- che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra esistono attualmente, sotto vari aspetti, differenze di trattamento fra il personale delle varie Filiali del predetto Istituto
- che, per il sollecito ritorno della normalità, appare indispensabile procedere alla unificazione di tale trattamento

si è stipulato il seguente

Accordo

il quale si propone :

- di conseguire una uniformità di trattamento per tutto il Personale del Banco di Roma, assorbendo tutte le provvidenze in atto in ogni piazza del territorio nazionale, per cui il nuovo trattamento si deve ritenere comprensivo e sostitutivo di tutte le attuali provvidenze, anche se applicate in una sola parte del territorio nazionale e anche nella ipotesi che queste ultime venissero successivamente, per provvedimento legislativo o comunque di carattere generale estese anche all'altra parte;
- di portare l'orario di lavoro ad una misura uniforme per tutte le Filiali del Banco di Roma, in deroga temporanea alla durata dell'orario stesso stabilita dal Contratto Collettivo 27.10.42.

4599

./.

0857

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 1 -

Il trattamento economico mensile del personale è costituito da

a) - stipendio come da unite tabelle (Allegati A1 - A2),

b) - indennità di cerica,

c) - indennità per lavoro svolto in locali sotterranei.

Inoltre vengono annualmente corrisposti :

d) - gratifica di Natale nella misura di una mensilità per tutto il personale,

e) - gratifica di bilancio nella misura di:

- tre mensilità per i Funzionari
- due mensilità per gli Impiegati, le Impiegate, i Commessi e il personale operaio, di guardia, di fatica e pulizia.

Art. 2 -

In aggiunta al trattamento contrattuale di cui all'art. 1 viene corrisposta a tutto il personale l'indennità di contingenza di cui all'Accordo 18 giugno 1945, stipulato a Milano per le Banche di Interesse Nazionale, modificato come risulta dalla tabella (Allegato C) nonchè una integrazione di contingenza come dalle unite tabelle (allegati B1 e B2).

Qualora, per constatato maggior costo della vita su piazze delle seconda e terza categoria, risultasse indispensabile l'assegnazione di dette piazze a categoria superiore, ai fini dell'indennità di contingenza o della indennità sostitutiva della mensa, le relative decisioni saranno prese fra l'Associazione Bancaria Italiana e i Sindacati Provinciale Bancari interessati, ferme restando le situazioni più favorevoli in atto.

Art. 3 -

Per la determinazione della retribuzione mensile dei Funzionari a modifica di quanto previsto dall'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale 10 agosto 1944 per i Funzionari delle Banche di Interesse Nazionale, si applicano le seguenti maggiorazioni:

- Funzionari di Direzione di Filiali indipendenti 40%

0858

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- Direttori di Filiali 30%
- Altri Funzionari 25%

Le maggiorazioni di cui sopra vengono applicate anche all'intagrazione di contingenza di cui alle tabelle allegate B1.

Art. 4

Le indennità di carica previste dal Contratto Integrativo Aziendale del Contratto Collettivo in data 27 ottobre 1942, vengono così stabilite:

- Capo Ufficio	Lit.	1000.=
- Vice Capo Ufficio	"	600.=
- Capo Reparto	"	300.=
- Capo Commessi	"	300.=
- Vice Capo Commessi	"	150.=

Art. 5 -

A modifica di quanto previsto dal Contratto Integrativo Aziendale del Contratto Collettivo in data 27 ottobre 1942, agli Impiegati ed ai Commessi addibiti in via normale e prevalentemente a svolgere lavoro in locali sotterranei, verrà corrisposta una indennità di lire 350.= mensili per 15 mensilità.

Art. 6 -

In ogni località ove sia stabilita una Filiale del Banco di Roma sarà fatto il possibile per istituire le mense aziendali, nelle quali verrà somministrato un pasto giornaliero nei soli giorni lavorativi. Nel caso di comprovata impossibilità di istituire dette mense verrà corrisposta, per i periodi in cui spetta l'intera retribuzione, una indennità sostitutiva della mensa pari a:

Lit. 900.= mensili (per 12 mensilità) per le piazze assegnate alla 1 categoria agli effetti dell'indennità di contingenza;
" 750.= mensili (per 12 mensilità) per le piazze come sopra assegnate alla 2 categoria

0859

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lit. 600.= mensili (per 12 mensilità) per le piazze come sopra assegnate alla 3 categoria.

Sulle piazze dove funziona la mensa, il contributo di cui sopra verrà corrisposto anche ai partecipanti, i quali pagheranno una quota per pasto pari a 1/25 del contributo mensile suddetto.

- Art. 7 -

In via temporanea e fintantoche rimangono in vigore l'indennità e l'integrazione di contingenza di cui all'art. 2, verrà corrisposta al personale delle Filiali su piazze con popolazione superiore a 200.000.= abitanti un concorso spese tranviarie di:

Lit. 325.= al mese per 12 mensilità.

- Art. 8 -

Le corresponsioni di cui agli artt. 1 e 2 si intendono comprensive e sostitutive di tutti i trattamenti ancora in essere, ivi compresi:

- la quota di reintegro imposta R.M. cat. C-2 di cui al R.D.L. 30 gennaio 1933 n° 18, all'Accordo Sindacale 16 febbraio 1933 nonchè agli artt. 92 del Contratto Collettivo 27 ottobre 1942 e 63 del Contratto Collettivo 10 agosto 1944;
- l'aumento 2% per operai, guardie notturne e personale di fatica previsto dal Decreto Legge Luogotenenziale 19 ottobre 1944 n° 384;
- tutte le indennità ed assegni considerati in precedenti accordi o stabiliti da disposizioni di legge, ordinanze ecc., fatta eccezione degli assegni familiari e delle indennità di rischio, che restano regolati dalle disposizioni in vigore, intendendosi anche comprese e sostituite tutte le provvidenze in atto applicate solo in una parte del territorio nazionale le quali venissero estese, per provvedimenti legislativi o comunque di carattere generale, all'altra parte del territorio nazionale dove attualmente non sono in vigore.

- Art. 9 -

4596

Le misure delle diaria per ogni giorno di trasferta o missione, a modifica di quanto previsto dal Contratto Integrativo Aziendale del Contratto Collettivo in data

./.

0860

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

27 ottobre 1942 e dal Contratto Collettivo 10 agosto 1944 per i Funzionari delle Banche di Interesse Nazionale vengono così stabilite:

- Funzionari	Lit. 360.=
- Impiegati	" 300.=
- Commessi	" 250.=

In via temporanea e fintantochè rimangono in vigore l'indennità e l'integrazione di contingenza di cui all'art. 2, verrà corrisposto in aggiunta alla diaria, un concorso spese di contingenza nella misura di Lit. 450.= per ogni giorno di trasferta o missione, ridotto a Lit. 350.= qualora l'alloggio per il pernottamento venga prestato dalla Banca, con riserva in casi particolari, del rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate.

Si applicano tanto per le diarie quanto per il concorso spese le riduzioni previste dai Contratti sopra richiamati.

A temporanea deroga di quanto previsto dall'art. 8 del Contratto Integrativo qualora la missione avesse durata superiore a 30 giorni la misura della diaria e del concorso spese, a partire dal trentunesimo giorno e semprechè il dipendente abbia avuto preventiva comunicazione scritta da parte della Banca, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a 30 giorni, sarà ridotta del 15%.

Tanto per la diaria che per il concorso spese restano ferme le riduzioni previste dal terzo e quarto comma del citato art. 8 .

Art. 10.-

In via temporanea e fintantochè verranno corrisposte le indennità e l'integrazione di contingenza di cui all'art. 2, le percentuali di maggiorazione della paga oraria, comprensiva degli importi di cui alle tabelle A1,A2,B1,B2, C (escluse le aggiunte di famiglia) dell'indennità di carica e per lavoro in locali sotterranei, ai fini della determinazione del compenso per il lavoro straordinario di cui agli artt. 36,37, 38 e 39 del Contratto Collettivo 27 ottobre 1942 e all'art. 1 del Contratto Collettivo 10 novembre 1936 vengono così fissate:

4595

- per il lavoro straordinario compiuto dagli impiegati, dalle impiegate e dai commessi :

./.

0861

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- in giorno feriale (art.36) : 10%
- " " festivo (art.37) : 15%
- durante la notte, cioè dalle ore 22 alle ore 6 (art.36) : 30%

Per il lavoro compiuto dai connessi il giorno destinato a riposo settimanale (art.39) : 15%

Per il lavoro straordinario compiuto dagli operai, guardie notturno e personale di fatica (art. 14) : 10%

- Art. 11 -

L'indennità e l'integrazione di contingenza di cui all'art.2, il concorso spese di contingenza di cui all'art.9 e le indennità sostitutive delle mensa di cui all'art. 6 sono variabili in correlazione al mutamento del costo della vita secondo le modalità e con le percentuali di variazioni che verranno determinate con riferimento ai numeri indici ufficiali che diano garanzia di equa rilevazione sia nei prezzi che nelle voci che li compongono e diano la possibilità di applicazione nazionale.

In difetto di ciò, dopo il 1° gennaio 1946, si procederà in merito con accordo bilaterale.

- Art. 12 -

Per operai qualificati si intendono quelli che disimpegnano in via continuativa mansioni di elettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, autista, tipografo, legatore, telefonista, verniciatore, lucidatore, macchinista, tappezziere.

- Art. 13 -

4594

A tutto il personale operaio, di guardia, di fatica, di pulizia, utilizzato ad orario pieno, viene applicato il seguente trattamento di ferie, di malattia e per la cessazione del rapporto di lavoro:

- Ferie: spetta ogni anno, normalmente dal 1° febbraio al 30 novembre, un periodo di ferie retribuito nella seguente misura:

./.

0862

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- con oltre 25 anni di anzianità	giorni	30
- con oltre 20 anni e sino a 25 anni di anzianità	"	25
- con oltre 10 anni e sino a 20 anni di anzianità	"	21
- con oltre 5 anni e sino a 10 anni di anzianità	"	15
- dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 5 anni di anzianità	"	10
- durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione, tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, con un massimo di	"	7

Nel caso di risoluzione del rapporto in seguito a regolare disdetta data dalla banca, al lavoratore che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso, verrà liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno.

Le ferie sono irrinunciabili; il godimento di esse non può avvenire durante il periodo di preavviso.

Malattia: in caso di assenza per malattia o di infortunio, viene conservato il posto e l'intera retribuzione per il periodo di :

a) - 5 mesi se l'anzianità non supera i 10 anni
b) - 6 " " " sia superiore ai 10 anni e non superi i 15 anni
c) - 8 " " " " " " 15 " " " " i 20 anni
d) - 10 " in caso di anzianità superiore a 20 anni.

4593

Cessazione del rapporto di lavoro: quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga ad iniziativa della banca ed a seguito di regolare disdetta, spetta il preavviso di 45 giorni fissi.

./.

0863

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Oltre al preavviso, o, in difetto, oltre alla indennità corrispondente, spetta una indennità pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato.

Le frazioni mensili di anno, di anzianità di servizio vengono calcolate in dodicesimi, computandosi come mese intero la frazione di mese.

La gratifica di bilancio si computa nella misura percepita per l'esercizio precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 14 -

Gli operai, le guardie notturne, il personale di fatica e le donne di pulizia soggette ad un orario di lavoro inferiore a quello stabilito dall'art. 13 del Contratto Nazionale del 10 novembre 1936 sono retribuiti in base alle effettive ore di lavoro prestate.

Ciò vale anche gli effetti dell'applicazione del successivo art. 15.

La paga oraria del personale le cui prestazioni sono inferiori alle 3 ore giornaliere verrà maggiorata del 25%.

art. 15 -

A modifica di quanto previsto dall'art. 47 del contratto Collettivo 10 agosto 1944 e dall'art. 23 del Contratto Collettivo 10 novembre 1936, al dimissionario che abbia compiuto 5 anni di servizio effettivo, spetta il 50% della indennità prevista dai citati contratti (indennità di anzianità).

Tale indennità spetta per intero al dimissionario che abbia compiuto 10anni di servizio effettivo oppure 55 anni di età (50 anni per i mutilati ed invalidi di guerra).

ART; 16

4592

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo la differenza fra il trattamento economico lordo complessivo mensile risultante a seguito della applicazione dell'accordo stesso e il precedente trattamento economico lordo complessivo mensile non potrà in nessun caso essere inferiore a lire 2.000.= netto.

X) dall'art.73 del Contratto Collettivo 27 ottobre 1942.

0864

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La maggiorazione concessa per conseguire tale minimo sarà considerata come assegno "ad personam" assorbibile a seguito di futuri aumenti del trattamento economico.

Art. 17 -

Per quanto riguarda il Personale del Banco di Roma viene sbrogata la disposizione di cui all'art. 31 del Contratto Collettivo 22 luglio 1938 per la disciplina degli assegni familiari e conseguentemente quella di cui al V comma dell'art. 51 del Contratto Collettivo 10 agosto 1944 e del IV Comma dell'art. 73 del Contratto Collettivo 27 ottobre 1942.

Art. 18 -

Per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione vale esclusivamente l'ultimo censimento generale ufficiale (attualmente al 31 dicembre 1936).

Art. 19 -

Fermo quanto stabilito dall'art. 34 del Contratto Collettivo 27 ottobre 1942 l'orario di lavoro, dalla data di scritturazione del presente accordo, viene provvisoriamente fissato in 40 ore settimanali per gli Impiegati ed i Commessi di I Categoria ed di 42 ore settimanali per i Commessi di IICategoria.

L'obbligo dell'osservanza dell'orario suddetto presso le Filiali del Banco di Roma ove il 31 ottobre 1945 ne veniva praticato uno inferiore subordinato all'istituzione della mensa aziendale, a gestione diretta o indiretta, secondo le decisioni della banca.

L'obbligo di osservare il predetto orario massimo tuttavia presso le Filiali ove lo stesso è già osservato o comunque ove la mensa non funzioni perchè il numero dei dipendenti e dei partecipanti sia inferiore a 40 ed anche presso quelle Filiali dove la maggioranza del Personale, ha all'uopo interpellato si pronunci in senso contrario alla istituzione della mensa.

Art. 20.-

4591

Il presente Accordo avrà decorrenza dal 1° ottobre 1945 e avrà durata fino al 31 dicembre 1946 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno ove non venga disdettato da una delle parti almeno 2 mesi prima di ogni scadenza.

Etc Associazione Bancaria Italiana

Etc Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito

Allegato A 1

TABELLE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE

ANNI DI ETA'	IMPIEGATI				IMPIEGATE				COMMESSI			
	1° categoria		2° categoria		1° categoria		2° categoria		1° categoria		2° categoria	
	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.
Dal 14° al 15°	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	~~700~~ 850	~~10.500~~ 12.750
" 15° al 17°	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.000	15.000
" 17° al 19°	1.350	20.250	1.300	19.500	1.300	19.500	1.150	17.250	--	--	1.150	17.250
" 19° al 21°	1.550	23.250	1.425	21.375	1.425	21.375	1.300	19.500	--	--		
Dopo il 21° anno di età												
Classe Permanenza												
1° anni 2	1.750	26.250	1.500	23.250	1.650	24.750	1.450	21.750	1.450	21.750	1.300	19.500
2° " 2	1.925	28.875	1.705	25.575	1.805	27.075	1.595	23.925	1.595	23.925	1.430	21.450
3° " 2	2.100	31.500	1.860	27.900	1.960	29.400	1.740	26.100	1.740	26.100	1.560	23.400
4° " 2	2.275	34.125	2.015	30.225	2.115	31.725	1.885	28.275	1.885	28.275	1.690	25.350
5° " 2	2.450	36.750	2.170	32.550	2.270	34.050	2.030	30.450	2.030	30.450.	1.820	27.300
6° " 2	2.625	39.375	2.325	34.875	2.425	36.375	2.175	32.625	2.175	32.625	1.950	29.250
7° " 2	2.800	42.000	2.480	37.200	2.580	38.700	2.320	34.800	2.320	34.800	2.080	31.200
8° " 2	2.975	44.625	2.635	39.525	2.735	41.025	2.465	36.975	2.465	36.975	2.210	33.150
9° " 2	3.150	47.250	2.790	41.850	2.890	43.350	2.610	39.150	2.610	39.150	2.340	35.100
10° " 2	3.325	49.875	2.945	44.175	3.045	45.675	2.755	41.325	2.755	41.325	2.470	37.050
11° " 2	3.500	52.500	3.100	46.500	3.200	48.000	2.900	43.500	2.900	43.500	2.600	39.000
12° " 2	3.675	55.125	3.255	48.825	3.355	50.325	3.045	45.675	3.045	45.675	2.730	40.950
13° --	3.850	57.750	3.410	51.150	3.510	52.650	3.190	47.850	3.190	47.850	2.860	42.900

4290

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO A 2

TABELLE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE

Dopo il 21° anno di età		OPERAI QUALIFICATI		GUARDIE NOTTURNE		UOMINI DI FATICA		DONNE DI PULIZIA	
Classe	Permanenza	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità
1°	anni 2	1.400	21.000	1.450	21.750	1.350	20.250	1.250	18.750
2°	" 2	1.540	23.100	1.595	23.925	1.485	22.275	1.375	20.625
3°	" 2	1.680	25.200	1.740	26.100	1.620	24.300	1.500	22.500
4°	" 2	1.820	27.300	1.885	28.275	1.755	26.325	1.625	24.375
5°	" 2	1.960	29.400	2.030	30.450	1.890	28.350	1.750	26.250
6°	" 2	2.100	31.500	2.175	32.625	2.025	30.375	1.875	28.125
7°	" 2	2.240	33.600	2.320	34.800	2.160	32.400	2.000	30.000
8°	" 2	2.380	35.700	2.465	36.975	2.295	34.425	2.125	31.875
9°	" 2	2.520	37.800	2.610	39.150	2.430	36.450	2.250	33.750
10°	" 2	2.660	39.900	2.755	41.325	2.565	38.475	2.375	35.625
11°	" 2	2.800	42.000	2.900	43.500	2.700	40.500	2.500	37.500
12°	" 2	2.940	44.100	3.045	45.675	2.835	42.525	2.625	39.375
13°	—	3.080	46.200	3.190	47.850	2.970	44.550	2.750	41.250

4589

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0866

0867

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO 3 1

TABELLE DELLE INTEGRAZIONI DI CONTINGENZA

Anni di età	IMPIEGATI						COMMESSI					
	1° categoria		2° categoria		2° categoria		1° categoria		2° categoria		2° categoria	
	mens.	per 15 mens.tà	mens.	per 15 mens.tà	mens.	per 15 mens.tà	mens.	per 15 mens.tà	mens.	per 15 mens.tà	mens.	per 15 mens.tà
dal 14° al 15°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600	9.000
" 15° al 17°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	650	9.750
" 17° al 19°	1.775	26.625	1.300	19.500	2.200	33.000	2.300	34.500	1.950	29.250	1000	15.000
" 19° al 21°	2.450	36.750	2.025	30.375	2.420	36.300	2.520	37.800	2.145	32.175	1350	20.250
Dopo il 21° anno di età												
Classe Permanenza												
1° anni 2	2.750	41.250	2.200	33.000	2.640	39.600	2.740	41.100	2.340	35.500	1700	25.500
2° " 2	3.025	45.375	2.420	36.300	2.860	42.900	2.960	44.400	2.535	38.025	1870	28.050
3° " 2	3.300	49.500	2.640	39.600	3.080	46.200	3.180	47.700	2.730	40.950	2040	30.600
4° " 2	3.575	53.625	2.860	42.900	3.300	49.500	3.400	51.000	2.925	43.875	2210	33.150
5° " 2	3.850	57.750	3.080	46.200	3.520	52.800	3.620	54.300	3.120	46.800	2.380	35.700
6° " 2	4.125	61.875	3.300	49.500	3.740	56.100	3.840	57.600	3.315	49.725	2.550	38.250
7° " 2	4.400	66.000	3.520	52.800	3.960	59.400	4.060	60.900	3.510	52.650	2.720	40.800
8° " 2	4.675	70.125	3.740	56.100	4.180	62.700	4.280	64.200	3.705	55.575	2.890	43.350
9° " 2	4.950	74.250	3.960	59.400	4.400	66.000	4.500	67.500	3.900	58.500	3.060	45.900
10° " 2	5.225	78.375	4.180	62.700	4.620	69.300	4.720	70.800	4.095	61.425	3.230	48.450
11° " 2	5.500	82.500	4.400	66.000	4.840	72.600	4.940	74.100	4.290	64.350	3.400	51.000
12° " 2	5.775	86.625	4.620	69.300							3.570	53.550
13° —	6.050	90.750	4.840	72.600							3.740	56.100

ALLEGATO B 2

TABELLE DELLE INTEGRAZIONI DI CONTINGENZA

		OPERAI QUALIFICATI		GUARDIE NOTTURNE		UOMINI DI FATICA		DONNE DI PULIZIA	
		mens.	per 15 mensilità	mens.	per 15 mensilità	mens.	per 15 mensilità	mens.	per 15 mensilità
Dopo il 21° anno di età :									
Classe	Permanenza								
1°	anni 2	1.850	27.750	13.50	20.250	1.250	18.750	1.150	17.250
2°	" 2	2.035	30.525	1.485	22.275	1.375	20.625	1.265	18.975
3°	" 2	2.220	33.300	1.620	24.300	1.500	22.500	1.380	20.700
4°	" 2	2.405	36.075	1.755	26.325	1.625	24.375	1.495	22.425
5°	" 2	2.590	38.850	1.890	28.350	1.750	26.250	1.610	24.150
6°	" 2	2.775	41.625	2.025	30.375	1.875	28.125	1.725	25.875
7°	" 2	2.960	44.400	2.160	32.400	2.000	30.000	1.840	27.600
8°	" 2	3.145	47.175	2.295	34.425	2.125	31.875	1.955	29.325
9°	" 2	3.330	49.950	2.430	36.450	2.250	33.750	2.070	31.050
10°	" 2	3.515	52.725	2.565	38.475	2.375	35.625	2.185	32.775
11°	" 2	3.700	55.500	2.700	40.500	2.500	37.500	2.300	34.500
12°	" 2	3.885	58.275	2.835	42.525	2.625	39.375	2.415	36.225
13°	" -	4.070	61.050	2.970	44.550	2.750	41.250	2.530	37.950

4587

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO C

INDENNITA DI CONTINGENZA

PIAZZE	A tutto il personale che abbia compiuto il 21° anno di età ed a quello di età inferiore che fruisca degli assegni famigliari		Al personale di età compresa fra il 17° ed il 21° anno		Al personale di età inferiore al 17° anno	
	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità
con oltre 200;000 abitanti	3.000	45.000	2.000	30.000	L.250	18.750
Con popolazione compresa fra 200.000 e i 50.000 abitanti	2.700	40.500	1.800	27.000	1.100	16.500
Con popolazione al disotto dei 50.000 abitanti	2.400	36.000	1.600	24.000	1.000	15.000

MAGGIORAZIONE DI CONTINGENZA:

Per OGNI persona a carico;
fino a 3 : mensili Lit: 500 per 12 mensilità = Lit. 6.000 annue

Per OGNI persona a carico,
in più delle 3 :mens. Lit: 250 per 12 mensilità = Lit: 3.000 annue

4586

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0870

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13° Corps
LABOR DIVISION

Ref: 130/AMG/LAB/405/516 Trieste, 7 gennaio 1946

Subject: Approvazione accordo salariale

To: ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI - GORIZIA
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI - GORIZIA

SINDACATI UNICI - GORIZIA
CAMERA DEL LAVORO DEI SINDACATI GIULIANI - GORIZIA

1.- Visto l'accordo stipulato il giorno 8 gennaio 1946 in Gorizia tra l'Associazione Industriali e l'Associazione Commercianti da una parte e i Sindacati Unici nonchè la Camera del Lavoro dei Sindacati Giuliani dall'altra, relativo alla corresponsione della gratifica natalizia ai dipendenti da aziende industriali e commerciali con esclusione degli industriali edili.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N°4

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione dell'accordo predetto.

1385

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

JAMES J. CANTILLI
1.st Lt., Infantry
AGF's Chief Labor Officer

Copia a: Labor Sub-Commission
Labor Division - Trieste
Ufficio Territoriale del Lavoro-Trieste
Ufficio del Lavoro - Gorizia
Prefettura - Gorizia

0 8 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DELLA GRATIFICA NATALIZIA AI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI CON L'ESCLUSIONE DEGLI INDUSTRIALI EDILI.

L'anno millenovecentoquarantaquattro il giorno 5 del mese di gennaio nella sede dell'Ufficio del Lavoro di Gorizia

f r a

L'Associazione Industriali rappresentata da: dr.Perico Carlo assistito dall'ing. Carfoglia Giov.

L'Associazione Commercianti rappresentata da: Stolfa Luigi, Migot Giovanni e sig. Mokol Carlo assistiti da Valentinuzzi Carlo

e

i Sindacati Unici rappresentati da Dutti Rodolfo

la Camera del lavoro dei Sindacati Giuliani rappresentata da: dott.Cian Rolando

si è stipulato il seguente accordo da valere per tutte le aziende industriali e commerciali rappresentate dalle predette associazioni, con esclusione degli industriali edili per i quali verrà stipulato un accordo a parte, agli effetti della corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1943.

Per tutte le aziende escluso i Caffè, Bars e similari nonchè i ristoranti e similari.

4584

A) Assentano:

1) operai: a) 192 ore di salario sulla base dei minimi contrattuali vigenti;
b) 192 ore di indennità temporanea di adeguamento salariale ragguagliata alle varie classi stabilite per diverse età nell'avviso N.4 del C.P.A. con esclusione degli assegni addizionali per familiari a carico.

2) impiegati: a) una mensilità di stipendio sulla base dei minimi

L'anno millenovecentoquarantaqui il giorno 3 del mese di Gennaio nella sede dell'Ufficio del Lavoro di Torino

t r a

L'Associazione Industriali rappresentata da: dr.Perino Carlo assistito dall'ing. Parfoglia Giov.

L'Associazione Commercianti rappresentata da: Stolfa Luigi, Bigot Giovanni e sig. Rokal Carlo assistiti da Valentinussi Carlo

e

I Sindacati Unici rappresentati da Patti Rodolfo

La Camera del Lavoro dei Sindacati Giuliani rappresentata da: dott.Gian Rolando

si è stipulato il seguente accordo da valere per tutte le aziende industriali e commerciali rappresentate dalle predette associazioni, con esclusione degli industriali edili per i quali verrà stipulato un accordo a parte, agli effetti della corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1945.

Per tutte le aziende escluse i Caffè, Bars e similari nonchè i ristoranti e similari.

4584

A) Ammontare:

1) operai: a) 192 ore di salario sulla base dei minimi contrattuali vigenti;
b) 192 ore di indennità temporanea di adeguamento salariale ragguagliata alle varie classi stabilite per diverse età nell'avviso N.4 del S.P.A. con esclusione degli assegni addizionali per familiari a carico.

2) Impiegati: a) una mensilità di stipendio sulla base dei minimi salari contrattuali vigenti;
b) una mensilità di indennità temporanea di adeguamento salariale ragguagliata alle varie classi stabilite per diverse età nell'avviso N.4 del S.P.A., con esclusione degli assegni addizionali per familiari a carico.

3) Termini e modalità del versamento:

La corresponsione della predetta gratifica verrà effettuata

./.

D. 21.1.46/139

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da parte delle grandi industrie e aziende commerciali all'ingrosso entro il 31.1.46.

Le medie e piccole industrie nonchè le aziende commerciali al minuto come pure i panificatori in condizioni di particolare disagio potranno provvedere alla corresponsione di detta gratifica in forma rateizzata con le seguenti modalità:

1) pagamento entro il 31 dicembre 1945 dell'importo corrispondente alle 192 ore di salario base minimo contrattuale e delle medesime mensilità di stipendio base minimo contrattuale;

2) pagamento entro il 31 gennaio 1946 del 30% della parte di gratifica natalizia prevista ai punti 1 b) e 2 b);

3) pagamento entro il 28 febbraio 1946 del 30% della parte di gratifica prevista ai punti 1 b) e 2 b);

4) pagamento entro il 31 marzo 1946 del saldo del 40% della parte di gratifica natalizia prevista ai punti 1 b) e 2 b)

Per i Caffè Bar, Ristoranti e simili.

a) Aumentare:

1) al personale impiegatizio viene corrisposta una gratifica natalizia pari ad una mensilità di stipendio commisurata sui minimi contrattuali e ad una mensilità dell'indennità di adeguamento salariale.

2) al personale non impiegatizio viene corrisposta una gratifica natalizia pari a:

a) per il personale interno a 24 giornate di salario commisurato sui minimi contrattuali vigenti ed a 24 giornate di indennità di

4583

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 8 7 4

ll al minuto come pure i panificatori in condizioni di par-
colare disagio potranno provvedere alla corresponsione di det-
ta gratifica in forma anticipata con le seguenti modalità:

1) pagamento entro il 31 dicembre 1945 dell'importo corri-
spondente alle 192 ore di salario base minimo contrattuale e
delle mensilità mensilità di stipendio base minimo contrattuale;

2) pagamento entro il 31 gennaio 1946 del 30% della parte di
gratifica natalizia prevista ai punti 1 b) e 2 b);

3) pagamento entro il 28 febbraio 1946 del 30% della parte
di gratifica prevista ai punti 1 b) e 2 b);

4) pagamento entro il 31 marzo 1946 del saldo del 40% del-
la parte di gratifica natalizia prevista ai punti 1 b) e 2 b)

Per i Caffè Bar, Ristoranti e similari.

a) Impiegati:

1) Al personale impiegatizio viene corrisposta una gratifica
natalizia pari ad una mensilità di stipendio commisurata sui minimi
contrattuali e ad una mensilità dell'indennità di adeguamento sa-
lariale.

2) Al personale non impiegatizio viene corrisposta una gratifica
natalizia pari:

a) per il personale interno a 24 giornate di salario commisurato
sui minimi contrattuali vigenti ed a 24 giornate di indennità di
adeguamento salariale con esclusione degli assegni addizionali
per familiari a carico.

b) per il personale esterno a 24 giornate di salario commisurato
su quanto percepito dal personale interno di pari categoria (ca-
meriere ragguagliato a banconiere oltre il III. anno di qualifica)
(cassiere camariere a banconiere fino al III.anno di qualifica)

Il personale femminile sarà ragguagliato al corrispondente perso-

4583

./.

nale femminile.

e) Termini e modalità di pagamento.

La gratifica natalizia va corri-posta entro il 31 dicembre 1948.-

f) Lavoratori assunti nell'anno 1948:

Ai lavoratori assunti entro l'anno 1948 sarà concessa una gratifica natalizia pari a tanti dodicesimi di quella prescritta ai punti A quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda.

Le frazioni di mese superiori a 15 giorni contano per mese intero.

Letto,approvato e sottoscritto .

Per L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI:

Per L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI:

Per I SINDACATI UNICI :

4582

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 8 7 5

La gratifica natalizia va corrisposta entro il 31 dicembre 1946.-

c) Lavoratori assunti nell'anno 1946:

Ai lavoratori assunti entro l'anno 1946 sarà concessa una gratifica natalizia pari a tanti dodicesimi di quella prescritta ai punti A quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda.

Le frazioni di mese superiori a 15 giorni contano per mese intero.

Letto,approvato e sottoscritto .

Per L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI:

Per L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI:

Per I SINDACATI UNICI :

Per LA CAMERA DEL LAVORO DEI SINDACATI GIULIANI:

4582

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0877

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1 Tax collectors

17 Varia

HEADQUARTERS
ALLIED MILITAY GOVERNMENT
13 Corps
Labor Division

Ref.: 130/AMG/LAB/405/514

Trieste, 7 febbraio 1946

Subject: Approvazione accordo salariale

To: ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO - TRIESTE

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO - TRIESTE

SINDACATO LAVORATORI IMPOSTE DI CONSUMO - TRIESTE

1.- Visto l'accordo stipulato il giorno 10 gennaio 1946 in Trieste tra l'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo per le gestioni operanti nella zona A della Venezia Giulia da una parte e la Camera Confederale del Lavoro di Trieste e il Sindacato Lavoratori Imposte di Consumo dall'altra, relativo all'adeguamento delle retribuzioni.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N°4

4581

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione dell'accordo predetto con decorrenza dall'1 Luglio 1945.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

JAMES J. CANTILLY
1.st Lt. Infantry

Copia a: Labor Sub-Commission — ACT'g Chief, Labor Officer
Labor Division- Trieste
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste
Ufficio del Lavoro - Trieste
Prefettura - Trieste

ACCORDO PER L'ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO (I.N.G.I.C.) NUCLEO AUTONOMO DI MONFALCONE, APPALTATORE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO PER LE GESTIONI OPERANTI IN QUELLA PARTE DELLA VENEZIA GIULIA SOTTO L'AMMINISTRAZIONE DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO (Zona A.).=

----------oOo----------

L'anno millenovecentoquarantasei il giorno 10 del mese di gennaio in Trieste, presso la sede della Camera Confederale del Lavoro, Via Machiavelli, n. 1, sono convenuti i Signori:

1) FRANCO Giuseppe in rappresentanza dell'I.N.G.I.C. per le Gestioni operanti in quella parte della Venezia Giulia sotto l'Amministrazione del Governo Militare Alleato (Zona A);
2) Dott. SFERZA Gino Segretario della Camera del Lavoro Provinciale
3) BORGOBELLO Giuseppe in rappresentanza del Sindacato Interprovinciale lavoratori dell'I.N.G.I.C.

Esaminate le richieste avanzate nell'interesse dei lavoratori delle Imposte di Consumo delle Gestioni dell'I.N.G.I.C. operanti in quella parte della Venezia Giulia sotto l'Amministrazione del G.M.A., per un'adeguamento delle retribuzioni richieste dalle attuali contingenze economiche della vita:

Premesso un largo ed approfondito esame della situazione delle gestioni allo scopo di evitare, compatibilmente con le esigenze dei lavoratori nell'interesse stesso delle finanze Comunali, una eventuale antieconomicità del tributo;

Si è addivenuto tra le parti suddette alla stipulazione del presente accordo:

1) - I minimi di retribuzione non potranno essere inferiori a quelli come appresso specificati ed assorbono l'indennità di presenza e quella di bombardamento di cui all'accordo 21 aprile 1943.-

	QUALIFICA DEI COMUNI	
Amministrazione Aziende Locali	F.	G.H.I.
a) Direttore		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

1) FRANCO Giuseppe in rappresentanza dell'I.N.G.I.C. per le Gestioni operanti in quella parte della Venezia Giulia sotto l'Amministrazione del Governo Militare Alleato (Zona A);
2) Dott. SFERZA Gino Segretario della Camera del Lavoro Provinciale
3) BORGOBELLO Giuseppe in rappresentanza del Sindacato Interprovinciale lavoratori dell'I.N.G.I.C.

Esaminate le richieste avanzate nell'interesse dei lavoratori delle Imposte di Consumo delle Gestioni dell'I.N.G.I.C. operanti in quella parte della Venezia Giulia sotto l'Amministrazione del G.M.A., per un'adeguamento delle retribuzioni richieste dalle attuali contingenze economiche della vita:

Premesso un largo ed approfondito esame della situazione delle gestioni allo scopo di evitare, compatibilmente con le esigenze dei lavoratori nell'interesse stesso delle finanze Comunali, una eventuale antieconomicità del tributo;

Si è addivenuto tra le parti suddette alla stipulazione del presente accordo:

1) - I minimi di retribuzione non potranno essere inferiori a quelli come appresso specificati ed assorbono l'indennità di presenza e quella di bombardamento di cui all'accordo 21 aprile 1943.-

QUALIFICA DEI COMUNI	F.	G.H.I.
Amministrazione Aziende Locali		
a) Direttore..... mensile lorde	6.900.=	-------
b) Capi Ufficio -Ispettori	5.700.=	-------
c) Impiegati di concetto Ricevitori	4.200.=	3.900.=
d) Agenti ricevitori	3.600.=	3.300.=
e) Impiegati d'ordine	3.300.=	3.000.=
f) Agenti con grado - Autisti	3.000.=	2.700.=
g) Agenti	2.700.=	2.400.=
h) Dattilografi	1.650.=	1.350.=
i) Fattorini	1.500.=	1.200.=

Oltre ai minimi suddetti sarà corrisposta una indennità aziendale di Lire 1500.= per ciascun dipendente in qualunque Comune esso presti servizio.-

./.

15-146/98

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2) Tutte le indennità (Dirigenza, Cassa, Servizi Direzione, Vestiario, Cicli, ecc.) attualmente in vigore e non assorbite nel presente accordo, si intendono mantenute per ora, nella misura vigente, con riserva di determinare il nuovo ammontare mediante accordo integrativo che dovrà essere stipulato entro aprile p.v..

3) Le maggiorazioni di retribuzione corrisposte sotto la data dal 31 dicembre 1944 in eccedenza ai minimi tabellari vigenti, inclusivi il 30% di cui al contratto collettivo di lavoro della Unione Interprovinciale di Trieste del 13 marzo 1944, vanno raddoppiate.

4) A tutti i dipendenti verrà corrisposta una indennità di contingenza nella seguente misura:

a) per capi famiglia .....L. 3.000 mensili
b) per non capi famiglia di età superiore ai 20 anni " 2.500 "
c) per non capi famiglia di età inferiore ai 20 anni " 2.000 "

S'intende per capo famiglia il lavoratore che fruisce gli assegni familiari.

Tale indennità assorbe, dal giorno della sua entrata in vigore gli anticipi corrisposti a titolo di adeguamento retribuzioni nonchè l'indennità temporanea di guerra.

La liquidazione a conguaglio di tali anticipi verrà effettuata entro il 31 marzo 1946.-

Essa non costituisce ad alcun effetto parte integrante dello stipendio, pertanto è esente da qualsiasi contributo di carattere previdenziale e assicurativo.

5) A tutti i lavoratori (uomini e donne) con due o più persone a carico verrà corrisposto un'assegno supplementare nella misura di Lire 300 mensili per ogni persona a carico oltre la prima e fino alla quarta, e L. 150 mensili per le successive.

4579

Si considerano persone a carico quelle per le quali il lavoratore percepisce gli assegni familiari.

6) Il Premio di Liberazione, di cui al Proclama n. 4 del locale G.M.A., viene portato, per tutti i lavoratori nella seguente misura:

Lire 5.000.- per i capi famiglia
" 3.500.- per tutti gli altri lavoratori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nella seguente misura:

a) per capi famiglia .....L. 3.000 mensili
b) per non capi famiglia di età superiore ai 20 anni " 2.500 "
c) per non capi famiglia di età inferiore ai 20 anni " 2.000 "

S'intende per capo famiglia il lavoratore che fruisce gli assegni familiari.

Tale indennità assorbe, dal giorno della sua entrata in vigore gli anticipi corrisposti a titolo di adeguamento retribuzioni nonchè l'indennità temporanea di guerra.

La liquidazione a conguaglio di tali anticipi verrà effettuata entro il 31 marzo 1946.-

Essa non costituisce ad alcun effetto parte integrante dello stipendio, pertanto è esente da qualsiasi contributo di carattere previdenziale e assicurativo.

5) A tutti i lavoratori (uomini e donne) con due o più persone a carico verrà corrisposto un'assegno supplementare nella misura di Lire 300 mensili per ogni persona a carico oltre la prima e fino alla quarta, e L. 150 mensili per le successive.

4579

Si considerano persone a carico quelle per le quali il lavoratore percepisce gli assegni familiari.

6) Il Premio di Liberazione, di cui al Proclama n. 4 del locale G.M.A., viene portato, per tutti i lavoratori nella seguente misura:

Lire 5.000.- per i capi famiglia
" 3.500.- per tutti gli altri lavoratori.

7) Tutte le indennità di cui all'articolo 1, 2 e 4 del presente accordo dovranno essere corrisposte anche durante i periodi di ferie, malattia, festività infrasettimanale e domenicale, nonchè in occasione della corresponsione della 13a mensilità e di gratifiche annuali ove esistano.

8) Il presente accordo, di carattere provvisorio, ha decorrenza dal primo gennaio 1945 per le retribuzioni di cui agli articolo 1 e 3 e dal 1 maggio 1945 per quanto previsto dagli articolo 4 e 5.

9) I miglioramenti fissati con la presente convenzione saranno corrisposti non appena l'accordo sarà approvato dal G.M.A. del 13° Corpo.-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10) Il presente accordo si applica ai dipendenti dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) che prestano servizio negli Uffici delle Imposte di Consumo situati in quella parte della Venezia Giulia che è sotto l'Amministrazione del Governo Militare Alleato.

11) E' escluso dal beneficio della corresponsione di tutti i miglioramenti previsti dal presente accordo il personale sospeso per motivi politici o detenuto per detti motivi, ovvero che in prosieguo venga a trovarsi in dette circostanze.=

ISTITUTO NAZ. GESTIONE IMPOSTE CONSUMO - Nucleo Autonomo MONFALCONE Trieste

p. L'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO (I.N.G.I.C.)
(Franco Giuseppe)

p. LA CAMERA DEL LAVORO
(Dott. Gino Sferza)

p. IL SINDACATO LAVORATORI IMPOSTE DI CONSUMO (I.N.G.I.C.)
(Giuseppe Borgobello)

4578

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0883

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGRICOLTURE

LIBERATION BONUS

16

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 Corps
Labor Division

Trieste, 15 gennaio 1946

Ref: 130/AMG/LAB/405/605

Subject: Approvazione accordo salariale

To: GRUPPO DI AGRICOLTORI PROPRIETARI DELL'AGRO MONFALCONESE - Trieste

LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE ADERENTI AI SINDACATI UNICI - Trieste

1.- Visto l'accordo stipulato il 31 dicembre 1945 a Trieste tra un gruppo di agricoltori proprietari dell'Agro Monfalconese da una parte e i lavoratori agricoli della provincia di Trieste aderenti ai Sindacati Unici dall'altra, relativo all'estensione del premio di liberazione ai dipendenti dell'agricoltura.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N°4

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione dell'accordo predetto.

4577

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

JAMES J.CANTILLY
1.st.Lt., Infantry
ACT'g Chief Labor Officer

Copie a: Labor Sub-Commission
Labor Division - Trieste
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste
Ufficio del Lavoro - Trieste
Prefettura - Trieste

A C C O R D O

SULL'ESTENSIONE DEL PREMIO DI LIBERAZIONE AI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA

L'anno 1945 il giorno 31 dicembre in Trieste, presenti i Sigg. Ing. Oscar Brunner e Dr. Ugo Grimaldi - quali rappresentanti di un gruppo di agricoltori proprietari dell'agro Monfalconese e del comune di Grado - ed i Sigg. Giuseppe Muslin e Adelmo Tumis - rappresentanti dei lavoratori agricoli della provincia di Trieste aderenti ai Sindacati Unici - si è addivenuto al presente accordo che diverrà valido dopo l'approvazione dell'Ufficio del Lavoro del Governo Alleato.

PREMIO DI LIBERAZIONE

Considerata l'opportunità di unificare i vari criteri sinora applicati dai datori di lavoro nella spontanea corresponsione ai lavoratori dell'agricoltura del cosidetto premio di liberazione, e di accenti su tale premio, la speciale singola erogazione a titolo di "premio di liberazione" agli operai ed impiegati agricoli resta convenuta nella seguente misura e forma:

A) Ammontare massimo del premio

uomini dai 18 ai 65 anni compiuti	L.	2.000-
" " 16 ai 17 " "	L.	1.600-
donne dai 18 ai 55 anni compiuti	L.	1.400-
ragazzi " 14 ai 15 " "	L.	1.200-
donne sotto i 18 anni ed oltre i 55	L.	1.000-
uomini oltre i 65 anni e minorati	L.	1.000-

Il premio è esente da qualsiasi contributo assicurativo, sociale e assistenziale.

4576

B) Dipendenti che hanno diritto al premio

I = I lavoratori in servizio al 25/4/45, o licenziati dopo il 1° gennaio 1945.

II = Lavoratori imprigionati per ragioni politiche prima del 1° maggio 1945.

III = Lavoratori che hanno abbandonato il loro posto o si sono allontanati in conseguenza di persecuzioni politiche, o per evitare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREMIO DI LIBERAZIONE

Considerata l'opportunità di unificare i vari criteri minori applicati dai datori di lavoro nella spontanea corresponsione ai lavoratori dell'agricoltura del cosidetto premio di liberazione, e di accenti su tale premio, la speciale singola erogazione a titolo di "premio di liberazione" agli operai ed impiegati agricoli resta convenuta nella seguente misura e forma:

A) Ammontare massimo del premio

uomini dai 18 ai 65 anni compiuti	L. 2.000-
" " 16 ai 17 " "	L. 1.600-
donne dai 18 ai 55 anni compiuti	L. 1.400-
ragazzi " 14 ai 15 " "	L. 1.200-
donne sotto i 18 anni ed oltre i 55	L. 1.000-
uomini oltre i 65 anni e minorati	L. 1.000-

Il premio è esente da qualsiasi contributo assicurativo, sociale e assistenziale.

4576

B) Dipendenti che hanno diritto al premio

I = I lavoratori in servizio al 25/4/45, o licenziati dopo il 1° gennaio 1945.

II = Lavoratori imprigionati per ragioni politiche prima del 1° maggio 1945.

III = Lavoratori che hanno abbandonato il loro posto o si sono allontanati in conseguenza di persecuzioni politiche, e per evitare l'arruolamento nelle formazioni neo-fasciste, o per arruolarsi nelle formazioni partigiane.

IV = Lavoratori internati in Germania per ragioni politiche. Per tale categoria saranno da considerarsi perseguitati politici coloro i quali hanno compromessa la libertà personale. In caso di contestazioni gli interessati dovranno procurarsi un regolare riconoscimento in tale senso dall'Ufficio del Lavoro.

V = Lavoratori già appartenenti al R.Esercito Italiano prigionieri di guerra nel periodo 1/1 - 30/4/45, i quali, a norma delle

/a/

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

disposizioni di legge e contrattuali in vigore, hanno diritto alla conservazione del posto.

Ai lavoratori di cui al comma B, II, III, IV e V sarà corrisposto il premio di liberazione per intero. Qualora, nel periodo che va dal 1/1 al 30/4/44, il dipendente abbia lavorato presso varie aziende, il totale ammontare di detto premio sarà dovuto dalle singole aziende in proporzione delle giornate di lavoro presso di esse prestate.

C) Dipendenti esclusi dal premio

I = Lavoratori iscritti al P.F.R. dopo l'8 settembre 1943.

II = Lavoratori che abbiano appartenuto alle brigate nere, legione autonoma Cividino, X flottiglia Mas, alla polizia segreta; alla G.N.R., all'esercito repubblicano ed in generale, ai corpi armati di polizia al servizio dei nazi-fascisti, esclusi coloro che, pur avendo appartenuto a detti corpi antecedentemente al 1/1/45, siano passati alle file partigiane ed al Corpo Volontario della Libertà e che siano in grado di comprovare tale loro passaggio.

III = Per i lavoratori nei confronti dei quali è pendente una procedura di epurazione, o che siano già stati epurati senza l'approvazione delle competenti autorità nominate, e da nominarsi, dal C.L.A., la corresponsione del premio resta in sospeso fino alla emanazione del definitive provvedimento.

IV = I lavoratori che siano stati volontariamente alle dipendenze dell'organizzazione Todt, Speer e similari imprese nazi-fasciste

V = I lavoratori che si siano notoriamente dedicati ad altra attività, sia pur in via provvisoria (marcate nere ecc.).
Tali circostanze saranno accertate dai datori di lavoro d'accordo col Comitato Aziendale.

VI = Lavoratori licenziati in tronco per giusta causa.

4575

D) Calcolo del premio

Per i lavoratori che hanno diritto al premio di liberazione questo va calcolato nel seguente modo:

a) spetta il 100% dell'importo agli impiegati, salariati fissi, obbligati ed avventizi che - entro il periodo 1/1 - 30/4/45 - abbiano eseguito, alle dipendenze dell'azienda, almeno 100 giornate lavora

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785021

C) Dipendenti aventi dir premio

I = Lavoratori iscritti al P.F.R. dopo l'8 settembre 1943.

II = Lavoratori che abbiano appartenuto alle brigate nere, legione autonoma Cividino, X flottiglia Mas, alla polizia segreta; alla G.N.R., all'esercito repubblicano ed in generale, ai corpi armati di polizia al servizio dei nazi-fascisti, esclusi coloro che, pur avendo appartenuto a detti corpi antecedentemente al 1/1/45, siano passati alle file partigiane ed al Corpo Volontario della Libertà e che siano in grado di comprovare tale loro passaggio.

III = Per i lavoratori nei confronti dei quali è pendente una procedura di epurazione, o che siano già stati epurati senza l'approvazione delle competenti autorità nominate, e da nominarsi, del C.L.N.A., la corresponsione del premio resta in sospeso fino alla emanazione del definitivo provvedimento.

IV = I lavoratori che siano stati volontariamente alle dipendenze dell'organizzazione Todt, Speer e similari imprese nazi-fascist

V = I lavoratori che si siano notoriamente dedicati ad altra attività, sia pur in via provvisoria (mercato nero ecc.).
Tali circostanze saranno accertate dai datori di lavoro d'accordo col Comitato Aziendale.

VI = Lavoratori licenziati in tronco per giusta causa.

4575

D) Calcolo del premio

Per i lavoratori che hanno diritto al premio di liberazione questo va calcolato nel seguente modo:

a) spetta il 100% dell'importo agli impiegati, salariati fissi, obbligati ed avventizi che - entro il periodo 1/1 - 30/4/45 - abbiano eseguito, alle dipendenze dell'azienda, almeno 100 giornate lavorative.

b) Ai dipendenti che, entro il periodo suddetto, abbiano eseguito un numero di giornate lavorative inferiore a 100, il premio va corrisposto in ragione del 2% del premio per ogni giornata lavorata quando il lavoro ha avuto una durata inferiore ai 15 giorni.
In tutti gli altri casi in cui la prestazione d'opera ha avuto una continuità maggiore ai 15 giorni, la corresponsione sarà di 25,50, 75 e 100 giornate secondo il numero delle stesse effettivamente lavorate superi rispettivamente i 15,25 50 e 75 giorni ed andrà arr

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tendata, agli effetti del computo, nel periodo immediatamente superiore, considerando i periodi corrispondenti ad 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 dell'ammontare del premio di liberazione.

1° esempio: Il lavoratore che ha prestato la sua opera per 12 giornate ha diritto di percepire 12 x 2/100 cioè 24/100 del totale ammontare del premio di liberazione.

2° esempio: Un lavoratore che ha prestato la sua opera per 42 giornate consecutive ha diritto di percepire 50 giornate cioè 2/4 del totale ammontare del premio di liberazione.

Agli effetti del comma D, per gli impiegati, salariati fissi, avventizi ed obbligati vanno considerate come lavorative anche le giornate di assenza per la causa di malattia debitamente documentate.

E) Acconti

Gli acconti che le aziende avessero già pagato a titolo di "premio di liberazione" e "acconti sul premio di liberazione" verranno detratti dal totale. La eventuale differenza in più resta a beneficio del prestatore d'opera.

Le ditte che si trovassero in difficoltà per effettuare il pagamento del premio potranno effettuarlo entro il 15 gennaio 1946.

Per gli agricoltori proprietari
F/to Oscar Brunner
F/to Grimaldi

Per i Sindacati Unici:
F/to Nuolin

4574

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0889

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13. Corps.
Labor Division

TRIESTE

Trieste, 7 gennaio 1946

Ref: 130/AMG/LAB/405/450

Subject: Approvazione accordo salariale

CHRISTMAN BONUS

To: ASSOCIAZIONE ARMAMENTO DI LINEA - Trieste

ASSOCIAZIONE ARMATORI GIULIANI Navi da Carico - Trieste

SINDACATO PROVINCIALE GIULIANO LAVORATORI DEL MARE - Trieste

SINDACATO UNICO MARITTIMI IMPIEGATI E PORTUALI - Trieste

1.) Visto l'accordo stipulato il 20 dicembre 1945 a Trieste tra l'Associazione Armamento di Linea e l'Associazione Armatori Giuliani Navi da Carico da una parte e il Sindacato Provinciale Giuliano Lavoratori del Mare e il Sindacato Unico Marittimi impiegati e portuali dall'altra, relativo all'erogazione della gratifica natalizia ordinaria e straordinaria.

2.) Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.) Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N° 4

D E C I D E

4373

di autorizzare l'applicazione dell'accordo predetto, con la decorrenza delle parti stabilita.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

JAMES J. GRIFFIN
1.st Lt., Infantry
ACT'g Chief Labor Officer

Copie a: /Labor Subcommission/
Labor Division
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste
Ufficio del Lavoro - Trieste
Prefettura - Trieste

0890

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'anno 1949, addì 20 dicembre, fra l'Associazione dell'Armamento di Linea e l'Associazione Armatori Giuliani Navi da Carico rappresentato dal suo Direttore Dott. Giuseppe BUDINI al presente atto debitamente autorizzato, da una parte e

il Sindacato Provinciale Lavoratori del Mare - Sindacati Giuliani - rappresentato dal Presidente Dott. Ervalo BLASONI, e dal segretario Sig. Nicolò MATTONI, debitamente autorizzati,

e il Sindacato Marittimi Impiegati e Portuali - Sindacati Unici, rappresentato dal sig. Bortolo PERONIO e Carlo PERENO, rispettivamente Presidente e segretario, debitamente autorizzati, dall'altra,

esaminate le modalità della corresponsione della gratifica natalizia ordinaria e di quella straordinaria relativa all'anno 1949, al personale navigante alle dipendenze delle società armatrici libere,

è stato stabilito quanto segue in attesa di definitivi accordi in materia:

1) - gratifica natalizia ordinaria:

Al personale navigante di Stato Maggiore e Bassa Forza dipendente dalle aziende armatrici libere di navi da carico e da passeggeri, compreso il personale della marina velica e motovelica arruolato a salario fisso, la gratifica natalizia ordinaria relativa all'anno 1949 sarà corrisposta in ragione di una mensilità di paga, indennità fisse, valore convenzionale della pensione, indennità di caro-vita e indennità di presenza.

Al personale che non abbia compiuto un intero anno di servizio alle dipendenze della stessa armatore, spetteranno tanti dodicesimi della gratifica natalizia ordinaria quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.

4572

Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno calcolate come mese intero, non sarà invece tenuto conto di quelle di durata inferiore.

2) - gratifica natalizia straordinaria:

Al personale suindicato sarà inoltre corrisposta una gratifica natalizia straordinaria pari a 30 giornate di indennità caro-vita e indennità di presenza.

Al personale che non abbia maturato un intero anno di servizio, la gratifica natalizia straordinaria sarà calcolata seguendo i medesimi criteri stabiliti per la corresponsione della gratifica natalizia ordinaria.

./.

0891

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Al personale sbarcato durante l'anno 1945, spetteranno tanti dodicesimi della gratifica natalizia straordinaria, quanti sono i mesi di servizio prestato dal marittimo nell'anno 1945 calcolati come al punto 1) del presente accordo, purché al marittimo stesso la gratifica predetta non sia stata già corrisposta in base alla misura fissata per l'anno 1944.

Il presente accordo non si applica al personale marittimo cui viene corrisposta l'indennità temporanea di adeguamento salariale.

p. ASSOCIAZIONE DELL'ARMAMENTO DI LINEA
e
p. ASSOCIAZIONE ARMATORI GIULIANI NAVI DA CARICO
(Dott. Giuseppe Budini)

p. SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DEL MARE - SINDACATI GIULIANI
(Dott. Eraldo Giadrossi)
(Cap. Baccio Mattioni)

p. SINDACATO MARITTIMI IMPIEGATI E PORTUALI - SINDACATI UNICI
(Bortolo Petronio) (Carlo Pecenco)

TAX COLLECTORS
15

ALLIED MILITARY ...
13 Corps
Labore Division

Ref: 13C/AMG/LAB/405/492

Trieste, 15 gennaio 1946

Subject: Approvazione accordo salariale

To: SOCIETA'TREZZA AN. - VERONA - Trieste

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
SINDACATO PROVINCIALE IAVORATORI DELLE
IMPOSTE DI CONSUMO - Trieste

1.- Visto l'accordo stipulato il 29 dicembre 1945 in Trieste tra la filiale di Trieste della "Società Trezza An.-Verona" da una parte e il Sindacato Provinciale Lavoratori delle Imposte di Consumo della Camera Confederale del Lavoro dall'altra, relativo ad adeguamenti salariali.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è stato stipulato mediante libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N° 4

D E L I B E R O 4370

di autorizzare l'applicazione dell'accordo suddetto, con decorrenza dalle parti convenuta.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

JAMES J.CANTILLI
1.st. Lt., Infantry
ACT'g Chief Labor Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Subject: Approvazione accordo salariale

To: SOCIETA'TREZZA AN. - VERONA - Trieste

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DELLE
IMPOSTE DI CONSUMO - Trieste

1.- Visto l'accordo stipulato il 29 dicembre 1945 in Trieste tra la filiale di Trieste della "Società Trezza An.-Verona" da una parte e il Sindacato Provinciale Lavoratori delle Imposte di Consumo della Camera Confederale del Lavoro dall'altra, relativo ad adeguamenti salariali.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è stato stipulato mediante libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N° 4

D E L I B E R O 4370

di autorizzare l'applicazione dell'accordo suddetto, con decorrenza dalle parti convenuta.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

JAMES J.CANTILLI
1.st. Lt., Infantry
ACT'g Chief Labor Officer

Copia a: Labor-Subcommission
Labor Division - Trieste
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste
Ufficio del Lavoro -Trieste
Prefettura - Trieste

0893
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0894

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO PER L'ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'AZIENDA DI TRIESTE DELLA "SOCIETA' TREZZA An. - VERONA"

L'anno 1945, il giorno 29 dicembre in Trieste, presso la sede della Camera Confederale del Lavoro di Trieste e Provincia, via Machiavelli n. 1, sono convenuti i signori:

dott. Attilio TOSONI - quale procuratore della "Società Trezza An.- Verona"

dott. Gino SFERZA - in rappresentanza della Camera Confederale del Lavoro di Trieste e Provincia

Gioacchino GERMELLI - in rappresentanza del "Sindacato Provinciale Lavoratori delle imposte di consumo di Trieste"

A completamento dell'accordo per l'adeguamento delle retribuzioni al personale dell'azienda di Trieste della "Società Trezza An. - Verona" stipulato in Trieste il 7 novembre 1945, tra le parti interessate si addiviene alla seguente

4569

C O N V E N Z I O N E

A) - Le indennità di: "Dirigenza, Cassa, Servizi di direzione e cicli" che a sensi dell'art. 2 di detto Accordo dovevano venir rivedute, vengono corrispondentemente maggiorate e fissate nella seguente misura:

1) - Indennità di dirigenza . . . . . .lire 400.— mensili
2) - Indennità di cassa. . .. . " 300.— mensili
3) - Indennità servizi di direzione:

A tutto il personale in servizio permanente presso gli uffici della Direzione e per il periodo di effettivo servizio presso la stessa, sarà corrisposta, mensilmente, un'indennità nella seguente misura:

Capi ufficio.	lire	1.000.--
Impiegati di concetto . . .	"	750.--
Impiegati d'ordine	"	400.--
(con patente)		
Agenti	"	300.--

./.

Pos. 11-1-46/78
IS.

0895

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le indennità di cui sopra, ridotte però del 30%, saranno corrisposte, a seconda del grado, pure al personale assegnato temporaneamente in servizio presso gli uffici della Direzione, ma limitatamente al periodo di effettivo servizio presso la stessa.-

Le indennità qui sopra dennte sono corrisposte tenute presenti le speciali mansioni e le maggiori occasionali prestazioni che vengono svolte dagli impiegati di Direzione e sopra tutto a compenso delle "indennità di fuori orario ecc." di cui, per necessità di servizio, non può beneficiare il personale addetto alla Direzione.-

In nessun caso l'"indennità di direzione" è dovuta al personale che avesse a godere dell'indennità di fuori orario ecc.".-

4) - Indennità ciclo

4568

A tutti gli agenti comandati a prestare servizio in bicicletta, qualora la stessa non sia fornita dall'azienda, sarà corrisposta una "indennità cicli" nella misura di lire 150.-- mensili per il solo periodo in cui l'agente presta servizio in bicicletta.-

Sono a carico dell'azienda, le spese occorrenti per la normale riparazione e sostituzione di pezzi (gomme ecc.) alla bicicletta.-

Agli agenti sprovvisti di ciclo che, posteriormente all'entrata in vigore del presente accordo, venissero comandati a prestare servizio in bicicletta, l'azienda anticiperà la somma necessaria per l'acquisto del ciclo che dovrà venir rimborsata dal rispettivo agente in rate mensili non superiori all'ammontare della suddetta indennità.- In ogni caso tale indennità dovrà essere corrisposta fino a completa estinzione del debito incontrato dal singolo con l'azienda per l'acquisto del ciclo, salvo il riscatto del ciclo da parte dell'azienda.-

Viene conservata "ad personam" e nella misura attuale di lire 30.-- mensili, la "indennità ciclo" a quegli agenti che alla firma del presente accordo ne beneficiano.-

./.

0896

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

B) - Indennità vestiario

L'indennità vestiario di cui al Regolamento per gli agenti dd. Trieste 2 settembre 1924 viene riconfermata nella misura attuale di lire 500.-- annue, e resterà assegnata "ad personam" solamente a favore degli agenti che alla firma del presente accordo ne beneficiano.-

Resta inteso che nel caso dovesse venir nuovamente fatto obbligo agli agenti di avere una divisa, la questione dovrà essere oggetto di speciale separato accordo.-

C) - Indennità di trasferta

A completamento del punto 4) dell'accordo del 20 ottobre 1945 e con la decorrenza di detto accordo, viene fissata un'indennità di trasferta da corrispondersi mensilmente all'Ispettore degli uffici di città nella misura di lire 400.--

D) - Minimi di retribuzione

Il minimo di retribuzione dell'attuale direttore dell'azienda di Trieste resta fissato "ad personam" ed a tutti gli effetti dell'accordo del 7 novembre 1945, in lire 10.500.-- mensili.-

4567

E) - Aumenti biennali di carriera

Nei confronti del personale "impiegati" viene riconfermata il diritto, tuttora in vigore, giusta il quale, in base al cessato Regolamento-contratto di servizio dd. Trieste 23 dicembre 1924, spetta agli stessi, dopo due anni di lodevole servizio dalla data di assunzione, un aumento di carriera che, con effetto dal 1° gennaio 1946, ammonterà a lire 2.820.-- annue.-

In considerazione del fatto che il rapporto d'impiego del personale "agenti" ha lo stesso carattere di stabilità di quello degli "impiegati" ed allo scopo di uniformarne il trattamento nei riguardi dei benefici di carriera, il qui sopra menzionato diritto viene esteso agli "agenti" nella misura di lire 2.100.-- annue, per ogni due anni di lodevole servizio prestato.-

./.

0897

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nei riguardi del personale assunto dopo l'entrata in vigore del presente accordo, l'aumento biennale di carriera avrà inizio dopo quattro anni di lodevole servizio.-

Agli agenti in servizio alla data della stipulazione del presente accordo sarà corrisposto, con decorrenza 1° luglio 1945, un primo aumento biennale di carriera e così di seguito dopo ogni due anni di lodevole servizio prestato.-

F) - Tutte le indennità qui sopra menzionate saranno proporzionalmente aumentate o diminuite nel caso di una revisione di carattere generale delle tabelle salariali fatta in relazione al costo della vita.-

G) - Tutte le indennità di cui al presente accordo dovranno essere corrisposte assieme allo stipendio e seguiranno le sorti dello stesso.-

H) - Il presente accordo ha decorrenza, come previsto dall'accordo del 7 novembre 1945, dal 1° maggio 1945 per quanto ha riferimento alle indennità di cui ad 1), 2), 3) e 4), dal 1° gennaio 1945 per ciò che si riferisce ai minimi tabellari di cui al punto D).-

p.p. SOCIETA' TRIESTINA ...

Sindacato Provinciale Lavoratori
delle imposte di consumo - Trieste

0898

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N.ro 2

12

CONTRATTO COLLETTIVO PER L'ARRUOLAMENTO DEGLI EQUIPAGGI DI PIROSCAFI E DELLE MOTONAVI DA CARICO DELL'ARMAMENTO LIBERO DI STAZZA LORDA SUPERIORE ALLE 50 TONNELLATE (contratto 21 marzo 1941)

ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Brindisi

Shipping

I - Tabelle stipendi e paghe

1) - Tabella N.ro 1

Paghe mensili spettanti al personale di bassa forza per viaggi di lungo corso e gran cabotaggio.

Grado

Coperta:

Nostromo	L.	1.382.-
Carpentiere	"	1.346.-
Marinai	"	1.102.-
Giovanotti di 1°	"	729.-
Giovanotti di 2°	"	617.-
Mozzo fino a 6 mesi di navigazione	"	270.-
Mozzo oltre 6 mesi di navigazione	"	357.-

Macchina:

Capo fuochista	"	1.382.-
Operaio	"	1.346.-
Elettricista	"	1.346.-
Fuochisti	"	1.173.-
Carbonai	"	1.071.-

4565

Camera:

Cameriere	"	1.025.-
Piccolo	"	444.-
Carbuniere	"	1.137.-
Cuoco	"	1.200
Secondo cuoco	"	1.137.-
Mozzo o garzone di cucina da	"	444.-
a	"	775.-

2) - Tabella n.ro 2

Stipendi mensili spettanti al personale di Stato Maggiore

Grado	Fino a 4500 T.D.W.	da 4501 a 7500 TDW	da 7501 ad oltre TDW
Lungo corso o gran cabotaggio:			
Capo macchinista	3.257.-	3.387.-	3.563.-
1° Uff. o 1° macchinista	2.591.-	2.711.-	2.922.-
2° " o 2° "	2.126.-	2.246.-	2.356.-
3° " o 3° "	1.895.-	2.010.-	2.126.-

12-12-45

375

0899

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(segue all. n.ro 2)

Grado	Fino a 1500 T.D.W.	da 1501 a 3000 T.D.W.	da 3001 ad oltre T.D.W.
Mediterraneo:			
Padrone al comando e capo macchinista	2.591.-	2.711.-	2.942.-
1° Uff. e 1° macchinista ..	2.010.-	2.126.-	2.246.-
2° " e 2° " ..	1.790.-	1.895.-	2.010.-
3° " e 3° " ..	--	1.790.-	1.895.-

3) - Tabella n.ro 3

Paghe mensili spettanti al personale di bassa forza dei piroscafi dello motonavi da carico (escluse le navi cisterna) di stazza lorda fino a 1.600 tonnellate adibiti a traffici mediterranei, comprese le navigazioni fino a Huelva, Casablanca, Kosseir, Mar Nero, Mar d'Azoff e Danubio.

Grado:

Coperta:

Nostromo	L.	1.316.-
Marinaio	"	1.051.-
Giovanotto di 1^	"	694.-
Giovanotto di 2^	"	607.-
Mozzo	"	316.-

Macchina:

Capo fuochista	"	1.316.-
fuochista	"	1.127.-
carbonaio	"	1.025.-

Camera:

Cuoco	"	1.137.-
Cameriere	"	979.-
Mozzo o garzone di cucina da	"	
a	"	734.-

4564

4) - Soprassoldo al pennese Lire 36.- mensili

5) - Soprassoldo al calderinaio L. 56.- mensili

II - Panatiche e indennità relative

1) Panatica in contanti per i casi in cui durante l'arruolamento non si somministri il vitto in natura

(art. 46 - 1° comma - testo risultante dall'accordo 4.1.44 (1))
Sostituita dal trattamento di cucina chiusa comma 5)

2) Valore convenzionale della panatica considerata come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (art. 46 - 2° comma - testo risultante dall'accordo 4.1.44 (i)):

0900

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Padrone al comando e capo macchinista — L. 50.- giornaliere
Ufficiali di coperta e macchina — " 45.- "
Sottufficiali — " 35.- "
Restante personale bassa forza — " 30.- "

3) e Panatica alla scarsa (art. 48 contratto)

Stato maggiore ..... L. 21.-
Sottufficiali ..... " 17.-
Restante personale di B.F. " 12.-

4) Quote integrazione vitto

Stato maggiore ..... " 10.- giornaliere
Sottufficiali ..... " 6.- "
restante parte di B.F. .. " 4.- "

5) Cucina chiusa e diaria viaggio (Cfr. nota (1) dell'alleg. 1)

Padrone al comando e capo macchinista — L. 100.- giornaliero
Ufficiali coperta e macchina — " 90.- "
Sottufficiali — " 70.- "
Restante personale di bassa forza — " 60.- "

III - Corredo cuccette (art. 44 contratto)

Indennità sostitutiva mensile del corredo cuccetta:
Stato maggiore — L. 97.-
restante personale di bassa forza — " 31.-

IV - Indennità giornaliera di presenza (cfr. anche art. 4 accordo 23.3.45 in nota (3) dell'allegato 1)

- sopra i 18 anni: Stato maggiore — L. 15.-
sottuff. e B.F. — " 10.-
- minori di 18 anni: Stato maggiore — " 8.-
Bassa Forza — " 6.-

4563

V - Indennità carovita: (cfr. nota (2) dell'allegato 1) -

Lire 30.- per ogni giornata di lavoro per gli adulti con retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non superiore a L. 3.600.-
" 20.- per ogni giornata di lavoro per i giovani di età la cui retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a L. 3.600.- ma non a L. 5.000.-
" 10.- per ogni giornata di lavoro per i giovani di età la cui retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a L. 5.000.-
" 15.- per ogni giornata di lavoro per i ragazzi di età non superiore ai 18 anni.

cfr. anche art. 4 accordo 23.3.45 in nota (3) dell'allegato n.ro 1)

./.

0901

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0902

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VI - Indennità temporanea straordinaria mensile (cfr. nota (3) dell'allegato n.ro 1)

a) personale di Stato maggiore, compresi gli allievi - ufficiali ..... L. 2.100.-
b) sottufficiali ..... " 2.400.-
c) restante personale di bassa forza ..... " 2.700.-

VII - Indennità di rischio guerra

a) per le navi in esercizio qualunque siano le zone di mare percorse: 250% sugli stipendi e paghe (cfr. note (3) e (4) dell'allegato 1)

b) per le navi inoperose ed improduttive nei porti nazionali: 125% sugli stipendi o paghe base (cfr. nota (5) dell'allegato n.ro 1)

VIII - Stipendio mensile diplomati macchinisti (art. 10 - 5° comma contratto)

Lire 780.- mensili

IX - Compensi per maggior maneggio carbone. (art. 11 contratto)

Consumo giornaliero di carbone		numero dei fumi 3	da 4 a 4,50
Fino a tonn. 3,50	Lire	-	117
oltre a tonn. 3,50 e fino a tonn. 4	"	-	168
oltre a tonn. 4 e fino a tonn. 4,50	"	168	265
oltre a tonn. 4,50 e fino a tonn 5	"	265	393

X - Compensi mensili diplomati nautici (art. 13 contratto)

a) diplomato nautico imbarcato in soprannumero: lire 224 mensili
b) diplomato nautico imbarcato per prescrizione di tabella: 704 mensili

XI - Indennità orario per servizio di guardia nei porti (art. 21 contratto)

a) nel porto di armamento o capolinea : Lire 1.-
b) negli altri porti " 2.-

4561

XII - Compensi per lavoro straordinario (art. 39 contratto)

a) sottufficiali e bassa forza: sottufficiali L. 14.-; bassa forza (esclusi i giovanotti, mozzi, garzoni e piccoli) Lire 13.-; giovanotti, mozzi, garzoni e piccoli Lire 12.-

b) premio di rendimento o di operosità personale di Stato Maggiore:

a) navi adibite a carichi di massa: 12% sugli stipendi base;
b) navi adibite a traffico di merci varie: 16% sugli stipendi base;

c) eventuale lavoro straordinario dei marconisti assunti direttamente dall'armatore. Lire 16.- orario

XIII - Regolamento di bordo (annesso al contratto)

Il compenso previsto dal 3° comma dell'art. relativo al "servizio di macchina" è fissato in L. 4.75 per tonnelleta. I compensi previsti dall'accordo interfederale 12.12.35, relativo alla aggiunta al "Regolamento di bordo", sono fissati come segue:

./.

0903

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1) L. 143 per forno per il lavoro di picchiettaggio o scrostamento interno della caldaia.
2) L. 1.65 per mq. previsto per lo stesso lavoro per i piroscafi fino a 1.600 tonn. di stazza lorda e per la calderina
3) L. 97.- per caldaia per il solo lavoro di raschiaggio e non di picchettaggio.
4) L. 61.- per caldaia per il raschiaggio di caldaia di navi fino a 1600 tonnellate di stazza lorda e, in porto, per i lavori di raschiaggio della caldarina.

N O T E

1) Si riporta per uso delle Associazioni che non sono in possesso del testo dell'accordo 4.1.44, la parte dell'art. 2 di detto accordo riguardante la sostituzione dell'art. 46 del contratto di arruolamento 21.3.31 facendo presente che le indennità giornaliere ivi indicate sono costituite dalle indennità di cui ai comma 1) e 2) del paragrafo II:

"Art. 2 - L'art. 46 del contratto nazionale di lavoro 21 marzo 1931 per l'arruolamento degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico superiori a 50 t.s.l., è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1944, dal seguente:

"art. 46 - Durante l'arruolamento, nel caso di nave armata che non "fornisca servizio di mensa, oppure disarmata o in riparazione pure sen- "za servizio di mensa, e negli altri casi speciali in cui non sia somministrato a cura dell'armatore il vitto in natura (ad esempio periodi di "ingaggio, giorni di disinfestazione della nave ecc.), sarà corrisposto, "in luogo del vitto, la seguente indennità giornaliera:

Stato maggiore	Lire	40.-
sottufficiali	"	30.-
per il resto della B.F.	"	25.-

In tutti gli altri casi in cui occorre liquidare la paratica in "contanti o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione "di indennità (ad esempio indennità sostitutiva del preavviso, indennità "di risoluzione del contratto, gratifica natalizia, indennità giornaliera "in caso di malattia o infortunio, ecc.) il valore convenzionale della "paratica è fissato come segue:

Stato maggiore	Lire	18.-
sottufficiali	"	15.-
per il resto della B.F.	"	12.-

In caso di restrizione della razione giornaliera sarà corrisposta "ai componenti l'equipaggio la differenza in contanti, a termini delle "disposizioni o accordi in vigore".

0904

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13. Corps
Labor Division

Ref: 13C/AMG/LAB/405/456

Trieste 8 dicembre 1945

Subject: Approvazione accordo salariale

To: ASSOCIAZIONE ARMATORI GIULIANI - Trieste
Navi da Carico

SINDACATO GIULIANO LAVORATORI DEL MARE - Trieste

SINDACATO UNICO LAVORATORI E IMPIEGATI MARITTIMI - Trieste

1.- Visto l'accordo stipulato in Trieste il 23 novembre 1945 tra l'Associazione Armatori Giuliani Navi da Carico da una parte e il Sindacato Giuliano Lavoratore del Mare nonchè il Sindacato Unico Lavoratori e Impiegati Marittimi dall'altra, relativo ad aggiornamento del trattamento economico dei marittimi dipendenti dalle aziende armatrici di navi da carico.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N° 4,

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione del predetto accordo con decorrenza 1. novembre 1945.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

JAMES J. CANTILLI
1. st Lat., Infantry
Act'g Chief Labor Officer

Copie a: Labor Subcommission
Labor Division - Trieste
Ufficio del Lavoro - Trieste
Prefettura - Trieste
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste

4559

0905

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'anno 1945, addì 23 novembre, in Trieste fra l'Associazione Armatori Giuliani Navi da Carico, rappresentata dal suo Direttore Dott. Giuseppe BUDINI debitamente autorizzato, da una parte,

il Sindacato Lavoratori del Mare - Sindacati Giuliani - rappresentato dal suo Segretario Cap. Baccio Mattioni e dal Cap. Tullio LUZZATTO

ed il Sindacato Lavoratori ed Impiegati e Marittimi - Sindacati Unici, rappresentato dal sig. Bortolo PETRONIO e sig. Carlo PECENCO rispettivamente, Presidente e Segretario, debitamente autorizzati, dall'altra,

é stato convenuto quanto segue:

A partire dal 1° novembre 1945, al Contratto collettivo di lavoro per l'arruolamento degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico dell'Armamento libero di stazza lorda superiore alle 50 tonn. (Contratto 21.3.1931) appartenenti ad armatori liberi che hanno la loro sede nella zona amministrata dal Governo Militare Alleato, saranno apportate le modificazioni ed aggiunte risultanti dagli aggiornamenti allegati che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Nelle nuove condizioni s'intende assorbita l'indennità di cont ingenza erogata a sensi degli accordi dd. Trieste 2-3 agosto 1945.

Data la diversità della disciplina dei contributi previdenziali ed assistenziali esistenti tra la zona amministrata dal G.M.A., ove non vige alcuna ritenuta a carico dei dipendenti, e gli altri settori marittimi d'Italia ove invece si fa luogo a tali ritenute, si conviene che, inattesa di una disciplina generale della materia, le aziende armatrici dovranno operare le ritenute in vigore all'8.9.1943. L'importo delle quote così trattenute, non dovrà essere versato agli Enti interessati, ma accantonato presso le aziende armatrici in attesa di ulteriori istruzioni.

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° novembre 1945 e sarà valido per la durata di sei mesi. Esso s'intenderà rinnovato di sei in sei mesi, salvo disdetta da darsi da una delle parti un mese prima della scadenza.

p. ASSOCIAZIONE ARMATORI GIULIANI NAVI DA CARICO
(Dott. Giuseppe Budini)

p. SINDACATO PROVINCIALE GIULIANO LAVORATORI DEL MARE
(Cap. Baccio Mattioni) (Cap. Tullio Luzzatto)

p. SINDACATO UNICO MARITTIMI E PORTUALI
(Bortolo Petronio) (Carlo Pecenco)

1 allegato

12-12-45 375

4558

0906

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lelio Pub Commercio

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13. Corps
Labor Division

Ref: 13C/ANG/LAB/405/455 Trieste 18 dicembre 1945

Subject: Approvazione accordo salariale

To: ASSOCIAZIONE ARMATORI GIULIANI
Navi da Carico - Trieste

SINDACATO DIRIGENTI AZIENDE MARITTIME - Trieste

1.- Visto l'accordo stipulato in Trieste il 27 novembre 1945 tra l'Associazione Armatori Giuliani Navi da Carico e il Sindacato Dirigenti Aziende Marittime, relativo ad aggiornamento delle condizioni contrattuali del capitani di comando dei piroscafi e delle motonavi da carico dell'armamento libero.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N° 4,

D E C R E T A

di autorizzare l'applicazione del predetto accordo, con decorrenza 1. novembre 1945.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

4537

JAMES J. CASTILLI
1st Lt., Infantry
Asst'g Chief Labor Officer

Copie a: Labor Subcommission
Labor Division - Trieste
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste
Ufficio del Lavoro - Trieste
Prefettura - Trieste

0907

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'anno 1945, addì 27 novembre, in Trieste fra l'Associazione Armatori Giuliani Navi da Carico, rappresentata dal mio Direttore Dott. Giuseppe BUDINI, debitamente autorizzato, da una parte,

ed il Sindacato Dirigenti Aziende Marittime, rappresentato dal suo Presidente Dott.Ing. Arturo BARPI, debitamente autorizzato, dall'altra,

ritenuta l'opportunità di uniformare il trattamento economico dei capitani al comando delle locali aziende armatrici di navi da carico libere a quello in vigore per i capitani al comando degli altri settori armatoriali d'Italia,

è stato convenuto quanto segue:

A partire dal 1° novembre 1945, al Contratto collettivo di lavoro per l'arruolamento dei capitani al comando dei piroscafi e delle motonavi da carico dell'armamento libero di stazza lorda superiore alle 50 tonn. (Contratto 3.2.1945) appartenenti ad armatori liberi che hanno la loro sede nella zona amministrata dal Governo Militare Alleato, saranno apportate le modificazioni ed aggiunte risultanti dagli aggiornamenti allegati che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Nelle nuove condizioni s'intende assorbita l'indennità di contingenza erogata a sensi degli accordi di Trieste 2-3 agosto 1945.

Data la diversità della disciplina dei contributi previdenziali ed assistenziali esistenti tra la zona amministrata dal A.M.A., ove non vige alcuna ritenuta a carico dei dipendenti, e gli altri settori marittimi d'Italia ove invece si fa luogo a tali ritenute, si conviene che, in attesa di una disciplina generale della materia, le aziende armatrici dovranno operare le ritenute in vigore all'8.9.1943.

L'importo delle quote così trattenute, non dovrà essere versato agli enti interessati, ma accantonato presso le aziende armatrici in attesa di ulteriori istruzioni. 1350

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° novembre 1945 e sarà valido per la durata di sei mesi. Esso s'intenderà rinnovato di sei in sei mesi, salvo disdetta da darsi da una delle parti un mese prima della scadenza.

p. ASSOCIAZIONE ARMATORI GIULIANI
NAVI DA CARICO
(Dott. Giuseppe Budini)

p. SINDACATO DIRIGENTI AZIENDE
MARITTIME
(Dott.Ing. Arturo Barpi)

allog. 12-12-45 | 345

0908

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato 1) 12-12-45 | 375

CONTRATTO COLLETTIVO PER L'ARRUOLAMENTO DEI CAPITANI AL COMANDO DEI PIROSCAFI E DELLE MOTONAVI DA CARICO DELL'ARMAMENTO LIBERO DI STAZZA LORDA SUPERIORE ALLE 50 TONNELLATE (Contratto 3.2.1939)

ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

I° - Tabelle stipendi

Tabella N° 1

stipendio mensile dei comandanti di navi da carico addette a traffici extra-mediterranei (a' sensi dell'art. 1 del contratto).

Su navi di T.D.W. fino a 4.500 ..... L. 3.906.-
Su navi di oltre 4.500 fino a 7.500 T.D.W. ..... " 4.062.-
Su navi di oltre 7.500 fino a 9.500 T.D.W. ..... " 4.253.-
Su navi di oltre 9.500 T.D.W. ..... " 4.514.-

Tabella N° 2

stipendio mensile dei comandanti di navi da carico addette ai traffici mediterranei (a sensi dell'art. 1 del contratto).

Su navi di T.D.W. fino a 750 ..... L. 2.831.-
Su navi di oltre 750 fino a 1.500 T.D.W. ..... " 3.134.-
Su navi di oltre 1.500 fino a 3.500 T.D.W. ..... " 3.352.-
Su navi di oltre 3.500 fino a 6.500 T.D.W. ..... " 3.539.-
Su navi di oltre 6.500 T.D.W. ..... " 3.745.-

II° - Panatica e indennità relative (art. 13 contratto)

1°) Panatica in contanti per i casi in cui durante l'arruolamento non si somministri il vitto in natura: sostituita dal trattamento di cucina chiusa comma 5°)

2° Valore convenzionale della panatica considerata come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità: Lire 50.-

3° Panatica alla scarsa: Lire 21,50 giornaliere

4° Quota integrazione vitto: Lire 10.- giornaliere

5) Cucina chiusa e diaria viaggio: Lire 100.- giornaliere (1)

4555

III° - Corredo letto e cabina (art. 14 contratto)

L'indennità mensile sostitutiva del corredo di letto e cabina è L. 127.50

IV° - Indennità mensile rappresentanza e divisa (art. 17 e 37 contratto)
a) per traffici extra-mediterranei: L. 161.50
b) per traffici mediterranei: " 110,50

V° - Indennità giornaliera di presenza: L. .5.- (cfr. anche art. 4 accordo 23.3.45 in nota 3) del presente allegato)

VI° - Indennità di carovita (2) L. 30.- per ogni giornata di lavoro per i marittimi con retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non superiore a L. 3.600.-

./.

0909

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lire 20.- per ogni giornata di lavoro per i marittimi la cui retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a L. 3.600.- ma non a L. 5.000.-

" 10.- per ogni giornata di lavoro per i marittimi la cui retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a L. 5.000.- (cfr. anche art. 4 accordo 23.3.45 in nota (4) del presente allegato).

VII° - Indennità temporanea straordinaria mensile: L. 2.100 mensili. Questa indennità non è coefficiente della retribuzione (3).

VIII° - Indennità di rischio di guerra

a) per le navi in esercizio qualunque siano le zone di mare percorse : 25% sullo stipendio base (3) e (4)

b) per le navi inoperose ed improduttive nei porti nazionali: 12½% sullo stipendio base; (5)

N O T E:

(1) - Trattasi di una indennità stabilita dall'accordo 1.5.1944 stipulato in Napoli fra l'Associazione Armatori Meridionali e l'Unione Gente Mare: tale indennità dovrà essere corrisposta quando durante l'arruolamento non si somministri il vitto in natura e per diaria di viaggio.

(2) - Istituita con Decreto Legislativo Luog. 2.11.1944, n.ro 303 (Gazz. Uff, 14.11.1944 n.ro 81). Per i marittimi è stato stipulato in Roma l'accordo 17.2.1945 fra l'Unione Armatori Italiani e la Federazione Italiana Lavoratori del Mare, del quale si riportano le disposizioni:
"Art. 2 - Per il personale navigante della marina mercantile libera "l'indennità di carovita sarà dovuta nella misura mensile pari a 30 "volte quella giornaliera prevista per i singoli casi dall'art. 1 del "D.L.L. 2.11.1944 n.ro 303.
"Art. 3 - Nessuna riduzione verrà apportata all'indennità di carovita da "corrispondersi al personale predetto in base all'art. 3 del D.L.L. "2.11.44 n.ro 303, per effetto della somministrazione della panatica "in natura.
"Art. 4 - Ai fini del computo della retribuzione mensile valevole per "la determinazione della misura dell'indennità di carovita dovuta al "personale navigante sarà corrisposta la paga, la panatica convenzionale "e le indennità a carattere continuativo, compresa l'indennità di pre- "senza, ed esclusi l'indennità rischio guerra ed i compensi per lavoro "straordinario. "

4554

(3) - Questa indennità è stata concessa con accordo stipulato in Roma il 23.3.45 fra l'Unione Armatori Italiani e la Federazione Italiana Lavoratori del Mare. Ecco il testo dell'art. 1 di tale accordo: "In considerazione dell'aumento subito dal costo della vita, a decorrere dal "1° febbraio 1945 sarà concessa al personale navigante, sia di stato "maggiore che di bassa forza, compresi i comandanti, imbarcato su navi "dell'armamento libero di carico, per il periodo di effettivo imbarco,

./.

0910

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"una indennità temporanea straordinaria mensile comprensiva dell'inden-
"nità caro-pane prevista dal D.L.L. 22.2.1945 n.ro 39 nella misura
"seguente:

a) personale di Stato Maggiore compresi gli allievi L. 2.100.-
b) sottufficiali ..... " 2.400.-
c) restante personale di bassa forza ..... " 2.700.-

Lo stesso accordo 23.3.1945 stabilisce ancora:
"Art. 4 - A modifica delle disposizioni vigenti, l'indennità di presenza
"e di carovita saranno considerate come retribuzione agli effetti delle
"ferie, dei riposi compensativi e del trattamento di quiescenza. Per
"quest'ultimo con le modalità ed i limiti di cui all'articolo successivo.
"L'indennità prevista dall'art. 1 del presente accordo sarà tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata
"come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro. Essa non sarà
"soggetta a ritenute e contributi di carattere sociale o assicurativo.
"Art. 5 - Per il personale sbarcato successivamente al 16 febbraio 1945
"la indennità da corrispondersi in caso di risoluzione della convenzione
"di arruolamento sarà computata come appresso: 1) per l'anzianità maturata
"fino al 31.12.43 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto
"al 31.12.44 e cioè sulla base della paga, paratica, e indennità fisse
"e con esclusione della indennità di presenza e di quella di carovita
"di cui al decreto 2 novembre 1944 n.ro 303. - 2) Per l'anzianità matu-
"rata successivamente al 31.12.43 l'indennità sarà commisurata conside-
"rando la retribuzione comprensiva anche della indennità di presenza e
"della indennità di carovita, con esclusione degli aumenti corrisposti
"a qualsiasi titolo successivamente al 31.12.44.
"Art. 6 - Ai fini del computo della indennità temporanea spettante in
"caso di assistenza per infortunio o malattia o della rendita spettante
"in caso di invalidità permanente o morte derivante da infortunio, la re-
"tribuzione sarà maggiorata di una somma pari ad un quinto della indenni-
"tà di rischio guerra a decorrere dal 1° febbraio 1945".

4°) - Istituita col bando 1° novembre 1943 n.ro 12 (art. 1 -"L'indennità per rischi di guerra a favore degli equipaggi delle navi mercantili nazionali ad addetto al traffico anche se non appartenenti a società di prominente interesse nazionale, a qualunque sia la zona di mare in cui le navi stesse compiono la navigazione, è stata aumentata del 250% retribuzioni dei contratti collettivi di lavoro - regolamenti organici")

5°) - Stabilita con accordo stipulato in Roma il 19.4.1945 fra l'Unione Armatori Italiani e la Federazione Italiana dei Lavoratori del Mare.

0911

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LABOR SUB-COMMISSION
A.C.
Routing Slip

	Initials	Date
Mr. W. H. ~~BRAINE~~		
Mr. ~~SACHS~~		
Mr. ~~HIRD~~		
Mr. SCOTT ←	RL	27/12
Mr. ~~PROCTOR~~		
Miss STEVENSON	D	28/12
Miss ~~SANSEVERINO~~		
Chief Clerk		

REMARKS:

Miss Cho-Pinnn

0912

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1460

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 CORPS

LABOR DIVISION

TEL.: 7888/73

FILE REF. 13c/AMG/LAB/405/457

Date 18 Dec. 45

SUBJECT Wage Agreements

TO Labor Sub-Commission
Allied Commission

1. Enclosed please find two copies of wage Agreement.

2. For information.

JAMES J. CANTILLI
1st Lt. Infantry
acty Chf. Labor Officer

0913

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 Corps.
Laboro Division

12 Labor

Ref: 130/AMG/LAB/405/471

Trieste 28 dicembre 1945

Trieste

Assicurazioni

Bubject: Approvazione accordo salariale

To: I.N.A. - AGENZIA GENERALE di ASSICURAZIONI D'ITALIA - Trieste

- Trieste

SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ASSICURAZIONE - Trieste

1.) Visto l'accordo stipulato il giorno 2 novembre 1945 in Trieste fra l'Agenzia Generale di Trieste dell'I.N.A. e le Assicurazioni d'Italia da una parte e il Sindacato Provinciale Lavoratori Assicurazione dall'altra, relativo ad adeguamenti salariali.

2.) Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.) Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N° 4

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione dell'accordo predetto, con la decorrenza dalle parti convenuta.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

JAMES J. CANTILLI
1.st. Lst., Infantry
AOT'g Chief Labor Officer

Copie a: Labor Subcommission
Labor Division - Trieste
Ufficio Territoriale del Lavoro - Trieste
Ufficio del Lavoro - Trieste
Prefettura - Trieste

4550

Il giorno 2 novembre 1945, In Trieste

f r a

l'Agenzia Generale di Trieste dell'I.N.A. - Assicurazioni d'Italia, in perdona del Signor Costante Pessato e Renzo Pessato

e d

il Sindacato Provinciale Lavoratori Assicurazione rappresentato dai Sigg. Dott. Paolo Pupis e Paolo Chelleri

tenuto conto degli adeguamenti salariali raggiunti a Trieste e nelle altre Provincie si è addivenuti al presente accordo da applicarsi nei confronti del personale dell'Agenzia Generale dell'I.N.A. e delle Assicurazioni d'Italia.

ART. 1.-

Per tutto il personale sopra specificato viene concordato il seguente adeguamento economico provvisorio, riferentesi a 13 mensilità annue:

a) - una indennità di contingenza commisurata allo stipendio mensile, come appresso definito, dell'ammontare del:

45% per il periodo dall'1.1.1945 al 30.6.1945 e del

85% a partire dall'1.7.1945

b) - un assegno fisso di contingenza:

1.- Per il periodo dall'1.1.1945 al 30.6.1945 nell'ammontare di:

L. 1600.= al personale maschile che abbia superato il 21° anno di età

L. 1500.= al personale femminile che si trovi nelle condizioni dei capifamiglia ed abbia a carico figli o fratelli minori di 18 anni, genitori inabili al lavoro senza altri familiari che concorrano al loro mantenimento, marito inabile al lavoro

L. 1200.= al personale femminile che abbia superato il 21° anno di età

[illegible] personale maschile sotto il 21° anno di età

-- 4549

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 9 1 4

l'Agenzia Generale di Trieste dell'I.N.A. - Assicurazioni d'Italia, in persona del Signor Costante Pessato e Renzo Pessato

e d

il Sindacato Provinciale Lavoratori Assicurazione rappresentato dai Sigg. Dott. Paolo Pupis e Paolo Chelleri

tenuto conto degli adeguamenti salariali raggiunti a Trieste e nelle altre Provincie si è addivenuti al presente accordo da applicarsi nei confronti del personale dell'Agenzia Generale dell'I.N.A. e delle Assicurazioni d'Italia.

ART. 1.-

Per tutto il personale sopra specificato viene concordato il seguente adeguamento economico provvisorio, riferentesi a 13 mensilità annue:

a) - una indennità di contingenza commisurata allo stipendio mensile come appresso definito, dell'ammontare del:

45% per il periodo dall'1.1.1945 al 30.6.1945 e del

85% a partire dall'1.7.1945

b) - un assegno fisso di contingenza:

1.- Per il periodo dall'1.1.1945 al 30.6.1945 nell'ammontare di:

L. 1600.= al personale maschile che abbia superato il 21° anno di età

L. 1500.= al personale femminile che si trovi nelle condizioni dei capifamiglia ed abbia a carico figli o fratelli minori di 18 anni, genitori inabili al lavoro senza altri familiari che concorrano al loro mantenimento, marito inabile al lavoro

L. 1200.= al personale femminile che abbia superato il 21° anno di età

L. 900.= al personale maschile sotto il 21° anno di età

L. 500.= al personale femminile senza assegni familiari e sotto il 21° anno di età

.....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2.- A decorrere dall'1.7.1945 nell'ammontare di:

L. 3000.= al personale maschile e femminile che percepisca gli assegni familiari di legge

L. 2500.= al personale maschile senza assegni familiari al di sopra del 21 anno di età

L. 2200.= al personale femminile senza assegni familiari al di sopra del 21 anno di età

L. 2000.= al personale maschile senza assegni familiari di età compresa fra i 18 e 21 anni

L. 1800.= al personale femminile senza assegni familiari di età compresa fra i 18 e 21 anni

L. 1400.= a tutto il personale senza assegni familiari sotto il 18° anno di età

c) - Un'indennità di famiglia, decorrente dall'1.1.1945, nell'ammontare di:

L. 300.= per ciascuna delle prime tre persone a carico in base agli assegni familiari

L. 150.= per ogni persona a carico oltre le prime tre.

Resta inteso che, qualora la Cassa Assegni Familiari deliberasse di corrispondere maggiori assegni in relazione alle proprie possibilità, la indennità di cui al punto c) sarà compensabile da parte dell'Agenzia sino a concorrenza di tali maggiorazioni.

d) - Al personale in prova spetteranno per intero le indennità di cui ai precedenti commi, ad eccezione di quella stabilita al comma b), della quale verrà corrisposto il 70%.

4548

ART. 2.-

Ai produttori inquadrati nel 3° gruppo verrà corrisposta la sola indennità di contingenza di cui l'art. 1.- comma c) ed ivi denominata "indennità di famiglia".

ART. 3.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L. 2200.= al personale femminile senza assegni familiari al di sopra del 21 anno di età

L. 2000.= al personale maschile senza assegni familiari di età compresa fra i 18 e 21 anni

L. 1800.= al personale femminile senza assegni familiari di età compresa fra i 18 e 21 anni

L. 1400.= a tutto il personale senza assegni familiari sotto il 18° anno di età

c) - Un'indennità di famiglia, decorrente dall'1.1.1945, nell'ammontare di:

L. 300.= per ciascuna delle prime tre persone a carico in base agli assegni familiari

L. 150.= per ogni persona a carico oltre le prime tre.

Resta inteso che, qualora la Cassa Assegni Familiari deliberasse di corrispondere maggiori assegni in relazione alle proprie possibilità, la indennità di cui al punto c) sarà compensabile da parte dell'Agenzia sino a concorrenza di tali maggiorazioni.

d) - Al personale in prova spetteranno per intero le indennità di cui ai precedenti commi, ad eccezione di quella stabilita al comma b), della quale verrà corrisposto il 70%.

4548

ART. 2.-

Ai produttori inquadrati nel 3° gruppo verrà corrisposta la sola indennità di contingenza di cui l'art. 1.- comma c) ed ivi denominata "indennità di famiglia".

ART. 3.-

Resta inteso che, qualora tali provvidenze siano già state applicate in tutto o in parte, l'Agenzia ha piena facoltà di effettuarne conguaglio o rimborso.

Ove invece le provvidenze già in atto superino quelle previste dal presente accordo, l'eccedenza continuerà a venir corrisposta fino a che, per effetto di futuri adeguamenti salariali, se ne potrà effettuare il conguaglio.

.....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 4.-

a) - l'indennità di presenza, computata sulla base di 25 giornate lavorative al mese entra definitivamente a far parte dello stipendio e cesse pertanto di essere corrisposta separatamente.

b) - Per "stipendio mensile" s'intende la retribuzione complessiva fissa inclusiva dell'indennità di presenza di cui al precedente comma e dei minimi garantiti, con esclusione dell'indennità di mensa che viene conservata nella misura attuale.

ART. 5.-

Le indennità temporanee di contingenza, dato il loro carattere di transitorietà, non saranno computabili come facenti parte dello stipendio.
Viene tuttavia convenuto che, qualora dovessero verificarsi casi di scioglimento di rapporto con corresponsione di liquidazione prima della stipula di nuovi contratti collettivi di lavoro, l'L'Agenzia si impegna a tenerne integralmente conto del computo delle indennità di licenziamento.

Essa nè terrà conto altresì nel computo delle retribuzioni per le ore di lavoro straordinario.

ART. 6.-

Resta convenuto che, qualora in dipendenza della attuale situazione eccezionale, intervenissero disposizioni legislative o di applicazione generale atte a stabilire maggiorazioni in qualunque forma contingenta o stabile, se nè effettuerà il conguaglio con le provvidenze di cui al presente accordo.

4547

p. IL SINDACATO LAVOR.ASSICURAZIONI
(Dott. Paolo Pupia - Paolo Chelleri)

p. L'ISTITUTO NAZ.ASSICURAZIONI
(Costante Pessato)
(Renzo Pessato)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nelle misure attuale.

ART. 5.-

Le indennità temporanee di contingenza, dato il loro carattere di transitorietà, non saranno computabili come facenti parte dello stipendio. Viene tuttavia convenuto che, qualora dovessero verificarsi casi di scioglimento di rapporto con corresponsione di liquidazione prima delle stipula di nuovi contratti collettivi di lavoro, l'I.'Agenzia si impegna a tenerne integralmente conto del computo delle indennità di licenziamento.

Esse nè terrà conto altresì nel computo delle retribuzioni per le ore di lavoro straordinario.

ART. 6.-

Resta convenuto che, qualora in dipendenza della attuale situazione eccezionale, intervenissero disposizioni legislative o di applicazione generale atte a stabilire maggiorazioni in qualunque forma contingente o stabile, se nè effettuerà il conguaglio con le provvidenze di cui al presente accordo.

4547

P. IL SINDACATO LAVORATORI ASSICURAZIONI
(Dott. Paolo Pupis - Paolo Chelleri)

P. L'ISTITUTO NAZ. ASSICURAZIONI
(Costante Pessato)
(Renzo Pessato)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0920

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LABOR SUB-COMMISSION
A.C.
Routing Slip

	Initials	Date
Mr. W.H. BRAINE		
Mr. HIRD		
Mr. SCOTT ←		
Miss STEVENSON		
Miss SANSEVERINO		
Chief Clerk		

REMARKS:

4546

0921

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 CORPS

TEL.: 7888/73

FILE REF.: 13c/AMG/LAB/wor/472 LABOR DIVISION Date 28 Dec.45

SUBJECT Wage Agreements

TO Labor Sub-Commission
Allied Commission

1. Enclosed please find 1 copy of wage Agreement.

2. For your information.

2 JAN 1946

JAMES J. CANTILLI
1st Lt. Infantry
actg Chf. Labor Officer

0922

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13. Corps
Labor Division

Ref: 13C/AMG/LAB/405/432

Trieste, 12 dicembre 1945

Subject: Approvazione accordo salariale

To: ASSOCIAZIONE DELL'ARMAMENTO DI LINEA - Trieste

ASSOCIAZIONE ARMATORI GIULIANI - Trieste

SINDACATO PROVINCIALE GIULIANO LAVORATORI DEL MARE - Trieste

SINDACATO UNICO MARITTIMI E PORTUALI - Trieste

1.- Visto l'accordo stipulato il 9 ottobre 1945 a Trieste tra l'Associazione dell'Armamento di Linea e l'Associazione Armatori Giuliani da una parte e il Sindacato Provinciale Giuliano Lavoratori del Mare nonchè il Sindacato Unico Marittimi e Portuali dall'altra, relativo al trattamento economico del personale arruolato o in servizio su rimorchiatori, chiatte, mazne e pirobarche nel porto di Trieste.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N° 4

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione del suddetto accordo, con decorrenza 1. ottobre 1945.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

4314

JAMES J. CANTILLI
1. et Lt., Infantry
Act'g Chief Labor Officer

Copie a: Ufficio del Lavoro - Trieste
Prefettura - Trieste

0923

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 Corps
Labor Division

10

Ref: 13C/AMG/LAB/405/434

Trieste, 10 dicembre 1945

Subject: Approvazione accordo salariale

To: SINDACATO FARMACISTI - Trieste

CAMERA DEL LAVORO - Trieste

Pharmacy

1.- Visto l'accordo stipulato il 29 novembre 1945 a Trieste tra il Sindacato Farmacisti e la Camera del Lavoro, relativo"all'indennità temporanea d'adeguamento salariale"per i dipendenti delle farmacie della provincia di Trieste.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N° 4

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione del suddetto accordo, con decorrenza 1. novembre 1945.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

4543

JAMES J. CANTILLY
1.st Lt., Infantry
ACT'G Chief Labor Officer

Copie a : Ufficio del Lavoro - Trieste
Prefettura - Trieste

0924

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Labor Sub Committee

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13. Corps
Labor Division

Trieste

Ref: L3C/AMG/LAB/405/431

Trieste, 10 dicembre 1945

Subject: Approvazione accordo salariale

To: ASSOCIAZIONE ARMATORI GIULIANI - Trieste

SINDACATO PROVINCIALE GIULIANO LAVORATORI DEL MARE - Trieste

SINDACATO UNICO MARITTIMI E PORTUALI - Trieste

1.- Visto l'accordo stipulato il 20 settembre 1945 a Trieste tra l'Associazione Armatori Giuliani da una parte e il Sindacato Provinciale Giuliano Lavoratori del Mare nonchè il Sindacato Unico Marittimi e Portuali dall'altra, relativo ad adeguamenti salariali per il personale di comandata.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N° 4

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione del suddetto accordo, con decorrenza 1. luglio 1945

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

JAMES J. CANTILLI
1.st Lt., Infantry
AGT'g Chief Labor Officer

4312

Copie a: Ufficio del Lavoro - Trieste
Prefettura - Trieste

0925

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lab Sub Commission

Trieste 8

Shipping

ALLIED HEADQUARTERS
MILITARY GOVERNMENT
13. Corps
Labor Office

Trieste, 1c dicembre 1945

Ref: 130/ASG/LAB/405/430

Subject: Approvazione Accordo salariale

To: ASSOCIAZIONE ARMAMENTO DI LINEA - Trieste
NAVIGAZIONE MUNICIPALIZZATA - Muggia
SINDACATO UNICO LAVORATORI E IMPIEGATI MARITTIMI - Trieste
SINDACATO UNICO LAVORATORI DEL MARE - Trieste

1.- Visto l'accordo stipulato il 5 novembre 1945 a Trieste tra l'Associazione Armamento di Linea e la Navigazione Municipalizzata di Muggia da una parte e il Sindacato Unico Lavoratori del Mare nonchè il Sindacato Unico Lavoratori e Impiegati Marittimi dall'altra, relativo ad adeguamenti salariali per gli equipaggi dipendenti dalla Navigazione Municipalizzata di Muggia.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, ogge stabilito dall'Ufficio Generale G 4

4541

DECIDE

di autorizzare l'applicazione del suddetto accordo, con decorrenza 1. ottobre 1945.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

James J. Lautier
1. st Lt. Infantry
ACTING Chief Labor Officer

Copie ai sigg.ri per lavoro - Trieste
- Muggia

Dr. Pathar

0926

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'anno 1945, addì 5 novembre si sono riuniti in Trieste, presso la sede dell'Associazione dell'Armamento di Linea, rappresentata dal suo Direttore Dott. Giuseppe BUDINI, i signori Giovanni POBEGA, Presidente del Comune di Muggia assistito dal signor Giovanni PITACCO ff. Presidente della Commissione Amministratrice della Nav. Municipalizzata di Muggia e dal Rag. Vincenzo CICCO, Direttore dell'azienda stessa ed i signori: Capo Macchinista Pietro ROBBA e marinaio Mario GASPERINI in rappresentanza del personale, assistiti dal Cap. Eugenio CARNIEL e dal sig. Carlo PECENCO, in rappresentanza del Sindacato Lavoratori ed Impiegati Marittimi - Sindacati Unici - e dal Dott. Eraldo GIADROSSI, Presidente del Sindacato Lavoratori del Mare - Sindacati Giuliani - i quali,

visto il contratto collettivo di lavoro dd. Roma 31.10.1933 e successive modificazioni;

ritenuta la necessità di procedere all'aggiornamento del trattamento economico degli equipaggi dipendenti dalla Navigazione Municipalizzata di Muggia - sulla base degli accordi intervenuti tra l'Organizzazione armatoriale e la Federazione Lavoratori del Mare - per gli adeguamenti salariali degli equipaggi arruolati sulle navi da passeggeri superiori alle 50 T.S.L.;

hanno stabilito di apportare al contratto collettivo surrichiamato le seguenti modificazioni:

Paghe, compensi ed indennità

Art. 19

Gli emolumenti mensili da corrispondersi al personale sono stabiliti nella seguente misura:

Padrone al comando o Ufficiale macch.		2.754.-
Fuochista	"	1.244.-
Timoniere	"	1.173.-
Bigliettaio	"	1.173.-
Marinaio	"	1.173.-
Ragazzo coperta	"	500.-

4546

Per i capitani al comando muniti di patente di grande cabotaggio o di lungo corso lo stipendio spettante al padrone al comando sarà maggiorato del 10%.

In aggiunta agli assegni suindicati saranno corrisposti i seguenti supplementi mensili:

al fuochista L. 400.- a titolo di compenso forfetario per l'estensione dell'orario normale di servizio a 12 ore giornaliere;
al bigliettaio..... L. 500.-
al timoniere....." 500.-
al ragazzo di coperta.." 50.- quando venga adibito a servizi di macchina.

26.11.45 259

0927

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La paga sarà corrisposta sotto deduzione del contributo dovuto dall'iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza Marinara e degli altri contributi di legge.

Le relative ritenute saranno accantonate presso l'Azienda, in attesa di disposizioni generali in materia.

Indennità giornaliera di presenza.

Sarà corrisposta nella seguente misura:

a) sopra i 18 anni:	Stato Maggiore	L. 15.-	giornaliere
	Sottufficiali e Bassa Forza	" 10.-	"
b) minori di 18 anni:	Stato Maggiore	" 8.-	"
	Sottufficiali e Bassa Forza	" 6.-	"

L'indennità di presenza sarà considerata come retribuzione agli effetti delle ferie, dei riposi compensativi e del trattamento di quiescenza.

Indennità carovita.

L. 30.- per ogni giornata di lavoro, per i marittimi con retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta non superiore a L. 3.600.-

" 20.- per ogni giornata di lavoro per i marittimi la cui retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a L. 3.600.- ma non a L. 5.000.=

" 10.- per ogni giornata di lavoro per i marittimi la cui retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a L. 5.000.-

" 15.- per ogni giornata di lavoro per i ragazzi di età non superiore ai 18 anni.

L'indennità carovita sarà considerata come retribuzione agli effetti delle ferie, dei riposi compensativi e del trattamento di quiescenza.

Indennità temporanea straordinaria mensile.

a) personale di Stato Maggiore.....	L.	2.100.-
b) Sottufficiali.....	"	2.400.-
c) restante personale di Bassa Forza.....	"	2.700.-

4539

Tale indennità sarà tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro. Essa non sarà soggetta a ritenute e contributi di carattere sociale o assicurativo.

Indennità di Rischio Guerra.

Sugli stipendi e sulle paghe base indicate all'art. 19 sarà corrisposta una indennità di Rischio Guerra in ragione del 25%. Tale indennità sarà tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro. Essa non sarà soggetta a ritenute e contributi di carattere sociale o assicurativo.

Indennità mensa.

A tutto il personale indistintamente sarà corrisposta una indennità di mensa nella misura di L. 12.- giornaliere.

Lavoro straordinario

Art. 20

Il lavoro compiuto oltre le 12 ore giornaliere, sarà retribuito

0928

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nella seguente misura:

Padrone o ufficiale macchinista	(all'ora)	Lt.	16.-
Sottufficiali.....	" "	"	14.-
C o m u n i.....	" "	"	13.-
Giovane e mozzo.....	" "	"	12.-

Misura del preavviso e della indennità da corrispondersi in caso di risoluzione della convenzione a tempo indeterminato.

Art. 28.

A) RISOLUZIONE PER FATTO DELL'ARMATORE.

Preavviso: Stato Maggiore giorni 15
Bassa Forza " 2

da darsi in servizio o in contanti verso corresponsione di altrettante giornate di paga, panatica e indennità fisse.

Indennità sussegnza:

1) per il personale di Stato Maggiore - per l'anzianità maturata tra il 28.10.1922 ed il 30.6.1931: 5 giornate di paga, panatica ed indennità fisse.

Per l'anzianità maturata tra il 1° luglio 1931 ed il 13 marzo 1936: per ognuno dei primi tre anni: 6 giorni di paga, panatica ed indennità fisse; per il restante tempo 8 giorni di paga, panatica ed indennità fisse.

Per l'anzianità maturata dopo il 13 marzo 1936: 16 giorni di paga, panatica ed indennità fisse per ogni anno di arruolamento.

Le frazioni di anno saranno calcolate pro rata, trascurando le frazioni di mese.

Della anzianità eventualmente maturata prima del 28.10.1922 non sarà tenuto conto;

2) Per il personale di Bassa Forza (sottufficiali e comuni) - per ognuno dei primi tre anni di anzianità di servizio: 3 giornate di paga, panatica ed eventuali indennità fisse.

Per il quarto ed il quinto anno: quattro giornate di paga, panatica ed indennità fisse.

Per ogni successivo al decimo: 3 giornate come sopra.

Le frazioni di anno saranno calcolate pro rata trascurando le frazioni di mese.

Non sarà tenuto conto dell'anzianità maturata fino al 31.10.1932.

Per un anno di anzianità di servizio ininterrotto alle dipendenze dello stesso armatore, l'arruolato avrà diritto ad un minimo di 10 giornate oltre al preavviso.

L'anzianità di servizio si determina sommando i periodi di effettivo servizio prestato dal marittimo presso lo stesso armatore anche con convenzioni di arruolamento a viaggio od a tempo indeterminato, purchè fra l'una e l'altra convenzione non siano occorse nè una interruzione di rapporto contrattuale superiore a 60 giorni, nè una regolare liquidazione di indennità di licenziamento.

Per il personale sbarcato successivamente al 16 febbraio 1945 la indennità da corrispondersi in caso di risoluzione della convenzione di

4538

0929

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

arruolamento deve essere considerata come appresso:

- per l'anzianità maturata fino al 31.12.43 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31.12.44 e cioè sulla base della paga, panatico ed indennità fisse con esclusione delle indennità di presenza e di quella di carovita di cui al decreto 2.11.44 nro. 303;

- per l'anzianità maturata successivamente al 31.12.43, considerando la retribuzione comprensiva anche della indennità di presenza e della indennità di carovita, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31.12.44.

Il presente accordo entra in vigore dal 1° ottobre c.a. ed avrà la durata fino al 31.12.45. Esso si riterrà automaticamente prorogato di tre in tre mesi ove da una delle parti non venga data disdetta al più tardi un mese prima della sua scadenza.

per l'ASSOCIAZIONE DELL'ARMAMENTO DI LINEA:

per la NAVIGAZIONE MUNICIPALIZZATA: Il Presidente

per il SINDACATO LAVORATORI ED IMPIEGATI MARITTIMI - SINDACATI UNICI

per il SINDACATO LAVORATORI DEL MARE - SINDACATI GIULIANI

NAVIGAZIONE MUNICIPALIZZATA Il Direttore

4537

0930

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13. Corps
Labor Division

Trieste

Ref: 13C/AMG/LAB/405/428

Trieste, 10 dicembre 1945

Subject: Approvazione accordo salariale

Bars & Cafés

To: ASSOCIAZIONE ESERCENTI PUBBLICI ESERCIZI - Trieste
(Caffè, bars e similari)

SINDACATI GIULIANI - Trieste

SINDACATI UNICI - Trieste

1.- Visto l'accordo stipulato l'8 ottobre 1945 a Trieste tra l'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi (Caffè, Bars e similari) da una parte e i Sindacati Giuliani nonchè i Sindacati Unici dall'altra, relativo ad aumenti salariali per il personale non impiegatizio dei caffè, bars, birrerie e similari della provincia di Trieste.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N° 4

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione del suddetto accordo, con decorrenza 1. ottobre 1945.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ALLIED MILITARY GOVERNMENT ... LABOR DIVISION

4536

JAMES J. CANTILLI
1.st Lt., Infantry
ACT'g Chief Labor Officer

Copie a: Ufficio del Lavoro - Trieste
Prefettura - Trieste

0 9 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Trieste, 21 novembre 1945

Al

Governo Militare Alleato
Ufficio del Lavoro

T r i e s t e

Oggetto: trasmissione accordi contrattuali per ratifica.

Con riferimento al foglio N.4360/38 del 5 corr.si trasmettono, in allegato, per la ratifica, due accordi salariali valevoli per il personale impiegatizio rispettivamente non impiegatizio occupato negli esercizi pubblici di caffé, bar, bottiglierie, birrerie, gelaterie e similari della Provincia di Trieste.

Detti accordi sono stati debitamente aggiornati secondo le indicazioni di codesto Ufficio del Lavoro.

L'ASSOCIAZIONE ESERCENTI PUBBLICI ESERCIZI
Caffé, bar e similari
della Zona di Trieste

IL SEGRETARIO
(E.A.Acerbi)

Associazione Esercenti Pubblici Esercizi

IL VICE PRESIDENTE
(Mezzari Felice)

I SINDACATI GIULIANI

26-11-45 260

I SINDACATI UNICI

Associazione Esercenti Pubblici Esercizi

V E R B A L E D I A C C O R D O

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

Il giorno 8 ottobre 1945

f r a

l'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi, Caffé, Bars e similari della Provincia di Trieste, rappresentata dal suo Presidente Signor Alzetta Francesco, assistito dal Segretario Signor Acerbi Natale e dai Consiglieri Signori Mezzari Felice, Suban Giovanni, Chiandussi Mario e Degrassi Francesco

i Sindacati Unici rappresentati dal Signor Dolesi Giuseppe, assistito dai Signori Ivanossich Giuseppe, Stefani Franco, Montan Giuseppe, Michelazzi Giovanni, Pozzetto Mario, Pentick Carlo

e d

i Sindacati Giuliani rappresentati dal Dottor Sforza Gino, assistito dai Signori Bragaccia Ugo, Cattarini Aurelio, De Rosa Umberto, Degrassi Francesca

inteso l'Ufficio del Lavoro del Governo Militare Alleato rappresentato dal suo Direttore Avv. Levitus Walter

si é stipulato

il seguente accordo salariale valevole per il personale non impiegatizio dei caffé, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie ed ogni altro esercizio similare del' la Provincia di Trieste.

1.-

TABELLE SALARIALI

	Esercizi di Ia e IIa		Esercizi di IIIa e IVa	
Capo banconiere con conoscenza di lingue estere e con alle dipendenze almeno un	4535			
banconiere ed un aiuto banconiere	125.-	giorn.		
Banconiere di bar e birreria	90.-	"	60.-	gior.
Aiuto banconiere di bar e birreria	70.-	"	50.-	"
Banconiere di caffé	100.-	"	70.-	"

Il giorno 8 ottobre 1945

f r a

l'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi, Caffé, Bars e similari della Provincia di Trieste, rappresentata dal suo Presidente Signor Alzetta Francesco, assistito dal Segretario Signor Acerbi Natale e dai Consiglieri Signori Mezzari Felice, Suban Giovanni, Chiandussi Mario e Degrassi Francesco

i Sindacati Unici rappresentati dal Signor Dolesi Giuseppe, assistito dai Signori Ivanossich Giuseppe, Stefani Franco, Montan Giuseppe, Michelazzi Giovanni, Pozzetto Mario, Pentick Carlo

e d

i Sindacati Giuliani rappresentati dal Dottor Sforza Gino, assistito dai Signori Bragaccia Ugo, Cattarini Aurelio, De Rosa Umberto, Degrassi Francesca

inteso l'Ufficio del Lavoro del Governo Militare Alleato rappresentato dal suo Direttore Avv. Levitus Walter

si é stipulato

il seguente accordo salariale valevole per il personale non impiegatizio dei caffé, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie ed ogni altro esercizio similare della Provincia di Trieste.

1.-

TABELLE SALARIALI

	Esercizi di Ia e IIa		Esercizi di IIIa e IVa	
Capo banconiere con conoscenza di lingue estere e con alle dipendenze almeno un banconiere ed un aiuto banconiere	125.-	giorn.	4535	
Banconiere di bar e birreria	90.-	"	60.-	gior.
Aiuto banconiere di bar e birreria	70.-	"	50.-	"
Banconiere di caffé	100.-	"	70.-	"
Aiuto banconiere di caffé	80.-	"	55.-	"
Capo gelatiere e pasticcere	120.-	"		
Gelatiere qualificato	100.-	"	70.-	"
Aiuto gelatiere	80.-	"	60.-	"
Personale di fatica interno ed esterno	70.-	"	50.-	"
Internista	60.-	"	50.-	"
Donne di pulizia	50.-	"	40.-	"

0933
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0934

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Esercenti Pubblici Esercizi

	Esercizi di Ia e IIa		Esercizi di IIIa e IVa	
Apprendisti banconieri di caffé o bars ed apprendisti gelatieri nel 1.anno	25.-	giorn.	15.-	giorn.
Apprendisti banconieri di caffé o bars ed apprendisti gelatieri nel 2.anno	45.-	"	30.-	"
Apprendisti banconieri di caffé o bars ed apprendisti gelatieri nel 3.anno	60.-	"	40.-	"

Tali retribuzioni valgono per i Comuni di Trieste,Monfalcone e Muggia. Per tutti gli altri Comuni della Provincia vanno ridotte del 10% (dieci per cento).

Nessuna percentuale di diminuzione é ammessa per il personale femminile.

I salari di cui alla precedente tabella entrano in vigore con la data del 1.Agosto 1945;gli arretrati dovuti vanno regolati entro il 31 dicembre 1945.

I salari stabiliti costituiscono dei minimi salariali e restano in ogni caso salvaguardate le retribuzioni superiori eventualmente percepite all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo dai lavoratori in servizio.

2.-

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Alle retribuzioni cosi stabilite va aggiunta l'indennità di contingenza nella seguente misura:

Per il Capoluogo di Trieste			
Uomini capifamiglia	Lire	100.-	giorn.
Uomini non capifamiglia oltre i 20 anni	"	90.-	"
Uomini non capifamiglia oltre i 18 anni	"	70.-	"
Donne capifamiglia	"	80.-	"
Donne non capifamiglia oltre i 20 anni	"	62.-	"
Donne non capifamiglia oltre i 18 anni	"	54.-	"
Uomini e donne non capifamiglia con meno di 18 anni	"	46.-	"

Per i Comuni di Monfalcone e Muggia:
L'indennità di contingenza va ridotta del 10% (dieci per cento).

Per tutti gli altri Comuni della Provincia:
L'indennità di contingenza va ridotta del 20% (venti per cento).

4334

Tale indennità va corrisposta a decorrere dal 1.luglio 1945,gli arretrati vanno regolati entro il 31 dicembre 1945.

Nella regolamentazione dell'indennità di contingenza e dei nuovi salari con le rispettive decorrenze possone essere detratti a scomputo di quanto dovuto gli aumenti concessi dopo il 1.Luglio 1945 sulle paghe di fatto corrisposte a tale data.

Ex Esercenti Pubblici Esercizi

PREMIO DI LIBERAZIONE

Ai lavoratori dei pubblici esercizi, caffé, bar e similari va corrisposto entro il 31 ottobre 1945 e secondo le norme di cui agli articoli 2) e 3) del Regolamento dell'Avviso n.4, promulgato il 28 Luglio 1945 dal G.M.A., un "premio di Liberazione", del seguente ammontare:

per i lavoratori con più di 18 anni capifamiglia	Lire 3000.-
per i lavoratori con più di 18 anni non capifamiglia	" 2500.-
per i lavoratori con meno di 18 anni	" 1500.-

La corresponsione del "premio di liberazione" al personale esterno resta sospesa fino a successivo accordo delle parti contraenti.

4)- PERCENTUALE DI SERVIZIO

Le percentuali di servizio corrisposte al personale esterno restano invariate e precisamente:

18% globale al personale degli esercizi di 1a e 2a categoria
16.5 % globale al personale degli esercizi di 3a categoria
10 % globale al personale degli esercizi di IV. categoria

5.- RIFERIMENTO A CONTRATTO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente accordo si richiama la validità del contratto nazionale di lavoro per il personale dei caffé, bar. ecc., stipulato il 21.6.1933 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni Fsc.89 del 1.6.1933 e del relativo contratto integrativo del 12.3.1936 pubblicato sul F.A.I. del 23.4.1936, di cui l'accordo stesso costituisce semplice aggiornamento.

6.- CLASSIFICA ESERCIZI

4533

Per la classifica degli esercizi vale provvisoriamente la classifica acclusa al summenzionato contratto integrativo e le sue successive varianti.

Le parti contraenti si impegnano peraltro di rivedere la classifica

0 9 3 5
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per i lavoratori con più di 18 anni capifamiglia Lire 3000.-
per i lavoratori con più di 18 anni non capifamiglia " 2500.-
per i lavoratori con meno di 18 anni " 1500.-

La corresponsione del "premio di liberazione" al personale esterno resta sospesa fino a successivo accordo delle parti contraenti.

4)-

PERCENTUALE DI SERVIZIO

Le percentuali di servizio corrisposte al personale esterno restano invariate e precisamente:

18% globale al personale degli esercizi di 1a e 2a categoria
16.5 % globale al personale degli esercizi di 3a categoria
10 % globale al personale degli esercizi di IV. categoria

5.-

RIFERIMENTO A CONTRATTO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente accordo si richiama la validità del contratto nazionale di lavoro per il personale dei caffé,bar. ecc.,stipulato il 21.6.1933 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni Fsc.89 del 1.6.1933 e del relativo contratto integrativo del 12.3.1936 pubblicato sul F.A.I. del 23.4.1936,di cui l'accordo stesso costituisce semplice aggiornamento.

6.-

4533

CLASSIFICA ESERCIZI

Per la classifica degli esercizi vale provvisoriamente la classifica acclusa al summenzionato contratto integrativo e le sue successive varianti.

Le parti contraenti si impegnano peraltro di rivedere la classifica degli esercizi pubblici di Trieste adeguandola alla situazione attuale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VALIDITA'

Il presente accordo entra in vigore con il 1.Ottobre 1945 ed ha valore fino a che verrà disdettato da una delle due parti contraenti e sostituito da altro accordo.

Letto,confermato e sottoscritto.

P. L'ASSOCIAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI

P. I SINDACATI GIULIANI

P. I SINDACATI UNICI

4532

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lab. Inf. Commerce

Trieste 6

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13. Corps
Labor Division

Ref: 13C/AGE/LAB/405/439

Trieste, 10 dicembre 1945

Bars & Cafés
(offre ed impiegati)

Subject: Approvazione accordo salariale

To: ASSOCIAZIONE ESERCENTI PUBBLICI ESERCIZI - Trieste
(Caffè, bars e similari)

SINDACATI GIULIANI - Trieste

SINDACATI UNICI - Trieste

1.- Visto l'accordo stipulato l'8 ottobre 1945 a Trieste tra l'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi (Caffè, bars e similari) da una parte e i Sindacati Giuliani nonchè i Sindacati Unici dall'altra, relative ad aumenti salariali per il personale impiegatizio dei Caffè, bars e similari della provincia di Trieste.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N° 4

4531

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione del suddetto accordo, con decorrenza 1. ottobre 1945.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

JAMES J. SANTILLI
1.st Lt., Infantry
Act'g Chief Labor Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0938

salariale

Offerta di lavoro
(offre employee)

To: ASSOCIAZIONE ESERCENTI PUBBLICI ESERCIZI - Trieste
(Caffè, bars e similari)

SINDACATI GIULIANI - Trieste

SINDACATI UNICI - Trieste

1.- Visto l'accordo stipulato l'8 ottobre 1945 a Trieste tra l'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi (Caffè, bars e similari) da una parte e i Sindacati Giuliani nonchè i Sindacati Unici dall'altra, relativo ad aumenti salariali per il personale impiegatizio dei Caffè, bars e similari della provincia di Trieste.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N° 4

4531

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione del suddetto accordo, con decorrenza 1. ottobre 1945.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

JAMES J. CANTILLI
1.st Lt., Infantry
Act'g Chief Labor Officer

Copie a: Ufficio del Lavoro - Trieste
Prefettura - Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V E R B A L E D I A C C O R D O

Il giorno 8 Ottobre 1945

f r a

L'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi,Caffé,Bars e similari della Provincia di Trieste,rappresentata dal suo Presidente Signor Alzetta Francesco,assistito dal Segretario Signor Acerbi Natale e dai Consiglieri Mezzari Felice, Saban Giovanni,Chiandussi Mario e Degrassi Francesco;

i Sindacati Giuliani rappresentati dal Dottor Sforza Gino,assistito dai Sigg. Bragaccia Ugo,Cattarini Aurelio,De Rosa Umberto,Degrassi Francesca

e d

i Sindacati Unici rappresentati dal Signor Dolcsi Giuseppe,assistito dai Sigg. Ivanoscich Giuseppe,Cesioni Franco,Montan Giuseppe,Michelazzi Giovanni,Pozzetto Mario,Sentich Carlo

intesa l'Ufficio del Lavoro del Governo Militare Alleato,rappresentato dal suo Direttore Avv.Levitan Walter,

si è stipulato

il seguente accordo salariale valevole per il personale impiegatizio dei caffé, bars,birrerie,bottiglierie,gelaterie ed ogni altro esercizio similare della Provincia di Trieste.

1.-

4530

PARAMETRI SALARIALI

	Esercizi di Ia e IIa	Esercizi di IIIa e IVa
Personale di 1a categoria	6000.-	5000.-
Personale di 2a categoria	4500.-	4000.-

Il giorno 8 Ottobre 1945

f r a

L'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi,Caffé,Bars e similari della Provincia di Trieste,rappresentata dal suo Presidente Signor Alzetta Francesco,assistito dal Segretario Signor Acerbi Natale e dai Consiglieri Mezzari Felice, Suban Giovanni,Chiandussi Mario e Degrassi Francesco;

i Sindacati Giuliani rappresentati dal Dottor Sforza Gino,assistito dai Sigg. Bragaccia Ugo,Cattarini Aurelio,De Rosa Umberto,Degrassi Francesco

e d

i Sindacati Unici rappresentati dal Signor Dolcsi Giuseppe,assistito dai Sigg. Ivancsich Giuseppe,Stefani Franco,Montan Giuseppe,Michelazzi Giovanni,Pozzetto Mario,Pentich Carlo

intesa l'Ufficio del Lavoro del Governo Militare Alleato,rappresentato dal suo Direttore Avv.Levitus Walter,

si é stipulato

il seguente accordo salariale valevole per il personale impiegatizio dei caffé, bars,birrerie,bottiglierie,gelaterie ed ogni altro esercizio similare della Provincia di Trieste.

1.-

4530

TABELLE SALARIALI

	Esercizi di	
	<u>Ia e IIa</u>	<u>IIIa e IVa</u>
Personale di 1a categoria	6000.-	5000.-
Personale di 2a categoria	4500.-	4000.-
<u>Personale di 3a categoria</u>		
Economo	3000.-	2700.-
Controllore	3000.-	2700.-
Marobiere	2500.-	2000.-
Cassiere	2200.-	1900.-

Nessuna percentuale di diminuzione é ammessa per il personale femminile.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785021

Tali retribuzioni valgono per i Comuni di Trieste, Monfalcone e Muggia per tutti gli altri Comuni della Provincia vanno ridotte del 10 % (dieci per cento).

Gli stipendi di cui alla precedente tabella entrano in vigore con la data del 1.Agosto 1945, gli arretrati dovuti vanno regolati entro il 31 dicembre 1945.

Gli stipendi stabiliti costituiscono dei minimi salariali e restano in ogni caso salvaguardate le retribuzioni eventualmente superiori percepite all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo dai lavoratori in servizio.

2.-

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Alle retribuzioni così stabilite va aggiunta l'indennità di contingenza nella seguente misura:

Per il Capoluogo di Trieste:

Uomini capifamiglia	Lire 100.-	giorn.
Uomini non capifamiglia oltre i 20 anni	" 90.-	"
Uomini non capifamiglia oltre i 18 anni	" 80.-	"
Donne capifamiglia	" 62.-	"
Donne non capifamiglia oltre i 20 anni	" 54.-	"
Donne non capifamiglia oltre i 18 anni	" 46.-	"
Uomini e donne non capifamiglia con meno di 18 anni		

Per i Comuni di Monfalcone e Muggia :

L'indennità di contingenza va ridotta del 10 % (dieci per cento).

Per tutti gli altri Comuni della Provincia:

4529

L'indennità di contingenza va ridotta del 20 % (venti per cento).

Tale indennità va corrisposta a decorrere dal 1.Luglio 1945, gli arretrati vanno regolati entro il 31 dicembre 1945.

Nella regolamentazione dell'indennità di contingenza e dei nuovi stipendi con le rispettive decorrenze possono essere detratti a scomputo di quanto dovuto gli aumenti concessi dopo il 1.Luglio 1945 sulle paghe di fatto corrisposte a tale data.

3.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gli stipendi stabiliti costituiscono dei minimi salariali e restano in ogni caso salvaguardate le retribuzioni eventualmente superiori percepite all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo dei lavoratori in servizio.

2.-

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Alle retribuzioni così stabilite va aggiunta l'indennità di contingenza nella seguente misura:

Per il Capoluogo di Trieste:

Uomini capifamiglia	Lire	100.-	giorn.
Uomini non capifamiglia oltre i 20 anni	"	90.-	"
Uomini non capifamiglia oltre i 18 anni	"	70.-	"
Donne capifamiglia	"	80.-	"
Donne non capifamiglia oltre i 20 anni	"	62.-	"
Donne non capifamiglia oltre i 18 anni	"	54.-	"
Uomini e donne non capifamiglia con meno di 18 anni	"	46.-	"

Per i Comuni di Monfalcone e Muggia :

L'indennità di contingenza va ridotta del 10 % (dieci per cento).

Per tutti gli altri Comuni della Provincia:

4529

L'indennità di contingenza va ridotta del 20 % (venti per cento).

Tale indennità va corrisposta a decorrere dal 1.Luglio 1945,gli arretrati vanno regolati entro il 31 dicembre 1945.

Nella regolamentazione dell'indennità di contingenza e dei nuovi stipendi con le rispettive decorrenze possono essere detratti a acconto di quanto dovuto gli aumenti concessi dopo il 1.Luglio 1945 sulle paghe di fatto corrisposte a tale data.

3.-

PREMIO DI LIBERAZIONE

Agli impiegati dei pubblici esercizi,bare,caffé e similari va corrisposto entro il 31 Ottobre 1945 e secondo le norme di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento dell'Avviso n.4 promulgato il 28 Luglio 1945 dal G.M.A.un "premio di liberazione" del seguente ammontare:

per i lavoratori con più di 18 anni -capifamiglia Lire 3000.-

0643
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

i lavoratori con più di 18 anni non capifamiglia Lire 2500.-
i lavoratori con meno di 18 anni " 1300.-

4.-

RIFERIMENTO A CONTRATTO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente accordo si richiama la validità del contratto nazionale di lavoro per gli impiegati dei pubblici esercizi stipulato il 28.1.1935 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, fasc.112, del 15.3.1935 e del contratto integrativo del 14.12.1939, di cui l'accordo stesso costituisce semplice aggiornamento.

5.-

CLASSIFICA ESERCIZI

Per la classifica degli esercizi vale provvisoriamente la classifica acclusa al contratto integrativo di lavoro per il personale non impiegatizio dei caffè, bars, ecc., stipulato il 12.3.1936 e pubblicato sul F.A.L. del 23.4.1936 e le sue successive varianti.

Le parti contraenti si impegnano peraltro di rivedere la classifica degli esercizi pubblici di Trieste adeguandola alla situazione attuale.

6.-

VALIDITA'

Il presente accordo entra in vigore con il 1.Ottobre 1945 ed ha valore fino a che verrà disdettato da una delle due parti contraenti e sostituito da altro accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

4528

P. L'ASSOCIAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI

Francesco Degrassi

P. I SINDACATI UNICI

P. I SINDACATI GIULIANI

0945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Labor Book-Commerce

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13. Corps
Labor Division

5

Ref: 130/AMG/LAB/405/435

Trieste, 10 dicembre 1945

Subject: Approvazione accordo salariale

Trieste
Restaurants & eateries

To: ASSOCIAZIONE ESERCENTI PUBBLICI ESERCIZI - Trieste
(Ristoranti, trattorie, osterie e similari)

SINDACATI GIULIANI - Trieste

SINDACATI UNICI - Trieste

1.- Visto l'accordo stipulato il 9 novembre 1945 a Trieste tra l'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi (Ristoranti, trattorie, osterie e similari) da una parte e i Sindacati Giuliani e i Sindacati Unici dall'altra, relativo ad aumenti salariali per il personale non impiegatizio dei ristoranti, trattorie, osterie e similari della provincia di Trieste.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N° 4

D E L I B E R O

4527

di autorizzare l'applicazione del suddetto accordo, con decorrenza 1. novembre 1945.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ALLIED MILITARY GOVERNMENT LABOR OFFICE

JAMES J. CANTILLI
1.st Lt., Infantry
ACT'g Chief Labor Officer

Copie a: Ufficio del Lavoro - Trieste
Prefettura - Trieste

0946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Associazione Esercenti Pubblici Esercizi
Ristoranti, Trattorie, Osterie e similari della Provincia di Trieste

V E R B A L E D I A C C O R D O

11 giorno 9 novembre 1945

f r a

l'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi (Ristoranti,trattorie,osterie e similari della Provincia di Trieste,rappresentata dal Suo Presidente Signor Giacomini Edoardo,assistito dal Segretario Signor Acerbi Natale e dai Consiglieri Peterlini Pietro,Parenzan Giusto e Suban Vladimiro;

i Sindacati Giuliani rappresentati dal Dottor Gino Sferza assistito dai Sigg. Frilli Ferdinando e Badini Aurelio

e d

i Sindacati Unici rappresentati dal Signor Ivanissevich Giovanni,assistito dal Signor Montan Giuseppo,

inteso l'Ufficio del Lavoro del G.M.A.,rappresentato dal Suo Direttore Avv. Levitus Walter

si é stipulato

il seguente accordo salariale valevole per il personale non impiegatizio dei ristoranti,trattorie,osterie ed ogni altro esercizio similare della Provincia di Trieste.

1.-

TABELLE SALARIALI

	Esercizi di	
	Ia e IIa	IIIa IVa
Personale di 1a categoria		
Capo cuoco	5250.-	4250.-
Personale di 2a categoria		
Sotto capo cuoco	4500.-	-.-
Cuoco capo partita	4250.-	-.-
1o dispensiere	3500.-	3000.-
1o cantiniere	3500.-	3000.-
Dispensiere banconiere di buffet	3500.-	3000.-
Personale di 3a categoria		
Cuoco	4000.-	3750.-
Cuoca	===.=	3250.-
Aiuto cuoco	2750.-	2250.-

4526

0947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Esercito Esercito Pubblici Esercizi

	Esercizi di Ia e IIa	Esercizi di IIIa e IVa
2.o di spenziere	2750.-	2250.-
2.o cantiniere	2750.-	2250.-
Internista uomo	2750.-	2750.-
Internista donna	1750.-	1750.-

Tali retribuzioni valgono per i Comuni di Trieste, Monfalcone e Muggia. Per tutti gli altri Comuni della Provincia vanno ridotte del 10% (dieci per cento).

I salari di cui alla precedente tabella entrano in vigore con la data dell'1 agosto 1945. Gli arretrati dovuti vanno regolati entro il 31 dicembre 1945

I salari stabiliti costituiscono dei minimo salariali e restano in ogni caso salvaguardate le retribuzioni superiori eventualmente percepite all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo dai lavoratori in servizio.

2.-

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Alle retribuzioni così stabilite va aggiunta l'indennità di contingenza nella seguente misura:

Per il Capoluogo di Trieste

Uomini capo famiglia	Lire	100.-	giorn.
Uomini non capofamiglia oltre i 20 anni	"	90.-	"
Uomini non capofamiglia oltre i 18 anni	"	70.-	"
Donne capofamiglia	"	80.-	"
Donne non capifamiglia oltre i 20 anni	"	62.-	"
Donne non capifamiglia oltre i 18 anni	"	54.-	"
Uomini e donne non capifamiglia con meno di 18 anni	"	46.-	"

Per i Comuni di Monfalcone e Muggia:
L'indennità di contingenza va ridotta del 10% (dieci per cento).

1325

Per tutti gli altri Comuni della Provincia:
l'indennità di contingenza va ridotta del 20% (Venti per cento).

Tale indennità va corrisposta a decorrere dal 1. luglio 1945. Nella regolamentazione dell'indennità di contingenza e dei nuovi stipendi con le rispettive decorrenze possono essere detratti a scomputo di quanto dovuto gli aumenti concessi dopo il 1.luglio 1945 sulle paghe di fatto corrisposte a tale data.

3)-

PREMIO DI LIBERAZIONE

Al personale dei ristoranti, trattorie, osterie e similari, va corrispo-

0948

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sto entro il 30 novembre 1945 e secondo le norme di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento dell'Avviso n.4 promulgato il 28 Luglio 1945 dal G.M.A.un premio di liberazione del seguente ammontare:

Per i lavoratori con più di 18 anni capifamiglia	Lire	3000.-
Per i lavoratori con più di 18 anni non capifamiglia	"	2500.-
Per i lavoratori con meno di 18 anni	"	1500.-

La corresponsione del premio di liberazione resta sospesa al personale esterno in attesa di successivi accordi fra le parti contraenti.

4.-

PERCENTUALI DI SERVIZIO

Le percentuali di servizio corrisposte al personale esterno rimangono invariate e precisamente:

13% addizionale per gli esercizi di Ia categoria
12% addizionale per gli esercizi di IIa e IIIa categoria
10% addizionale per gli esercizi di IV categoria

5.-

SERVIZI ESTERNI

I compensi per i servizi esterni rimangono così stabiliti:

per un servizio in città di Lire 350.-
per un servizio fuori città Lire 500.-
per una giornata di lavoro in città Lire 500.-
per una giornata di lavoro fuori città Lire 750.-

Sono naturalmente a carico del datore di lavoro le spese di viaggio.

6.-

INDENNITA' CONVENZIONALE

L'indennità sostitutiva del vitto viene fissata in Lire 50.- giornaliere.

L'indennità convenzionale per il personale esterno agli effetti delle ferie viene stabilita in Lire 150.- giornaliere a cui va aggiunta la contingenza dovuta.

7.- 4324

RIFERIMENTO A CONTRATTI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente accordo si richiama la validità del contratto nazionale per il personale non impiegatizio

0949

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dei pubblici esercizi ristoranti, trattorie, osterie e similari, e del relativo contratto provinciale integrativo di cui il presente accordo costituisce un semplice aggiornamento salariale.

8.-

CLASSIFICA DEI RISTORANTI E TRATTORIE

Per la classifica dei ristoranti, trattorie ed osterie con cucina vale provvisoriamente la classifica acclusa al summenzionato contratto integrativo, comunque le parti contraenti si impegnano a rivedere la classifica degli esercizi adeguandola alla situazione attuale.

9.-

VALIDITA'

Il presente accordo entra in vigore con il 1.Novembre 1945 ed ha valore fino a che non sarà disdettato e sostituito con altro accordo fra le parti contraenti.

P. L'ASSOCIAZIONE PUBBLICI ESERCIZI

P. I SINDACATI GIULIANI

P. I SINDACATI UNICI

1323

0950

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Labor Sect Comm Gen

4

Trieste

Allegato

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 Corps
Labor Division

Ref.: 130/AMG/LAB/405/433 Trieste, 10 dicembre 1945

Subject: Approvazione accordo salariale.

To: SOCIETA' ASSICURAZIONE "ALLEANZA" - Trieste

SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI
ASSICURAZIONE - Trieste

1.- Visto l'accordo stipulato il 2 novembre 1945 a Trieste tra la Società Assicurazione "Alleanza" e il Sindacato Provinciale Lavoratori Assicurazione, relativo all'adeguamento economico provvisorio per il personale impiegatizio dipendente dalle Agenzie in gestione economica.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N°4

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione del suddetto accordo, con la decorrenza dalle parti convenuta.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

4322

JAMES J. CANTILLI
1.st Lt., Infantry
Act'g Chief Labor Officer

Copie a: Ufficio del Lavoro - Trieste
Prefettura - Trieste

Il giorno 2 novembre 1945, in Trieste

f r a

la Società Assicurazione " ALLEANZA" rappresentata dal Dott. Marcello BARBO

e d

il Sindacato Provinciale Lavoratori Assicurazione rappresentato dai Sigg. Dott. Paolo PUPIS e Paolo CHELLERI

tenuto conto degli adeguamenti salariali raggiunti a Trieste e nelle altre Provincie si è addivenuti al presente accordo, da valere per il personale di tutte le Agenzie della Zona.

ART. 1.-

Per tutto il personale impiegatizio dipendente dalle Agenzie in gestione economica, viene concordato il seguente adeguamento economico provvisorio, riferentesi a 13 mensilità annue:

a) - Una indennità di contingenza commisurata allo stipendio mensile come appresso definito, nell'ammontare del:
30% per il periodo dall'1.1.1945 al 30.6.1945 e del
85% a partire dall'1.7.1945

b) - Un assegno fisso di contingenza:

1.- Per il periodo dall'1.1.1945 al 30.6.1945 nell'ammontare di
L. 1600.= al personale maschile che abbia superato il 21° anno di età
L. 1500.= al personale femminile che si trovi nelle condizioni di capofamiglia ed abbia a carico figli o fratelli minori di 18 anni, genitori inabili al lavoro senza altri familiari che concorrano al loro sostentamento,

4521

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BARBO

e d

il Sindacato Provinciale Lavoratori Assicurazione rappresentato dai Sigg. Dott. Paolo PUPIS e Paolo CHELLERI

tenuto conto degli adeguamenti salariali raggiunti a Trieste e nelle altre Provincie si è addivenuti al presente accordo, da valere per il personale di tutte le Agenzie della Zona.

ART. 1.-

Per tutto il personale impiegatizio dipendente dalle Agenzie in gestione economica, viene concordato il seguente adeguamento economico provvisorio, riferentesi a 13 mensilità annue:

a) - Una indennità di contingenza commisurata allo stipendio mensile come appresso definito, nell'ammontare del:
30% per il periodo dall'1.1.1945 al 30.6.1945 e del
85% a partire dall'1.7.1945

b) - Un assegno fisso di contingenza:

1.- Per il periodo dall'1.1.1945 al 30.6.1945 nell'ammontare di

L. 1600.= al personale maschile che abbia superato il 21° anno di età

L. 1500.= al personale femminile che si trovi nelle condizioni di capofamiglia ed abbia a carico figli o fratelli minori di 18 anni, genitori inabili al lavoro senza altri familiari che concorrano al loro sostentamento, marito inabile al lavoro

L. 1200.= al personale femminile che abbia superato il 21° anno di età

L. 900.= al personale maschile sotto il 21° anno di età

L. 500.= al personale femminile senza assegni familiari e sotto il 21° anno di età

4521

Ris. 27.11.45/266

.....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2.- A decorrere dall'1.7.1945 nell'ammontare di:

L. 3000.= al personale maschile e femminile che percepisca gli assegni familiari di legge

L. 2500.= al personale maschile senza assegni familiari al di sopra del 21 anno di età

L. 2200.= al personale femminile senza assegni familiari al di sopra del 21 anno di età

L. 2000.= al personale maschile senza assegni familiari di età compresa fra i 18 e 21 anni

L. 1800.= al personale femminile senza assegni familiari di età compresa fra i 18 e 21 anni

L. 1400.= a tutto il personale senza assegni familiari sotto il 18° anno di età

c) - Un'indennità di famiglia nell'importo di:

L. 300.= per ciascuna delle prime tre persone a carico in base agli assegni familiari

L. 150.= per ogni persona a carico oltre le prime tre.

Resta inteso che, qualora la Cassa Assegni Familiari deliberasse di corrispondere maggiori assegni in relazione alle proprie possibilità, la indennità di cui al punto c) sarà compensabile da parte delle Imprese sino a concorrenza di tali maggiorazioni.

d) - Con la stipulazione del presente accordo viene stabilito che, per il 1944, verranno corrisposte - oltre alle tredici contrattuali - due mensilità e mezza di stipendio comprensivo degli assegni familiari.

Al personale in prova spetteranno per intero le indennità di cui ai precedenti commi, ad eccezione di quella stabilita al comma b), della quale verrà corrisposto il 70%

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L. 2200.= al personale femminile senza assegni familiari di età sopra del 21 anno di età

L. 2000.= al personale maschile senza assegni familiari di età compresa fra i 18 e 21 anni

L. 1800.= al personale femminile senza assegni familiari di età compresa fra i 18 e 21 anni

L. 1400.= a tutto il personale senza assegni familiari sotto il 18° anno di età

c) - Un'indennità di famiglia nell'importo di:

L. 300.= per ciascuna delle prime tre persone a carico in base agli assegni familiari

L. 150.= per ogni persona a carico oltre le prime tre.

Resta inteso che, qualora la Cassa Assegni Familiari deliberasse di corrispondere maggiori assegni in relazione alle proprie possibilità, la indennità di cui al punto c) sarà compensabile da parte delle Imprese sino a concorrenza di tali maggiorazioni.

d) - Con la stipulazione del presente accordo viene stabilito che, per il 1944, verranno corrisposte - oltre alle tredici contrattuali - due mensilità e mezza di stipendio comprensivo degli assegni familiari.

Al personale in prova spetteranno per intero le indennità di cui ai precedenti commi, ad eccezione di quella stabilita al comma b), della quale verrà corrisposto il 70%.

4520

ART. 2.-

Ai produttori inqudrati nel secondo gruppo verranno corrisposte integralmente e con identiche modalità le indennità di cui all'art. 1.-, comma a),c),d).

L'assegno fisso di contingenza (art. 1.- comma b) sarà invece erogato:

.....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) - Per il periodo dall'1.1.1945 al 30.6.1945 nella misura del

75% dello stipendio senza assegni di famiglia e media provvigionale, ai capifamiglia

50% dello stipendio, ai celibi

b) - A partire dall'1.7.1945 nella misura del

100% qualora l'emolumento complessivo mensile del produttore non superi le L.10.000.=

75% qualora detto emolumento superi le L.10.000.= ma non le L. 12.000.=

50% qualora detto emolumento superi le L.12000.= ma non le L. 15.000.=

Oltre il limite delle L. 15.000.= non verrà corrisposto l'assegno di cui sopra, bensì un assegno ad personam nella misura di L.500.= a titolo sostitutivo della indennità di guerra.

Resta inteso che per ciascun scaglione, il trattamento minimo complessivo dovrà essere almeno pari a quello massimo dello scaglione immediatamente inferiore.

Si precisa che l'"emolumento complessivo mensile" si considera costituito dagli assegni tassabili fissi, dal 40% delle diarie, dalla media degli ultimi dodici mesi di compensi provvigionali calcolati al 60% e dalla media mensile delle interessenze calcolate al 100%.

c) - Si conviene altresì che l'importo corrisposto al produttore sotto la voce "rimborso spese" viene maggiorato del 60% con effetto dall'1.7.1945.

4519

ART. 3.-

...ttori inquadrati nel terzo gruppo verrà corri-

0955

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

75% qualora detto emolumento superi le L. 10.000.= ma non le L. 12.000.=

50% qualora detto emolumento superi le L. 12000.= ma non le L. 15.000.=

Oltre il limite delle L. 15.000.= non verrà corrisposto l'assegno di cui sopra, bensì un assegno ad personam nella misura di L. 500.= a titolo sostitutivo della indennità di guerra.

Resta inteso che per ciascun scaglione, il trattamento minimo complessivo dovrà essere almeno pari a quello massimo dello scaglione immediatamente inferiore.

Si precisa che l'"emolumento complessivo mensile" si considera costituito dagli assegni tassabili fissi, dal 40% delle diarie, dalla media degli ultimi dodici mesi di compensi provvigionali calcolati al 60% e dalla media mensile delle interessenze calcolate al 100%.

c) - Si conviene altresì che l'importo corrisposto al produttore sotto la voce "rimborso spese" viene maggiorato del 60% con effetto dall'1.7.1945.

4519

ART. 3.-

Per i produttori esattori inquadrati nel terzo gruppo verrà corrisposta un'indennità temporanea di contingenza nelle seguenti misure e modalità:

a) - Nella città di Trieste, Sede dell'Agenzia Generale:

L. 400.= al raggiungimento del minimo mensile di 50 quote da L. 1000.= di cap. assicurato cad.

L. 500.= al raggiungimento del minimo mensile di 75 quote da L. 1000.= di cap. assicurato cad.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L. 700.= al raggiungimento del minimo mensile di 100 quote da L.1000.= di cap. assicurato cad.

L. 1000.= al raggiungimento del minimo mensile di 150 quote da L.1000.= di cap. assicurato cad.

b) - Nelle città Sede di Agenzie Principali della Zona, per personale residente nelle città stesse:

L. 250.= al ragg. del minimo mens. di 50 quote da L.1000.= cad.
L. 350.= " " " " " " 75 " " " 1000.= "
L. 450.= " " " " " " 100 " " " 1000.= "
L. 600.= " " " " " " 150 " " " 1000.= "

c) - Nelle Provincie ed altre località non indicate qui sopra:

L. 150.= al ragg. del minimo mens. di 50 quote da L.1000.= cad.
L. 250.= " " " " " " 75 " " " 1000.= "
L. 350.= " " " " " " 100 " " " 1000.= "
L. 400.= " " " " " " 150 " " " 1000.= "

Agli Ispettori di Zona inquadrati nel terzo gruppo verrà corrisposta una indennità di L. 500.= mensili, subordinata alla copertura di 200 quote (L. 200.000.= di cap. assicurato).

Per i produttori - esattori residenti nelle Sedi di Agenzie Generali s'applicherà inoltre una indennità di L. 0.40 (Cent. 40) per ogni quietanza incassata nel capoluogo, per quelli residenti in altre località l'indennità sarà di L. 0.30 (Cent.30) per ogni quietanza incassata.

4518

ART. 4.-

Resta inteso che, qualora tali provvidenze siano già state co-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L. 350.= " " " " " " 75 " " " 1000.= "
L. 450.= " " " " " " 100 " " " 1000.= "
L. 600.= " " " " " " 150 " " " 1000.= "

c) - Nelle Provincie ed altre località non indicate qui sopra:

L. 150.= al ragg. del minimo mens. di 50 quote da L. 1000.= cad.
L. 250.= " " " " " " 75 " " " 1000.= "
L. 350.= " " " " " " 100 " " " 1000.= "
L. 400.= " " " " " " 150 " " " 1000.= "

Agli Ispettori di Zona inquadrati nel terzo gruppo verrà corrisposta una indennità di L. 500.= mensili, subordinata alla copertura di 200 quote (L. 200.000.= di cap. assicurato).

Per i produttori - esattori residenti nelle Sedi di Agenzie Generali s'applicherà inoltre una indennità di L. 0.40 (Cent. 40) per ogni quietanza incassata nel capoluogo; per quelli residenti in altre località l'indennità sarà di L. 0.30 (Cent.30) per ogni quietanza incassata.

4518

ART. 4.-

Resta inteso che, qualora tali provvidenze siano già state applicate in tutto o in parte, l'Impresa ha piena facoltà di effettuarne conguaglio o rimborso.

ART. 5.-

a) - L'indennità di guerra s'intende abrogata.
b) - L'indennità di presenza, computata sulla base di 25 giornate lavorative al mese entra definitivamente a far parte dello stipendio e ces-

.....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

sa pertanto di essere corrisposta separatamente.

c) - Per "stipendio mensile" s"intende la retribuzione complessiva fissa inclusiva dell'indennità di presenza di cui al precedente comma e dei minimi garantiti, con esclusione dell'indennità di mensa che viene conservata nella misura attuale.

d) - Per la determinazione dei limiti di cui il comma b) dell'art. 2.- si assumeranno provvisoriamente gli importi percepiti dai produttori nel periodo dall'1.7.1944 al 30.6.1945, salvo conguaglio a fine d'anno con quanto risulterà effettivamente spettante al produttore, in base alla media mensile dell'anno.

ART. 6.-

Le indennità temporanee di contingenza, dato il loro carattere di transitorietà, non saranno computabili come facenti parte dello stipendio. Viene tuttavia convenuto che, qualora dovessero verificarsi casi di scioglimento di rapporto con corresponsione di liquidazione prima della stipula di nuovi contratti collettivi di lavoro, l'Impresa s'impegna a tenerne integramente conto nel computo delle indennità di licenziamento.

Essa nè terra conto altresì nel computo delle retribuzioni per le ore di lavoro straordinario.

4517

ART. 7.-

Resta convenuto che qualora, in dipendenza della attuale situazione eccezionale, intervenissero disposizioni legislative o di applicazione generale, oppure accordi particolari con la Direzione Generale della Compagnia, atte a stabilire maggiorazioni in qualunque forma contingente o stabile, se ne' effettuerà il conguaglio con le provvidenze

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

d) - Per la determinazione dei limiti di cui il comma b) dell'art. 2.- si assumeranno provvisoriamente gli importi percepiti dai produttori nel periodo dall'1.7.1944 al 30.6.1945, salvo conguaglio a fine d'anno con quanto risulterà effettivamente spettante al produttore, in base alla media mensile dell'anno.

ART. 6.-

Le indennità temporanee di contingenza, dato il loro carattere di transitorietà, non saranno computabili come facenti parte dello stipendio. Viene tuttavia convenuto che, qualora dovessero verificarsi casi di scioglimento di rapporto con corresponsione di liquidazione prima della stipula di nuovi contratti collettivi di lavoro, l'Impresa s'impegna a tenerne integramente conto nel computo delle indennità di licenziamento.

Essa nè terra conto altresì nel computo delle retribuzioni per le ore di lavoro straordinario.

4517

ART. 7.-

Resta convenuto che qualora, in dipendenza della attuale situazione eccezionale, intervenissero disposizioni legislative o di applicazione generale, oppure accordi particolari con la Direzione Generale della Compagnia, atte a stabilire maggiorazioni in qualunque forma contingente o stabile, se ne' effettuerà il conguaglio con le provvidenze di cui al presente accordo.

p. IL SINDACATO LAVOR. ASSICURAZIONE
(Dott. Paolo PUPIS- Paolo CHELLERI)

p. LA SOCIETA' "ALLEANZA"
(Dottor Marcello BARBO)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

APPENDICE

Il Premio di Liberazione sarà liquidato a tutto il personale, compresi i produttori - esattori che abbiano soddisfatto l'obbligo di produzione, che si trovava in servizio al 28.4.1945.

Esso ammonterà a:

L. 5000.= per tutto il personale che fruisca di assegni familiari

L. 3500.= per il personale senza assegni familiari, di età superiore ai 18 anni

L. 2000.= per il personale senza assegni familiari, di età fra i 16 e 18 anni

L. 1500.= per il personale senza assegni familiari, di età inferiore ai 16 anni.

Eventuali anticipi concessi allo stesso titolo potranno essere compensati fino al suindicato ammontare, eventuali differenze in più restano a beneficio dei lavoratori.

p. IL SINDACATO LAVOR. ASSICURAZIONI
(Dott. Paolo PUPIS - Paolo CHELLERI)

p. LA SOCIETA' "ALLEANZA"
(Dott. Marcello BARBO)

4516

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0962

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Trieste Tax-Collections 3

ACCORDO PER L'ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA "SOCIETA' TREZZA - Anonima in Verona " - Filiale di Trieste, appaltatrice delle imposte di consumo del Comune di Trieste.-

L'anno 1945, il giorno 7 novembre, in Trieste, presso la sede dei "Sindacati Giuliani", via Machiavelli n. 1, sono convenuti i signori:

dott. Attilio TOSONI, nella sua qualità di procuratore della "Filiale di Trieste della Società Trezza - An. in Verona";

prof. don. Edoardo Marzari , Segretario "Sindacati Giuliani"

sig. Germelli Gioacchino in rappresentanza del Sindacato Provinciale Lavoratori imposte di consumo di Trieste

sig. Selva Silvio in rappresentanza del Sindacato Provinciale Lavoratori imposte di consumo di Trieste

---

Esaminate le richieste avanzate nell'interesse dei lavoratori delle imposte di consumo della gestione di Trieste, appaltata alla "Società Trezza - Anonima in Verona" per un adeguamento delle retribuzioni richieste delle attuali contingenze economiche della vita;

Premesso un largo ed approfondito esame della situazione della gestione allo scopo di evitare, compatibilmente con le esigenze dei lavoratori, nell'interesse stesso delle finanze comunali, una eventuale antieconomicità del tributo;

0963

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Si è addivenuto tra le parti suddette alla stipulazione del presente accordo:

1) - I minimi di retribuzione non potranno essere inferiori a quelli come appresso specificati ed assorbono l'indennità di presenza di cui allo accordo del 21 aprile 1943.-

a) Direttore	mensili lorde	lire	8.100.--
b) Capi ufficio - Ispettori.	"	"	"	6.300.--
c) Impiegati di concetto	"	"	"	4.800.--
d) Agenti ricevitori	"	"	"	4.200.--
e) Impiegati d'ordine.	"	"	"	3.900.--
f) Agenti con grado - autisti.	"	"	"	3.600.--
g) Agenti	"	"	"	3.300.--
h) Dattilografi	"	"	"	2.250.--
i) Fattorini	"	"	"	2.100.--

Oltre ai minimi suddetti sarà corrisposta una indennità aziendale di lire 1.500.-- per ciascun dipendente che presti servizio.-

2) - Tutte le indennità (Dirigenza, Cassa, Servizi direzione, Vestiario, Cicli ecc.) attualmente in vigore e non assorbite nel presente accordo, si intendono mantenute, per ora, nella misura vigente, con riserva di determinarne il nuovo ammontare mediante accordo integrativo che dovrà essere stipulato entro l'anno in corso.-

4514

3) - Le maggiorazioni di retribuzione corrisposte sotto la data del 31 dicembre 1944 in eccedenza ai minimi tabellari vigenti, inclusovi il 30 per cento di cui al Contratto collettivo di lavoro della Unione interprovinciale di Trieste del 13 marzo 1944, vanno raddoppiate.-

./.

0964

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4) - A tutti i dipendenti verrà corrisposta una indennità di contingenza nella seguente misura:

a) - per capi famiglia. . . . . lire 3.000.- mensili
b) - per non capi famiglia di età superiore ai 20 anni " 2.500.- "
c) - per non capi famiglia di età inferiore ai 20 anni " 2.000.- "

S'intende per capo famiglia il lavoratore che fruisce di assegni familiari.-

Tale indennità assorbe, dal giorno della sua entrata in vigore, l'indennità di contingenza concessa dal Locale Governo Militare Alleato con foglio Ref. 130/A/M.G./ Lab./ 405/99 in data Trieste 18 agosto 1945.-

Essa non costituisce ad alcun effetto parte integrante dello stipendio, pertanto è esente da qualsiasi contributo di carattere previdenziale e assicurativo.-

5) - A tutti i lavoratori (uomini e donne) con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare nella misura di lire 300.-- mensili per ogni persona a carico oltre la prima e fino alla quarta, e di lire 150 mensili per le successive.-

Si considerano persone a carico quelle per le quali il lavoratore percepisce gli assegni familiari.-

6) - Il Premio di Liberazione concesso dal locale Governo Militare Alleato nella misura di cui al Proclama n. 4 viene portato, per tutti i lavoratori a

lire 5.000.-- per i capi famiglia
" 3.500.-- per tutti gli altri lavoratori

4513

7) - Tutte le indennità di cui all'art. 1, 2 e 4 del presente accordo dovranno essere corrisposte anche durante i periodi di ferie, malattia, festività intrasettimanale e domenicale, nonchè in occasione della corresponsione della 13 mensilità e di gratifiche annuali ove esistano.-

./.

0965

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8) - Il presente accordo, di carattere provvisorio, ha decorrenza dal 1° gennaio 1945 per le retribuzioni di cui agli art. 1 e 3 e dal 1° maggio 1945 per quanto previsto dagli art. 4 e 5.

9) - I miglioramenti fissati con la presente convenzione saranno corrisposti non appena l'accordo sarà approvato dal G.M.A. del 13° Corpo.-

10) - Restano in vigore gli aumenti periodici previsti per gli impiegati dal regolamento-contratto stipulato a Trieste il 23.12.1924 con la riserva di revisione ed estensione degli stessi a tutto il personale dell'azienda mediante separato accordo.-

11) - Il presente accordo si applica ai lavoratori di cui al precedente articolo 1).-

12) - E' escluso dal beneficio della corresponsione di tutti i miglioramenti previsti dal presente accordo il personale sospeso per motivi politici o detenuto per detti motivi, ovvero che in prosieguo venga a trovarsi in dette circostanze.-

Per la "Società Trezza - An. Verona"
Filiale di Trieste

Per i "Sindacati Giuliani"

Per il "Sindacato Provinciale Lavoratori imposte consumo di Trieste.-

A.M.G. 13 CORPS
APPROVED
NED A. BOLSTEN
Captain, Q.M.C.
Chief Labor Officer

4512

0966

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LABOR SUB-COMMISSION
A.C.
Routing Slip

	Initials	Date
Mr. W. H. BRAINE		
Mr. SACHS	KS	
Mr. HIRD		3/4
Mr. SCOTT		
Mr. PROCTOR		
Miss STEVENSON		
Miss SANSEVERINO		
Chief Clerk		

0967

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Labor

LSC/817

SEZ/ - 2 7508/23

LSC/AUS/LAB/405/375 LABOR DIVISION

15 Nov 1945.

Approvazione Accordo
Trieste

Società Veneta - Azienda Veneta
Filiale di Trieste

Sindacati Giuliani

Sindacato Provinciale lavoratori imposte Comune di Trieste.

1. Visto l'accordo del giorno 7 settembre 1945, stipulato in Trieste fra la Società Veneta-Azienda in Verona ed i Sindacati Giuliani e Sindacato Provinciale lavoratori imposte Comune di Trieste, relativo all'adeguamento delle retribuzioni.

2. Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3. Visto che l'accordo è stipulato dalle libere trattative collettive, esso dispone nell' Ordine Generale No. 4.

D I S P O N E

di autorizzare l'applicazione del suddetto accordo, con decorrenza 1 luglio 1945.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Lol A.Nicolaeu
Capitano A.M.G.
Ufficiale Capo del Lavoro.

Copia al

Ufficio Territoriale del lavoro
Ufficio del lavoro - Trieste
Prefettura di Trieste.

File.

Labor Subcommission

4310

Trieste 2

Peace-work (barbers & hairdressers)

ACCORDO TRA IL SINDACATO ARTIGIANI BARBIERI E PARRUCCHIERI ED I SINDACATI UNICI BARBIERI E PARRUCCHIERI

Tra il Sindacato Barbieri e Parrucchieri facente parte dell'Associazione degli Artigiani di Trieste ed i Sindacati Unici operai ed impiegati barbieri e parrucchieri, si addiviene al seguente accordo, che ha valore dal 1° novembre 1945, fino alla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, per quanto riguarda le clausole non riflettenti gli adeguamenti salariali, mentre quest'ultime hanno valore per il solo periodo dal 1° novembre al 30 novembre 1945.

La percentuale invece entra in vigore dal 15 novembre c.m.

I. Orario di lavoro

ore 48 settimanali: giorni feriali dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 19
giorni semifestivi dalle ore 8 alle 13
i lavoratori però s'impegnano di eseguire un'ora straordinaria giornaliera senza retribuzione, fino al 31 marzo 1946.

2. Adeguamenti salariali

Barbieri: lavoranti specializzati settimanalmente L. 550.=
" di I. categoria " " 300.=
" " II. " " " 200.=
più per tutte le categorie il 15% sul totale del lavoro eseguito dai singoli lavoranti.

Parrucchieri e Parrucchiere: lavoranti specializzati settimanalmente L. 600.=
" di I. categoria " " 400.=
" " II. " " " 300.=
più il 10% per tutte le categorie sul totale del lavoro eseguito dai singoli lavoranti.

manicure di I. categoria settimanalmente L. 300.=
" e pedicure di I. categoria settimanalmente 400.=
" di II. categoria " L. 200.=
" e pedicure di II. categoria " " 300.=
" massaggiatrice di I. " " " 400.=
" " " II. " " " 300.=
" pedicure, massaggiatrice di I. cat. " " 450.=
" " " " II. " " " 350.=
" con mansioni parziali di parrucchiera di I. categoria settimanalmente " 350.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

accordo, che ha valore dal 1° novembre 1945, fino alla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, per quanto riguarda le clausole non riflettenti gli adeguamenti salariali, mentre quest'ultime hanno valore per il solo periodo dal 1° novembre al 30 novembre 1945.

La percentuale invece entra in vigore dal 15 novembre c.m.

I. Orario di lavoro

ore 48 settimanali: giorni feriali dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 19
giorni semifestivi dalle ore 8 alle 13

i lavoratori però s'impegnano di eseguire un'ora straordinaria giornaliera senza retribuzione, fino al 31 marzo 1946.

2. Adeguamenti salariali

Barbieri: lavoranti specializzati settimanalmente L. 550.=
" di I. categoria " " 300.=
" " II. " " " 200.=

più per tutte le categorie il 15% sul totale del lavoro eseguito dai singoli lavoranti.

Parrucchieri e Parrucchiere: lavoranti specializzati settimanalmente L. 600.=
" di I. categoria " " 400.=
" " II. " " " 300.=

più il 10% per tutte le categorie sul totale del lavoro eseguito dai singoli lavoranti.

manicure di I. categoria settimanalmente L. 300.=
" e pedicure di I. categoria settimanalmente 400.=
" di II. categoria " L. 200.=
" e pedicure di II. categoria " " 300.=
" massaggiatrice di I. " " " 400.=
" " " II. " " " 300.=
" pedicure, massaggiatrice di I. cat. " " 450.=
" " " " II. " " " 350.=
" con mansioni parziali di parrucchiera di I. categoria settimanalmente " 350.=
manicure con mansioni parziali di parrucchiera di II. categoria settimanalmente " 250.=

più il 15% sul totale del lavoro eseguito.

La percentuale va attribuita sul totale del lavoro in base alla tabella delle tariffe. Qualora il lavoro (per esempio permanente-ondulazione ad acqua) venga eseguito da due lavoratori, anche se uno di questi è il datore di lavoro, la percentuale va divisa a metà sul totale del lavoro.

./.

4509

25-11-45/268

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Se un apprendista eseguisce dei lavori completi, (per esempio la permanente, la tintura, ecc.) ha diritto alla percentuale come sopra. L'aiuto che l'apprendista dà al lavoratore, come lavori parziali, non pregiudica la percentuale spettante al lavoratore stesso.

3. Apprendisti

Per il I. anno rimane invariata la regolamentazione che è attualmente in vigore
" " II. " il 25% della paga dei lavoratori qualificati
" "III. " " 50% " " " " "
" " IV. " " 75% " " " " "

Qualora il datore di lavoro facesse eseguire all'apprendista uno o più lavori completi di spettanza dei lavoratori qualificati, l'apprendista acquisterà i diritti della qualifica corrispondente al lavoro prestato, prescindendo dal periodo di apprendistato.

In caso di controversia per l'avanzamento della qualifica deciderà l'esame della commissione paritetica che verrà costituita di comune accordo tra i datori di lavoro ed i lavoratori.

4. Lavoranti a percentuale

Per i lavoratori che vengono retribuiti a percentuale questa verrà stabilita come minimo nella misura del 45%, esclusa l'indennità di contingenza, mentre per quanto concerne il periodo annuale delle ferie e le giornate festive verrà corrisposta la retribuzione globale, percepita dai lavoratori retribuiti con salario settimanale.
Questi lavoratori conserveranno il diritto alle ferie annuali ed all'indennità di licenziamento, Assicurazioni Sociali, Cassa di Malattia e tutti gli altri diritti acquisiti.

Restano ferme le retribuzioni più favorevoli in vigore.

PER I SINDACATI UNICI
BARBIERI E PARRUCCHIERI
IL PRESIDENTE
(Silvio Fattovich)

Silvio Fattovich

IL SEGRETARIO
(Adriano Louvier)

Adriano Louvier

PER IL SINDACATO
BARBIERI E PARRUCCHIERI
IL PRESIDENTE
(Dante Giorgio Tivelli)

VISTO: IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
DEGLI ARTIGIANI DI TRIESTE
(Luigi Cristiani)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ziali, non pregiudica la percentuale spettante al lavoratore stesso.

3. Apprendisti

Per il I. anno rimane invariata la regolamentazione che è attualmente in vigore
" " II. " il 25% della paga dei lavoratori qualificati
" "III. " " 50% " " " " "
" " IV. " " 75% " " " " "

Qualora il datore di lavoro facesse eseguire all'apprendista uno o più lavori completi di spettanza dei lavoratori qualificati, l'apprendista acquisterà i diritti della qualifica corrispondente al lavoro prestato, prescindendo dal periodo di apprendistato.

In caso di controversia per l'avanzamento della qualifica deciderà l'esame della commissione paritetica che verrà costituita di comune accordo tra i datori di lavoro ed i lavoratori.

4. Lavoranti a percentuale

Per i lavoratori che vengono retribuiti a percentuale questa verrà stabilita come minimo nella misura del 45%, esclusa l'indennità di contingenza, mentre per quanto concerne il periodo annuale delle ferie e le giornate festive verrà corrisposta la retribuzione globale, percepita dai lavoratori retribuiti con salario settimanale.
Questi lavoratori conserveranno il diritto alle ferie annuali ed all'indennità di licenziamento, Assicurazioni Sociali, Cassa di Malattia e tutti gli altri diritti acquisiti.

Restano ferme le retribuzioni più favorevoli in vigore.

PER I SINDACATI UNICI
BARBIERI E PARRUCCHIERI
IL PRESIDENTE
(Silvio Fattovich)

Silvio Fattovich

IL SEGRETARIO
(Adriano Louvier)

Adriano Louvier

PER IL SINDACATO
BARBIERI E PARRUCCHIERI
IL PRESIDENTE
(Dante Giorgio Tivelli)

VISTO: IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
DEGLI ARTIGIANI DI TRIESTE
(Luigi Cristiani)

4508

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

0972

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13.Corps
Labor Division

Ref: 13C/AMG/LAB/605/111 Trieste, 18 novembre 1945

Subject: Approvazione accordo salariale

To: ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
Sindacato barbieri e parucchieri - Trieste

SINDACATI UNICI - Trieste

1.- Visto l'accordo stipulato a Trieste tra il Sindacato barbieri e parrucchieri facente parte dell'Associazione Artigiani ed i Sindacati Unici, relativo ad aumenti salariali.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N° 4

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione del suddetto accordo, con decorrenza 1.novembre 1945 e vigore fino alla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, per quanto, riguarda le clausole non riflettenti gli adeguamenti salariali; per quest'ultime con valore dal 1. al 30 novembre 1945. La percentuale invece entra in vigore dal 15 novembre 1945.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

per Ned.A.Holsten
Captain Q.M.C.
Ufficiale Capo del Lavoro

4507

Copies: a Ufficio del Lavoro - Trieste
Prefettura - Trieste

Pic. 26-11-45 258

0973

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 CORPS
LABOR DIVISION

25c/817

TEL. :7888/73

FILE REF.: 13c/AMG/LAB/405/413

SUBJECT Wage Agreement

Date 29 Nov. 45

TO Labor Sub - Commission
Allied Commission

1. Herewith enclosed we send two copies of wage agreement regarding Barbers categorie, for your information.

James J. Cantilli
1st Lt. Infantry
ACT'G. Chief Labor Officer

4596

0974

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13. Corps
Labor Division

Ref: 130/AMG/LAB/405/412 Trieste, 28 novembre 1945

Subject: Approvazione accordo salariale

To: ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
Sindacato barbieri e parrucchieri - Trieste -

SINDACATI GIULIANI - Trieste -

1.- Visto l'accordo stipulato a Trieste tra il Sindacato barbieri e parrucchieri facente parte dell'Associazione Artigiani ed i Sindacati Giuliani, relativo ad aumenti salariali.

2.- Visto il trattamento finora goduto dal personale di cui trattasi.

3.- Visto che l'accordo è risultato dalle libere trattative collettive, come disposto dall'Ordine Generale N° 4

D E L I B E R O

di autorizzare l'applicazione del suddetto accordo, con decorrenza 1. novembre 1945 e vigore fino alla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, per quanto riguarda le clausole non riflettenti gli adeguamenti salariali; per quest'ultime con valore dal 1. al 30 novembre 1945. La percentuale invece entra in vigore dal 15 novembre 1945.

Per l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

per Ned.A.Holsten
Captain Q.M.C.
Ufficiale Capo del Lavoro

Copie a: Ufficio del Lavoro - Trieste
Prefettura - Trieste

4505

26-11-45 158
2

ACCORDO TRA IL SINDACATO ARTIGIANI BARBIERI E PARRUCCHIERI ED I SINDACATI GIULIANI BARBIERI E PARRUCCHIERI

Tra il Sindacato Barbieri e Parrucchieri facente parte dell'Associazione degli Artigiani di Trieste ed i Sindacati Giuliani operai ed impiegati barbieri e parrucchieri, si addiviene al seguente accordo, che ha valore dal 1° novembre 1945, fino alla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, per quanto riguarda le clausole non riflettenti gli adeguamenti salariali, mentre quest'ultime hanno valore per il solo periodo dal 1° novembre al 30 novembre 1945.

La percentuale invece entra in vigore dal 15 novembre c.m.

I. Orario di lavoro

ore 48 settimanali: giorni feriali dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 19
giorni semifestivi dalle ore 8 alle 13

I lavoratori però s'impegnano di eseguire un'ora straordinaria giornaliera senza retribuzione, fino al 31 marzo 1946.

2. Adeguamenti salariali

Barbieri: lavoranti specializzati settimanalmente L. 550.=
" di I. categoria " " 300.=
" " II. " " " 200.=

più per tutte le categorie il 15% sul totale del lavoro eseguito dai singoli lavoranti.

Parrucchieri e Parrucchiere: lavoranti specializzati settimanalmente L. 600.=
" di I. categoria " " 400.=
" " II. " " " 300.=

più il 10% per tutte le categorie sul totale del lavoro eseguito dai singoli lavoranti.

manicure di I. categoria settimanalmente L. 300.=
" e pedicure di I. categoria " " 400.=
" di II. categoria " 200.=
" e pedicure di II. categoria " " 300.=
" massaggiatrice di I. categoria" " 400.=
" " " II. " " " 300.=
" pedicure, massaggiatrice di I. cat. sett. " 450.=
" " " " II. " " " 350.=
" con mansioni parziali di parrucchiera di I. categoria settimanalmente " 350.=
manicure con mansioni parziali di parrucchiera di II. categoria settimanalmente " 250.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per il solo periodo dal 1° novembre al 30 novembre 1945.
La percentuale invece entra in vigore dal 15 novembre c.m.

I. Orario di lavoro

ore 48 settimanali: giorni feriali dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 19
giorni semifestivi dalle ore 8 alle 13

I lavoratori però s'impegnano di eseguire un'ora straordinaria giornaliera senza retribuzione, fino al 31 marzo 1946.

2. Adeguamenti salariali

Barbieri: lavoranti specializzati settimanalmente L. 550.=
" di I. categoria " " 300.=
" " II. " " " 200.=

più per tutte le categorie il 15% sul totale del lavoro eseguito dai singoli lavoranti.

Parrucchieri e Parrucchiere: lavoranti specializzati settimanalmente L. 600.=
" di I. categoria " " 400.=
" " II. " " 300.=

più il 10% per tutte le categorie sul totale del lavoro eseguito dai singoli lavoranti.

manicure di I. categoria settimanalmente L. 300.=
" e pedicure di I. categoria " " 400.=
" di II. categoria " 200.=
" e pedicure di II. categoria " " 300.=
" massaggiatrice di I. categoria" " 400.=
" " " II. " " " 300.=
" pedicure, massaggiatrice di I. cat. sett. " 450.=
" " " " II. " " " 350.=
" con mansioni parziali di parrucchiera di I. categoria settimanalmente " 350.=
manicure con mansioni parziali di parrucchiera di II. categoria settimanalmente " 250.=

più il 15% sul totale del lavoro, eseguito. .

4504

La percentuale va attribuita sul totale del lavoro in base alla tabella delle tariffe. Qualora il lavoro (per esempio permanente-ondulazione ad acqua) venga eseguito da due lavoratori, anche se uno di questi è il datore di lavoro, la percentuale va divisa a metà sul totale del lavoro.

./.

Dic. Lab. n. 452
Ita.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Se un apprendista eseguisce dei lavori completi (per esempio la permanente, la tintura, ecc.) ha diritto alla percentuale come sopra. L'aiuto che l'apprendista dà al lavoratore, come lavori parziali, non pregiudica la percentuale spettante al lavoratore stesso.

3. Apprendisti

Per il I. anno rimane invariata la regolamentazione che è attualmente in vigore
" " II. " il 25% della paga dei lavoratori qualificati
" "III. " il 50% " " " " "
" " IV. " " 75% " " " " "

Qualora il datore di lavoro facesse eseguire all'apprendista uno o più lavori completi di spettanza dei lavoratori qualificati, l'apprendista acquisterà i diritti della qualifica corrispondente al lavoro prestato, prescindendo dal periodo di apprendistato.

In caso di controversia per l'avanzamento della qualifica deciderà l'esame della Commissione paritetica che verrà costituita di comune accordo tra i datori di lavoro ed i lavoratori.

4. Lavoranti a percentuale

Per i lavoratori che vengono retribuiti a percentuale questa verrà stabilita come minimo nella misura del 45%, esclusa l'indennità di contingenza, mentre per quanto concerne il periodo annuale delle ferie e le giornate festive verrà corrisposta la retribuzione globale percepita dai lavoratori retribuiti con salario settimanale. Questi lavoratori conserveranno il diritto alle ferie annuli ed all'indennità di licenziamento, Assicurazioni Sociali, Cassa di Malattia e tutti gli altri diritti acquisiti.

Restano ferme le retribuzioni più favorevoli in vigore.

4503

PER I SINDACATI GIULIANI
BARBIERI E PARRUCCHIERI
(Dell'Antonio Giuliano)

PER IL SINDACATO
BARBIERI E PARRUCCHIERI
IL PRESIDENTE
(Dante Giorgio Tivelli)

VISTO: IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
DEGLI ARTIGIANI DI TRIESTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziali, non pregiudica la percentuale spettante al lavoratore stesso.

3. Apprendisti

Per il I. anno rimane invariata la regolamentazione che è attualmente in vigore
" " II. " il 25% della paga dei lavoratori qualificati
" "III. " il 50% " " " " "
" " IV. " " 75% " " " " "

Qualora il datore di lavoro facesse eseguire all'apprendista uno o più lavori completi di spettanza dei lavoratori qualificati, l'apprendista acquisterà i diritti della qualifica corrispondente al lavoro prestato, prescindendo dal periodo di apprendistato.

In caso di controversia per l'avanzamento della qualifica deciderà l'esame della Commissione paritetica che verrà costituita di comune accordo tra i datori di lavoro ed i lavoratori.

4. Lavoranti a percentuale

Per i lavoratori che vengono retribuiti a percentuale questa verrà stabilita come minimo nella misura del 45%, esclusa l'indennità di contingenza, mentre per quanto concerne il periodo annuale delle ferie e le giornate festive verrà corrisposta la retribuzione globale percepita dai lavoratori retribuiti con salario settimanale. Questi lavoratori conserveranno il diritto alle ferie annuli ed all'indennità di licenziamento, Assicurazioni Sociali, Cassa di Malattia e tutti gli altri diritti acquisiti.

Restano ferme le retribuzioni più favorevoli in vigore.

4503

PER I SINDACATI GIULIANI
BARBIERI E PARRUCCHIERI
(Dell'Antonio Giuliano)

PER IL SINDACATO
BARBIERI E PARRUCCHIERI
IL PRESIDENTE
(Dante Giorgio Tivelli)

VISTO: IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
DEGLI ARTIGIANI DI TRIESTE
(Luigi Cristiani)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0979

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
I3 CORPS

Trieste

28 July 1945

Venezia Giulia
all industries
& public employees

N O T I C E N. 4

Whereas Proclamation N.2 Article 9 Forbids any increase of salaries and wages without the approval of the Allied Military Government; and whereas the Allied Military Government, having examined the present economic situation and having heard the views of representatives of organizations of workers and of employers, feels that there should be permitted some temporary and immediate adjustment of wages pending the issue of a General Order making provision in due form for more permenent and detailed adjustments;

Now, therefore, the Allied Military Government, authorizes in those parts of the Territory of Venezia Giulia occupied by the Allied Forces other than Allied Military Government Area of Pola, the following specific exemptions in Proclamation N. 2 which otherwise remains in full force and effect;

I. "Indennità di Contingenza"

(1) To the base salaries or wages established by collective contracts and regulations in effect on 1 April 1945 for industrial and Artisans esta - blishments, there is authorized for such establishments the addition of an "Indennità di Contingenza ", effective from 1 July 1945 in the follo- wing amounts :

	Workmen	Employees
Men who are heads of families	L. 100- daily	L.2500 - monthly
Men over 20 years of age who are not heads of families.	L. 90- daily	L.2250 - monthly
Men from 18 to 20 years of age who are not heads of families	L. 70- daily	L.1750 - monthly
Women who are heads of families	L. 80- daily	L.2000 - monthly
Women over 20 years of age who are not heads of families	L. 62- daily	L.1550 - monthly
Women from 18 to 20 years of age who are not heads of families	L. 54- daily	L.1350 - monthly
Men and women under 18 years of age not heads of families	L. 46- daily	L.1150 - monthly
Men and women with two or more dependents, an additional allowance	L. 15- daily	L. 375 - monthly

4502

0980

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(2) These amounts are payable to persons working in the Comune of Trieste. For persons working in the Communes of Gorizia, Monfalcone and Muggia, 90% of the above amounts is payable, for those working autside the bounda - ries of the above communes 80% is payable.

(3) The indemnity shall not constitute an integral part of the salary or wages for any effect.

II. " Premio di Liberazione "

(1) In addition to the increases authorized by the "Indennità di Contingenza", employers in the Associazione degli Industriali and Associazione degli Artigiani are authorized to grant a special single payment "Premio di Liberazione " to their workers and employees, provided however, that such payments do not exceed the amounts set forth below and that actual payment be divided over at least two pay periods.

L. 3000.- to employees over 18 years of age who are heads of families
L. 2500.- to employees over 18 years of age not heads of fami - lies
L. 1500.- to employees between 18 and 16 years of age
L. 1000.- to employees under 16 years of age

(2) The premium is payable only to persons regularly working or absent for good cause, under joint agreements recorded in the Ufficio di Lavoro. Sums already advanced to workers as Premiums of Liberation will be de - ducted from the amounts now authorized. Any sum paid in excess of the amounts now authorized shall not be required to be refunded.

III. Public Employees

(1) The Allied Military Government has decided to increase the wages and salaries of public employees and of certain pensioners, and the following payments are authorized in anticipation of such action as may be taken hereafter under the General Order reffered to the Preamble hereto.

a. Public Employees of Permanent or Temporary Status - One Month's gross pay including such indemnities as represent an integral part of their total wages or salary, but not in any case to exceed the following:

1) Married Employees - L. 3500.-
2) Unmarried " - L. 2750.-
3) Employees under 18 - L. 2500.-

4501

b. Pensioners Covered by Paras 1 and 2. Article 9 D.L. N.646, dated 14 July 41 - A payment, not in any event to exceed 1000 Lire, of double the aggregate amount of pension and carovive- ri received for the month of December 1944.

0981

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(2) Employees under suspension are excluded from the provisions of paragraph III (1) a.

(3) Payments made for July 1945 under any other authority shall be adju - sted to the scale set forth in paragraph III (1) a.

IV. Interpretation and Disputes

The payments authorized herewinth shall not be exceeded untill further au - thorization by the Allied Millitary Government. All questions arising un - der Article 9 of Proclamation II or under this Notice, or any dispute not settled by direct negotiation between representatives of workers and em - ployers, will be refferred to the Ufficio del Lavoro, operating under the supervision of the Allied Military Government.

V. Savings

Nothing herein contained shall apply to civilians in the employ of the Al- lied Forces in respect of whom special dispositions are being made.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel.Jagd
Senior Civil Affairs Officer

4500

0982

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMANDO
GOVERNO MILITARE ALLEATO
13 Corps

28 Luglio 1945

A V V I S O No.4

Considerato che il proclama No.2 Art.9 vista ogni aumento di salari e stipendi senza previa autorizzazione del Governo Militare Alleato,e considerato che il Governo Militare Alleato,avendo esaminato l'attuale situazione economica, ed avendo sentito i pareri dei rappresentanti delle organizzazioni dei prostatori d'opera e dei datori di lavoro,ritiene che sarebbe opportuna la concessione di un temporaneo ed immediato ritocco delle retribuzioni in attesa della preossima pubblicazione di un'Ordinanza Generale che regolera'nelle debite forme i provvedimenti per una regolazione piu'duratura o specifica.

Di conseguenza,il Governo Militare Alleato,autorizza in quelle parti del territorio della Venezia Giulia che sono occupate dalle Forze Alleate,le seguenti specifiche eccezioni al Proclama No.2 che per ogni altra parte continuera' ad avere completa autorita'ed attuazione :

I. "INDENNITA'DI CONTINGENZA"

(1) Sulla base dei salari e stipendi fissati dai contratti collettivi e rispettivi regolamenti applicati alla data del 1.Aprile 1945 per le aziende industriali,si autorizza per tali aziende l'aggiunta di una "Indennita'di Contingenza=, a far tempo dal 1.Luglio 1945,nelle seguenti misure :

0 9 8 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Operai al giorno	Impiegati al mese
Uomini capifamiglia	L.100.-	L.2500.-
" tra i 18 e 20 anni non capifamiglia	" 90.-	" 2250.-
Uomini tra 18 e 20 anni non "	" 70.-	" 1750.-
Donne capifamiglia	" 80.-	" 2000.-
" oltre i 20 anni non "	" 62.-	" 1550.-
" tra i 15 e 20 anni non "	" 54.-	" 1350.-
Uomini e donne con due o piu' persone a carico, assegno addizionale	" 15.-	" 375.-

(2) Tale somme spettano a quanti lavorano nell'ambito del Comune di Trieste. A quanti lavorano nell'ambito dei Comuni di Gorizia, Monfalcone e Muggia, spetta il 90% delle somme suddette, mentre a quanti lavorano fuori dei confini dei suddetti Comuni sara' pagato l'80%.

(3) L'indennita' non costituisce parte integrale di salari e stipendi per quanto riguarda i contributi.

II: "PREMIO DI LIBERAZIONE" 4498

(1) In aggiunta agli aumenti autorizzati con l'indennita' di Contingenza, i datori di lavoro dell'Associazione degli Industriali e dell'Associazione degli artigiani, sono autorizzati ad effettuare una speciale singola erogazione a titolo di "Premio di Liberazione" ai loro operai ed impiegati purche' pero' tale erogazione non superi i limiti fissati qui' di seguito e che l'attuale pagamento sia frazionato in almeno due periodi di paga.

0984

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L. 3000.- ai dipendenti oltre i 18 anni, capifamiglia
" 2500.- " " " i 18 " non capifamiglia
" 1500.- " " tra i 18 ed i 15 anni
" 1000.- " " sotto i 15 anni

(2) Il premio sara' pagato soltanto ai lavoratori regolarmente sul lavoro o assenti per giusta causa,o seulla base dei reciprocii accordi di cui e' copia presso l'Ufficio del Lavoro. Le somme gia' antecipate ai prostatori d'opera come premio di liberazione,saranno dedotte dalle somme ora autorizzate. Qualsiasi somma pagata in piu' dell'ammontare ora autorizzato non dovranno venir restituite.

III. IMPIEGATI PUBBLICI

(1) Il Governo Militare Alleato ha stabilito di aumentare gli stipendi e salari dei pubblici impiegati e di alcune categorie di pensionati,ed autorizza il pagamento delle seguenti somme a titolo di anticipo sui provvedimenti che potranno essere presi in prosieguo di tempo in base all'Ordinanza Generale di cui e' parola nella premessa.

a. Pubblici impiegati di ruolo od avventizi-la paga lorda di un mese incluse quelle indennita' che formino parte integrale dello stipendio o salario complessivo,purche' non eccedente le somme seguenti :

1) Dipendenti coniugati - L.3500.-
2) " non " - " 2750.-
3) " sotto i 18 anni " 2500.-

4497

b) Pensionati compresi nei paragrafi 1 e 2. art.9. DL.No.646 dd. 14 Luglio 1941 - Un pagamento dell'ammontare del doppio della somma comprensiva di pensione o caro viveri,purche' in ogni caso non eccedente la Lit. 1000.-

(2) I dipendenti sospesi dal servizio sono esclusi dal provvedditorio di cui al paragrafo III 61) a.

(3) I pagamenti effettuatiiper il mese di Luglio 1945 in forze di qualsiasi altro ordine,dovranno venir regiati sulla base delle misure disposte col paragrafo III (1) a.

0985

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IV: INTERPRETAZIONE E CONTROVERSIE

L'ammontare dei pagamenti autorizzati con la presente non potranno subire aumenti fino ad ulteriori autorizzazioni dal Governo Militare Alleato. Tutte le questioni chendovessero sorgere per l'applicazione dall'articolo No.9 del Proclama II e del presente Avviso, e tutte le controversie non regolabili a mezzo di trattative dirette tra i rappresentanti dei prostatori d'opera o dai datori di lavoro,saranno sottoposte all'Ufficio del Lavoro che esplica la sua attivita'sotto il controllo del Governo Militare Alleato .

V: ECCEZIONI

Nessuno dei provvedimenti contenuti nella presente si applica ai civili impiegati dalle Forze Armate,per i quali sono allo studio particolari provvedimenti

ALFRED C. BOWMAN
Colonello Esercito S.U.
Uff. Superiore per gli affari Civili

4496

LABOR OFFICE
TRIESTE.

R E G U L A T I O N

of the Notice No. 4, dated 28 July 1945, of the Allied Military Government, 13 Corps, to be applied within the Occupied Territory, with effect from the 28th day of July 1945.

PREMIUM OF LIBERATION.

A. AMOUNT: As fixed by the abovementioned notices.

B. WORKERS INCLUDED. (1) All workers employed on 28th April 1945 or dismissed after the 15th March 1945 are granted the total amount of the award if employed for at least four months and during that period present at their place of employment or absent with permission. For workers with less than four months employment with the firm, a proportion of the premium based on the period of employment will be paid. For these latter, fractions of the month will be calculated to the advantage of the worker.

(2) The premium is extended to workers under the following conditions:-

(a) Workers imprisoned for political reasons before 1st May 1945.

(b) Workers who left their employment and escaped from the area for reasons of political persecution or in order to avoid being conscripted or forcibly employed by the nazi-fascist authorities.

(c) Workers interned in Germany for political reasons; those whose personal freedom was curtailed will be considered as politically persecuted. They will obtain a certificate to this effect from the labor office in the case of dispute on this subject between employers and workers.

(d) Workers who were dismissed after 15th March 1945, even if such dismissal were with the approval of the Civil Labor Office, except those who were justifiably discharged.

C. WORKERS EXCLUDED. (1) The following will be considered as excluded from receipt of the premium:-

(a) Workers who joined the Fascist party after 8th September 1945.

(b) Workers who belonged to the "Brigate Nere", "Legione Autonoma Cividino", "X. Flottiglia Mas", "Secret Police" "Guardia Nazionale Repubblicana", "Republican Army", and generally, to any armed body of the police on duty under the nazi-fascists with the exception of those who, although belonging to such bodies prior to 1st January 1945, joined the partisans or the "Corpo Volontario della Liberta", provided that they have proof of so doing.

(c) Workers who voluntarily served in the Todt, Speer organizations or similar nazi-fascist organizations, or who worked for the benefit of such organizations, even if indirectly.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021
0.9.86

total amount of the award if employed for at least four months during that period present at their place of employment or absent with permission.

For workers with less than four months employment with the firm, a proportion of the premium based on the period of employment will be paid. For these latter, fractions of the month will be calculated to the advantage of the worker.

(2) The premium is extended to workers under the following conditions:-

(a) Workers imprisoned for political reasons before 1st May 1945.

(b) Workers who left their employment and escaped from the area for reasons of political persecution or in order to avoid being conscripted or forcibly employed by the nazi-fascist authorities.

(c) Workers interned in Germany for political reasons; those whose personal freedom was curtailed will be considered as politically persecuted. They will obtain a certificate to this effect from the labor office in the case of dispute on this subject between employers and workers.

(d) Workers who were dismissed after 15th March 1945, even if such dismissal were with the approval of the Civil Labor Office, except those who were justifiably discharged.

WORKERS EXCLUDED. (1) The following will be considered as excluded from receipt of the premium:

(a) Workers who joined the Fascist party after 8th September 1945.

(b) Workers who belonged to the "Brigate Nere", "Legione Autonoma Ividino", "X. Flottiglia Mas", "Secret Police", "Guardia Nazionale Repubblicana", "Republican Army", and, generally, to any armed body of the police on duty under the nazi-fascists with the exception of those who, although belonging to such bodies prior to 1st January, 1945, joined the partisans or the "Corpo Volontario della Liberta", provided that they have proof of so doing.

(c) Workers who voluntarily served in the Todt, Speer organizations or similar nazi-fascist organizations, or who worked for the benefit of such organizations, even if indirectly.

(c) Workers who resigned or otherwise left their employment, unless such dereliction was for political reasons.

(e) Politically-persecuted workers who have found work with other concerns than that from which they were taken or escaped, in order to prevent the double payment of the premium.

(f) Workers as above who have not found work with other concerns but who have found other remunerative occupation, even if temporary. Details of this will be ascertained by the employers in collaboration with the Works Committee.

(g) Workers justifiably dismissed on the spot.

(2) For workers undergoing purging, or who have been purged without approval of the competent authority named or to be named by the Allied Military Government, payment is to remain suspended until a definite decision is published.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

D. -
ADVANCES. Amounts already paid to employees who are not entitled to the premium under sections (B) and (C) above will be counted as ~~xx~~ advances of pay and will be deducted from the normal pay in reasonable instalments.

M O I T A J U D E R

E. - CONCERNS IN SPECIAL CONDITIONS. (1) As a special arrangement for building and construction establishments the premium will be computed on a basis of the last 100 days before 1st May 1945; 1/100th of the premium will be paid for each working day actually put in during this period.

(2) Special considerabion will be given those concerns which are financially embarrassed. The financial position of such concerns will be examined by a joint committee of the employers and the works committee; if no agreement is then arrived at, the matter will be submitted to the "Associazione degli Industriali" and the Sindacato dei Lavoratori" in order to arrive at the necessary degree of relief. Should a decision not then be reached, the matter may be dealt with by the Trieste Labor Office.

(3) In the case of concerns which have financial difficulty in effecting the payment of the premium, a monthly instalment system of payment will be agreed upon between the employer and the Works Committee. Should no agreement be reached the matter will be referred to syndical organizations ~~xxxxx~~ mentioned in para. E (2) and failing that, to the Trieste Labor Office.

EMERGENCY INDEMNITY.

A. - Amount. As fixed by Notice No. 4 of 28th July 1945.

B. - Effective Date. 1st July 1945.

C. - Concerns effected. All industrial and artisans' establishments within that part of Venezia Giulia under the administration of the Allied Military Government.

D. - The Emergency Indemnity shall not be considered to form an integral part of the wage or salary under any circumstances except ~~xxxx~~ for the annual fairs and weekly holidays. It is free from all providential, social and assurance contributions.

E. - Increases already granted. Casual increases already granted by concerns after 1 September 1944 or in scales published or effective between September and December 1944 will be absorbed in the abovementioned indemnity; any amount in excess ~~xxxx~~ remaining to the advantage of the employees.

F. - Interpretation and Disputes. Any disputes arising under the provisions of Notice No. 4 or under the ~~xx~~ present Regulation, if not settled by negotiations between employers and employees or by their representative organizations, will be referred to

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tablishments the premium will be computed [illegible]
before 1st May 1945; 1/100th of the premium will be paid for each working day actually put in during this period.

(2) Special considerabion will be given those concerns which are financially embarrassed. The financial position of such concerns will be examined by a joint committee of the employers and the works committee; if no agreement is then arrived at, the matter will be submitted to the "Associazione degli Industriali" and the Sindacato dei Lavoratori" in order to arrive at the necessary degree of relief. Should a decision not then be reached, the matter may be dealt with by the Trieste Labor Office.

(3) In the case of concerns which have financial difficulty in effecting the payment of the premium, a monthly instalment system of payment will be agreed upon between the employer and the Works Committee. Should no agreement be reached the matter will be referred to syndical organizations mentioned in para. E (2) and failing that, to the Trieste Labor Office.

EMERGENCY INDEMNITY.

A. - Amount. As fixed by Notice No. 4 of 28th July 1945.

B. - Effective Date. 1st July 1945.

C. - Concerns effected. All industrial and artisans' establishments within that part of Venezia Giulia under the administration of the Allied Military Government.

D. - The Emergency Indemnity shall not be considered to form an integral part of the wage or salary under any circumstances except for the annual fairs and weekly holidays. It is free from all providential, social and assurance contributions.

E. - Increases already granted. Casual increases already granted by concerns after 1 September 1944 or in scales published or effective between September and December 1944 will be absorbed in the abovementioned indemnity; any amount in excess remaining to the advantage of the employees.

F. - Interpretation and Disputes. Any disputes arising under the provisions of Notice No. 4 or under the present Regulation, if not settled by negotiations between employers and employees or by their representative organizations, will be referred to the competent Ufficio di Lavoro (Labor Office).

Trieste, 28th July 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RESTRICTED

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 CORPS
(LABOR DIVISION)

File No: 13C/AMG/ 23 Jul 45

SUBJECT: Employment Situation, TRIESTE

TO : SCAO
All Divisions/Branches

From facts gathered on occupied workers in 1938, the results are as follows;

	Clerical Employees & Workers
Industry, commerce, credits, & insurance	49,227
Agriculture	700
Railroads	4,000 (approx)
State & public employees	10,000 (approx)
Maritime	10,000
TOTAL	73,927 (approx)

From such statistical information as is available on workers for June '45 results as follows:

Employees in general (white collar)	11,157
Industry, commerce, credits & insurance	33,780
Maritime	400
Railroads	3,910
State & Public employees	10,000 (approx)
Agriculture	700
TOTAL	61,947

There remains a difference of approximately 12,000 which was considered in another report as the un-employed existing in the city of TRIESTE at the present time.

In order to determine in which categories these unemployed fall, an enquiry was made of the situation in the most important firm in the city, the Cantieri Riuniti dell 'Adriatico.

At present, the situation between enrolled and working personnel is as follows:

	Enrolled	Working
Clerical workers	1346	1014

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

From facts gathered on occupied workers in 1938, the results are as follows;

	Clerical Employees & Workers
Industry, commerce, credits, & insurance	49,227
Agriculture	700
Railroads	4,000 (approx)
State & public employees	10,000 (approx)
Maritime	10,000
TOTAL	73,927 (approx)

From such statistical information as is available on workers for June '45 results as follows:

Employees in general (white collar)	11,157	
Industry, commerce, credits & insurance	35,780	
Maritime	400	
Railroads	3,910	
State & Public employees	10,000	(approx)
Agriculture	700	
TOTAL	61,947	

There remains a difference of approximately 12,000 which was considered in another report as the un-employed existing in the city of TRIESTE at the present time.

In order to determine in which categories these unemployed fall, an enquiry was made of the situation in the most important firm in the city, the Cantieri Riuniti dell 'Adriatico.

At present, the situation between enrolled and working personnel is as follows:

	Enrolled	Working
Clerical workers	1346	1014
Workers	6678	4607
TOTAL	8024	5621

4494

The difference of 2403, which can be added to 2500 un-employed who were previously with other metallurgical and mechanical firms, indicates that such categories have the majority of unemployed, (5,500).

The remaining unemployed are comprised of maritime, constructional, transportation, public workers and general clerical workers.

It is evident the maritime workers that have been unemployed since 1940 have obtained work in industry and in local public offices or in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

other firms in the city. Reactivating such an important branch will leave the relative number of positions open and the possibility of employing other men in those jobs. If such a system is not possible for the moment it is important to begin such other work as would employ mechanical and metallurgical workers and to provide for reconstruction of the building industry. It is evident that with any development of work projects, transportation people and clerical workers in general will be employed.

Accurate statistics are not available at the present time due to loss or destruction of records, or lack of reporting procedures.

With the opening of the Ufficio del Lavoro and the coordination by this office of the Labour Inspectorate and the Social Insurance Offices, it is contemplated that complete records and controls will be established and maintained on those employed, those seeking jobs, and on dismissals and hirings. Only by such a system can there be any adequate planning and control of employment programs and assistance to those involuntarily unemployed.

ROBERT M. ALBRIGHT, Major,
Chief Labor Officer

4493

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 9 9 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LJC/814

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 Corps

28 July 1945

To :- Labor Sub-Commission, Allied Commission.

Subject:- REPORTS, Monthly.

1. Herewith for honour of your attention, please :-

(a) Wage Notice No.4 (English/Italian)
(b) Cost of Living Study & Table.
(c) Employment Study.
(d) July Monthly Report.

4492

Robert M. Albright

Robert M. Albright, Maj. A.U.S.
Chief Labour Officer.

RMA/baa

0994

